



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/351 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati sanitari/ufficiali, i modelli di dichiarazioni e i modelli di dichiarazioni ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e c), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e di dichiarazioni, tra l'altro, per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 ⁽⁴⁾ e (UE) 2020/692 ⁽⁵⁾ della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/686/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

- (2) Gli articoli da 14 a 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispongono che i certificati sanitari, i certificati sanitari/ufficiali e le dichiarazioni ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale debbano corrispondere ai modelli di cui all'allegato II, capitoli da 1 a 68, e all'allegato III, capitoli 1 e 2, del medesimo regolamento di esecuzione. Per motivi di chiarezza e coerenza giuridica, è necessario allineare la formulazione in tutti i suddetti modelli.
- (3) L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati. È necessario allineare il raggruppamento di tali modelli a seconda delle specie interessate.
- (4) L'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali, nonché le dichiarazioni che accompagnano tali certificati, da utilizzare per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione di determinate categorie di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati. Nei capitoli 14 e 15 del suddetto allegato figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l'Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-X») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l'Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-Y»). Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 i capitoli 14 e 15 dovrebbero essere soppressi in quanto nel regolamento delegato (UE) 2020/692 non sono state stabilite prescrizioni specifiche per il transito nell'Unione di equini. Tale transito dovrebbe essere conforme alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di equini. All'ingresso nell'Unione le partite di equini per le quali l'Unione non è la destinazione finale dovrebbero essere accompagnate da un certificato conforme al modello «EQUI-X» di cui all'allegato II, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. È pertanto necessario modificare di conseguenza l'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Dovrebbe inoltre essere allineata anche la numerazione dei modelli di cui all'allegato II e di cui all'articolo 15 di tale regolamento di esecuzione.
- (5) Gli articoli 14 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispongono che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II, capitoli da 1 a 12 e da 19 a 22, del medesimo regolamento di esecuzione. Il regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione⁽⁶⁾ ha modificato l'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/692. In base a tale modifica, gli ungulati, diversi dagli equini, identificati con un mezzo fisico di identificazione recante un codice del paese esportatore diverso dal codice conforme alla norma ISO 3166 possono entrare nell'Unione. Tale modifica dovrebbe riflettersi nelle note relative alla parte I dei suddetti modelli.
- (6) Gli articoli 20 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispongono che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materiale germinale di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato II, capitoli da 39 a 68, del medesimo regolamento di esecuzione. È necessario allineare di conseguenza tali articoli e i titoli dei suddetti modelli.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 16 del 18.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/119/oj).

- (7) La direttiva 96/23/CE del Consiglio (7) è stata abrogata e le disposizioni relative all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 29 di detta direttiva sono state integrate nel regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (8). La decisione 2011/163/UE della Commissione (9) è stata abrogata e il suo allegato è stato integrato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (10). È pertanto necessario modificare i riferimenti a tale direttiva e a tale decisione in tutti i modelli di cui all'allegato II, capitoli da 1 a 68, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (8) Nell'allegato II, capitoli 4, 4 bis e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini (modello «OV/CAP-X») e di ovini e caprini destinati alla macellazione (modello «OV/CAP-Y») nonché il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024 (modello «OV/CAP-X-NI»). La modifica dell'allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda il periodo di permanenza nello stabilimento di origine per i maschi non castrati di ovini in relazione all'epididimite ovina (*Brucella ovis*) dovrebbe riflettersi nei punti II.2.12 e II.2.13 dei suddetti modelli.
- (9) La modifica dell'allegato XI, punti 2.1 e 2.2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda l'allineamento di alcuni termini utilizzati in tali disposizioni al termine «stabilimento protetto dai vettori» dovrebbe riflettersi nell'allegato II, capitolo 12 (modello «EQUI-X»), punti II.3, II.4 e II.5, e capitolo 13 (modello «EQUI-Y»), punto II.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Inoltre il punto II.3.2 del modello «EQUI-X» riguardante le prescrizioni in materia di sanità animale relative alla peste equina e all'isolamento degli equini in stabilimenti protetti dai vettori situati in paesi terzi rientranti nel gruppo sanitario F dovrebbe essere allineato alle disposizioni dell'allegato XI, punto 2.1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (10) Nell'allegato II, capitolo 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della *Fédération Equestre Internationale* (FEI) (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP»). La FEI ha informato la Commissione in merito a modifiche dei nomi di particolari manifestazioni equestri elencate nel modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP». È pertanto necessario modificare il modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP» per tenere conto delle modifiche necessarie notificate dalla FEI. Le suddette modifiche dovrebbero riflettersi anche nel modello di dichiarazione corrispondente.
- (11) Nell'allegato II, capitolo 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»). Il Bahrein e l'Arabia Saudita hanno chiesto l'inclusione nel modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE» rispettivamente della Bahrain Turf Series e della Saudi Cup. Il Bahrein ha inoltre chiesto di far parte delle competizioni internazionali, in modo che i cavalli registrati originari dell'Unione possano partecipare alla Bahrain Turf Series e successivamente alle corse negli Emirati arabi uniti entro il periodo della durata massima di 90 giorni tra la partenza dall'Unione e il ritorno nella stessa. Il Bahrein e l'Arabia Saudita hanno fornito le garanzie necessarie, in particolare del fatto che i cavalli registrati originari dell'Unione non verrebbero a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore durante l'intera durata dell'esportazione temporanea e che la possibilità di contatto diretto tra i cavalli registrati originari dell'Unione e altri animali sarebbe limitata al periodo delle corse in questione. Il Bahrein

(7) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1996/23/oj>).

(8) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

(9) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/oj)).

(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

ha inoltre fornito informazioni sull'accordo in essere con gli Emirati arabi uniti relativo alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso dei cavalli registrati originari dell'Unione negli Emirati arabi uniti dal Bahrein, dimostrando che tali prescrizioni sono almeno altrettanto rigorose di quelle stabilite nel modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE». È pertanto opportuno accogliere le richieste presentate dal Bahrein e dall'Arabia Saudita. È opportuno modificare di conseguenza il modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE». Le suddette modifiche dovrebbero riflettersi anche nel modello di dichiarazione corrispondente.

- (12) Il punto II.2.2 dei modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali di cui all'allegato II, capitoli 12, 13, 16, 17 e 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 riguardante le malattie soggette a obbligo di denuncia nel paese o territorio di spedizione dovrebbe essere soppresso in quanto tale notifica è uno dei prerequisiti che devono essere verificati dalle autorità competenti di paesi terzi o territori o di loro zone affinché sia autorizzato l'ingresso nell'Unione di equini. Pertanto non è necessario che tale notifica sia certificata da singoli veterinari ufficiali dei paesi terzi o territori o delle loro zone.
- (13) Nell'allegato II, capitolo 38, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti (modello «CANIS-FELIS-FERRETS»). Le modifiche dell'articolo 73 e dell'allegato XXI, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda l'obbligo di riconoscimento dei rifugi da cui sono spedite nell'Unione partite di cani, gatti e furetti e il periodo durante il quale deve essere somministrato il trattamento contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* dovrebbero riflettersi rispettivamente nel punto II.2 e nella nota 10 delle note relative alla parte II del suddetto modello.
- (14) Nell'allegato II, capitoli 39 (modello «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite di determinato materiale germinale di origine bovina, ovina e caprina. Le modifiche dell'articolo 2, punto 12), dell'allegato II, parte 5, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione⁽¹⁾ per quanto riguarda la definizione di «gruppo di raccolta di embrioni», l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV) e l'aggiunta di antibiotici allo sperma dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli.
- (15) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 39 (modello «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 46 (modello «BOV-GP-PROCESSING-ENTRY»), 47 (modello «BOV-GP-STORAGE-ENTRY»), 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY»), 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 52 (modello «OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY»), 53 (modello «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»), 54 (modello «POR-SEM-A-ENTRY»), 56 (modello «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY»), 57 (modello «POR-GP-PROCESSING-ENTRY») e 58 (modello «POR-GP-STORAGE-ENTRY») dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'articolo 79 del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda la vaccinazione contro l'afta epizootica.
- (16) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il punto II.6 dei capitoli 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») dovrebbe essere adattato per rispecchiare e attuare meglio le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 1 e 5, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la produzione di embrioni.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione, del 13 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/686 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 81 del 21.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/647/oj).

- (17) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i punti II.2.5 e II.2.6 del capitolo 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'allegato X, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda il periodo di permanenza nello stabilimento di origine per i maschi non castrati di ovini in relazione all'epididimite ovina (*Brucella ovis*).
- (18) Nell'allegato II, capitolo 54, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «POR-SEM-A-ENTRY»). Le modifiche dell'allegato II, parte 2, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda le prove per la ricerca del virus della peste suina classica effettuate sui suini detenuti presso i centri di raccolta dello sperma e l'aggiunta di antibiotici allo sperma dovrebbero riflettersi nel suddetto modello di certificato sanitario.
- (19) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 56 (modello «POR-OOCYTES-EMB-ENTRY») e 63 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda la definizione di «gruppo di raccolta di embrioni» e per rispecchiare e attuare meglio le prescrizioni di cui all'allegato II, parti 1 e 5, e all'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda lo sperma utilizzato per la produzione di embrioni.
- (20) Nei capitoli 59 (modello «EQUI-SEM-A-ENTRY»), 63 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 66 (modello «EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY») e 67 (modello «EQUI-GP-STORAGE-ENTRY») figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di partite di materiale germinale di equini. Il punto II.1.2 di tali modelli riguardante le malattie soggette a obbligo di denuncia nel paese o territorio di spedizione dovrebbe essere soppresso in quanto tale notifica è uno dei prerequisiti che devono essere verificati dalle autorità competenti di paesi terzi o territori o di loro zone affinché sia autorizzato l'ingresso nell'Unione di materiale germinale di equini. Pertanto non è necessario che tale notifica sia certificata da singoli veterinari ufficiali dei paesi terzi o territori o delle loro zone.
- (21) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il capitolo 59 (modello «EQUI-SEM-A-ENTRY») dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/647 per quanto riguarda l'aggiunta di antibiotici allo sperma.
- (22) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, i capitoli 63 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 64 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY») e 65 (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY») dovrebbero essere modificati per chiarire che le prove per la ricerca dell'anemia infettiva equina comportano un solo campionamento di sangue conformemente all'allegato II, parte 4, capitolo II, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686.
- (23) Nell'allegato II, capitolo 68 (modello «GP-CONFINED-ENTRY»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692. I punti II.1.1 e II.1.2 di tale modello dovrebbero essere modificati per rispecchiare le modifiche dell'articolo 117 del regolamento delegato (UE) 2020/692 apportate dal regolamento delegato (UE) 2023/119 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati e l'elenco degli stabilimenti confinati di origine autorizzati.
- (24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
- (25) La versione in lingua tedesca dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 contiene errori non sostanziali, tra cui riferimenti errati, omissioni di lieve entità ed errori terminologici, grammaticali e ortografici, che per motivi di opportunità e semplificazione dovrebbero essere corretti unitamente alle modifiche apportate dal presente regolamento al suddetto regolamento di esecuzione in quanto il presente regolamento sostituisce integralmente l'allegato II di tale regolamento di esecuzione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

- (26) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione delle partite interessate dalle modifiche apportate agli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 mediante il presente regolamento, l'uso di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni ufficiali rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

- 1) gli articoli da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14

Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di ungulati, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

- a) BOV-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 1, per i bovini;
- b) BOV-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 2, per i bovini destinati alla macellazione;
- c) BOV-X-TRANSIT-RU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 3, per i bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia;
- d) OV/CAP-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4, per gli ovini e i caprini;
- e) OV/CAP-X-NI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 4 bis, per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024;
- f) OV/CAP-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 5, per gli ovini e i caprini destinati alla macellazione;
- g) ENTRY-EVENTS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 6, per determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione;
- h) SUI-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 7, per i suini e gli animali della famiglia Tayassuidae;
- i) SUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 8, per i suini destinati alla macellazione;
- j) RUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 9, per gli animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae;
- k) RHINO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 10, per gli animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae;
- l) HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 11, per gli animali della famiglia Hippopotamidae;

m) CAM-CER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 12, per i camelidi e i cervidi.

Articolo 15

Modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di equini

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento di esecuzione nonché le dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali, di cui all'articolo 3, lettera c), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/692, da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda dei movimenti interessati:

- a) EQUI-X, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 13, per l'ingresso nell'Unione di equini;
- b) EQUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 14, per l'ingresso nell'Unione di equini destinati alla macellazione;
- c) EQUI-RE-ENTRY-30, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 15, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni;
- d) EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 16, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della *Fédération Equestre Internationale* (FEI);
- e) EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 17, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse negli Emirati arabi uniti, in Australia, in Bahrein, in Canada, a Hong Kong, in Giappone, in Qatar, in Arabia Saudita, a Singapore o negli Stati Uniti.

Articolo 16

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:

- a) CONFINED-RUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 18, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;
- b) CONFINED-SUI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 19, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;
- c) CONFINED-TRE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 20, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;
- d) CONFINED-HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 21, per gli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

*Articolo 17***Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale**

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle categorie di volatili e del relativo materiale germinale interessati:

- a) BPP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 22, per il pollame riproduttore diverso dai ratiti e il pollame da reddito diverso dai ratiti;
 - b) BPR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 23, per i ratiti riproduttori o i ratiti da reddito;
 - c) DOC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 24, per i pulcini di un giorno diversi dai ratiti;
 - d) DOR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 25, per i pulcini di un giorno di ratiti;
 - e) HEP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 26, per le uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
 - f) HER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 27, per le uova da cova di ratiti;
 - g) SPF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 28, per le uova esenti da organismi patogeni specifici;
 - h) SP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 29, per il pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione;
 - i) SR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 30, per i ratiti destinati alla macellazione;
 - j) POU-LT20, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 31, per meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;
 - k) HE-LT20, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 32, per meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
 - l) CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 33, per i volatili in cattività, diversi dai colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso nell'Unione;
 - m) RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, redatto conformemente all'allegato II, capitolo 34, per i colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso nell'Unione;
 - n) HE-CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 35, per le uova da cova di volatili in cattività.»;
- 2) gli articoli da 20 a 24 sono sostituiti dai seguenti:

*«Articolo 20***Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini**

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

- a) BOV-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 39, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

- b) BOV-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 40, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- c) BOV-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 41, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- d) BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 42, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- e) BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 43, per le partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni;
- f) BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 44, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;
- g) BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 45, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzino dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;
- h) BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 46, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
- sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1° gennaio 2005,
 - ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzino dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione;
- i) BOV-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 47, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
- sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1° gennaio 2005,
 - ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,
 - riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzino dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.

Articolo 21

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

- a) OV/CAP-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 48, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- b) OV/CAP-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 49, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- c) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 50, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 51, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

- e) OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 52, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021,
 - ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021;
- f) OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021,
 - ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.

Articolo 22

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

- a) POR-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 54, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- b) POR-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 55, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- c) POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 56, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- d) POR-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 57, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

- riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021,
 - ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021;
- e) POR-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 58, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021,
 - ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

Articolo 23

Modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:

- a) EQUI-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 59, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- b) EQUI-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 60, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- c) EQUI-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 61, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- d) EQUI-SEM-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 62, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
- e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 63, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 64, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;

- g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 65, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
- h) EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 66, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
 - ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014;
- i) EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 67, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
 - riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
 - ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
 - riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014.

*Articolo 24***Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di materiale germinale di determinate categorie di animali terrestri**

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, corrisponde al modello GP-CONFINED-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 68.»;

- 3) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 novembre 2024, continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali, dichiarazioni e dichiarazioni ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato II, capitoli da 1 a 68, e all'allegato III, capitoli 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché tali certificati e dichiarazioni siano stati rilasciati entro il 15 agosto 2024.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

"ALLEGATO II

L'allegato II contiene i seguenti modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione e per il transito attraverso l'Unione:

Modello

UNGULATI	
BOV-X	Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di bovini
BOV-Y	Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati alla macellazione
BOV-X-TRANSIT-RU	Capitolo 3: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia
OV/CAP-X	Capitolo 4: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini
OV/CAP-X-NI	Capitolo 4 bis: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024
OV/CAP-Y	Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini destinati alla macellazione
ENTRY-EVENTS	Capitolo 6: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione
SUI-X	Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di suini e animali della famiglia Tayassuidae
SUI-Y	Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di suini destinati alla macellazione
RUM	Capitolo 9: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae
RHINO	Capitolo 10: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae
HIPPO	Capitolo 11: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae
CAM-CER	Capitolo 12: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi
Equini	
EQUI-X	Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di dichiarazione per l'ingresso nell'Unione di equini
EQUI-Y	Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di dichiarazione per l'ingresso nell'Unione di equini destinati alla macellazione
EQUI-RE-ENTRY-30	Capitolo 15: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP	Capitolo 16: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della <i>Fédération Equestre Internationale</i> (FEI)
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE	Capitolo 17: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse negli Emirati arabi uniti, in Australia, in Bahrein, in Canada, a Hong Kong, in Giappone, in Qatar, in Arabia Saudita, a Singapore o negli Stati Uniti

Ungulati destinati a uno stabilimento confinato

CONFINED-RUM	Capitolo 18: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 18, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato
CONFINED-SUI	Capitolo 19: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato
CONFINED-TRE	Capitolo 20: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato
CONFINED-HIPPO	Capitolo 21: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato

Volatili e relativo materiale germinale

BPP	Capitolo 22: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti
BPR	Capitolo 23: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito
DOC	Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti
DOR	Capitolo 25: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti
HEP	Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti
HER	Capitolo 27: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti
SPF	Capitolo 28: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici
SP	Capitolo 29: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione
SR	Capitolo 30: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione
POU-LT20	Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

HE-LT20	Capitolo 32: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti
CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS	Capitolo 33: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività, diversi dai colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso
RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE	Capitolo 34: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso
HE-CAPTIVE-BIRDS	Capitolo 35: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di volatili in cattività

Api

QUE	Capitolo 36: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di api mellifere regine
BBEE	Capitolo 37: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di bombi

Cani, gatti e furetti

CANIS-FELIS-FERRETS	Capitolo 38: Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti
---------------------	---

Materiale germinale di bovini

BOV-SEM-A-ENTRY	Capitolo 39: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-SEM-B-ENTRY	Capitolo 40: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-SEM-C-ENTRY	Capitolo 41: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY	Capitolo 42: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY	Capitolo 43: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY	Capitolo 44: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni
BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY	Capitolo 45: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzino dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY	<p>Capitolo 46: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzino dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.
BOV-GP-STORAGE-ENTRY	<p>Capitolo 47: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

	<ul style="list-style-type: none"> — riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.
--	--

Materiale germinale di ovini e caprini

OV/CAP-SEM-A-ENTRY	Capitolo 48: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
OV/CAP-SEM-B-ENTRY	Capitolo 49: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY	Capitolo 50: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY	Capitolo 51: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY	Capitolo 52: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: <ul style="list-style-type: none"> — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY	<p>Capitolo 53: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.
-------------------------	---

Materiale germinale di suini

POR-SEM-A-ENTRY	<p>Capitolo 54: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto</p>
POR-SEM-B-ENTRY	<p>Capitolo 55: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto</p>
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY	<p>Capitolo 56: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni</p>
POR-GP-PROCESSING-ENTRY	<p>Capitolo 57: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.
POR-GP-STORAGE-ENTRY	<p>Capitolo 58: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

	<ul style="list-style-type: none"> — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.
--	--

Materiale germinale di equini

EQUI-SEM-A-ENTRY	Capitolo 59: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-B-ENTRY	Capitolo 60: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-C-ENTRY	Capitolo 61: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-SEM-D-ENTRY	Capitolo 62: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY	Capitolo 63: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY	Capitolo 64: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY	Capitolo 65: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY	<p>Capitolo 66: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014.
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY	<p>Capitolo 67: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014.
Materiale germinale di determinate categorie di animali terrestri	
GP-CONFINED-ENTRY	<p>Capitolo 68: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione</p>

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI (MODELLO "BOV-X")

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1	Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2	Riferimento del certificato	I.2a	Riferimento IMSOC
				I.3	Autorità centrale competente	CODICE QR	
				I.4	Autorità locale competente		
	I.5	Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6	Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7	Paese di origine Codice ISO del paese		I.9	Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8	Regione di origine Codice		I.10	Regione di destinazione Codice		
	I.11	Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12	Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13	Luogo di carico		I.14	Data e ora della partenza		
	I.15	Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16	Posto di controllo frontaliere di ingresso		
				I.17	Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		
I.18	Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore			N. del sigillo			
I.20	Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Esposizione						
I.21	<input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese			I.22	<input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
				I.23			

I.24	I.25 Quantità totale				I.26		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato BOV-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stilbeni o tireostatici, – estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato;</p> <p>II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla madre e alla mandria d'origine e non sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) casi di BSE; ii) bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; o iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi o che sono nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima o dopo la nascita di questi ultimi; <p>⁽¹⁾ [b) i) gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in paesi o loro regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;</p> <p>ii) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o sua regione interessati, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p>	

PAESE

Modello di certificato BOV-X

	<p>⁽¹⁾ oppure</p> <p>ii)</p> <p>⁽¹⁾ oppure</p>	<p>[b) i) il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;</p> <p>gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p> <p>[b) i) il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;</p> <p>ii) la somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è stato effettivamente applicato nel paese o nella sua regione di origine;</p> <p>iii) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p>
<p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di bovini ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:</p> <p>i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e</p> <p>ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun bovino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei bovini;</p>		

PAESE

Modello di certificato BOV-X

	<p>II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.5. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:</p> <p style="margin-left: 40px;">i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p style="margin-left: 40px;">ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p style="margin-left: 40px;">iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;</p> <p style="margin-left: 40px;">iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]</p> <p>II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <p style="margin-left: 20px;">i) gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p style="margin-left: 20px;">ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p style="margin-left: 20px;">iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-X

	<p>II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.9. non sono stati vaccinati contro:</p> <p>i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>; e</p> <p>ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.10. provengono da una zona:</p> <p>II.2.10.1. in cui:</p> <p>i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:</p> <p>(i) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>(i) ⁽⁴⁾ oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;</p> <p>II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.2.10.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:</p> <p>i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie,</p> <p>ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-X

	<p>⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [II.2.10.4. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.10.4. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.10.4. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.10.4. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:</p> <p>⁽¹⁾ [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-X

	<p>⁽¹⁾ (7) [II.2.10.5. che è indenne da leucosi bovina enzootica;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.10.5. che non è indenne da leucosi bovina enzootica e non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine degli animali almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:</p> <p>[II.2.10.5.1. gli animali della partita di età superiore a 24 mesi:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati tenuti in isolamento dagli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.10.5.2. gli animali della partita di età inferiore a 24 mesi sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-X

II.2.11.	provengono da uno stabilimento:
II.2.11.1.	registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento;
II.2.11.2.	che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
II.2.11.3.	che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
II.2.11.4.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;
⁽¹⁾	[II.2.11.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ oppure	[II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]
II.2.11.6.	indenne da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) per quanto riguarda i bovini ⁽⁹⁾ , e:

PAESE

Modello di certificato BOV-X

	(1) (10)	[situato in una zona indenne dalla malattia in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]
	(1) oppure	[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) oppure	[gli animali hanno un'età inferiore a sei settimane;]
	II.2.11.7.	indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda i bovini ⁽⁹⁾ , e:
	(1)(11)	[situato in una zona indenne dalla malattia in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]
	(1) oppure	[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;]
	(1) oppure	[gli animali hanno un'età inferiore a 12 mesi;]
	(1) oppure	[gli animali sono castrati;]
	II.2.11.8.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione;
	II.2.11.9.	in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	(1) [II.2.11.10.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

PAESE

Modello di certificato BOV-X

	⁽¹⁾ <i>oppure</i>	[II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
⁽¹⁾ ⁽¹²⁾	[II.2.12.	non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
⁽¹⁾ ⁽¹³⁾		[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]
⁽¹⁾	<i>oppure</i>	[sono stati tenuti in quarantena almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BoHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
⁽¹⁾ ⁽¹²⁾	[II.2.13.	non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e:
⁽¹⁾ ⁽¹⁴⁾		[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da diarrea virale bovina;]
⁽¹⁾	<i>oppure</i>	[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e:
⁽¹⁾		[sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione.]]]
⁽¹⁾	<i>oppure</i>	[sono femmine gravide e sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena.]]]

PAESE

Modello di certificato BOV-X

⁽¹⁾ *oppure* [sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data della loro spedizione nell'Unione.]]

⁽¹⁾ *oppure* [sono femmine gravide che sono state sottoposte, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (3) Data di carico per la spedizione: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.

PAESE

Modello di certificato BOV-X

	(4)	Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(5)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(6)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(7)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "EBL" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(8)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(9)	Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
	(10)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "TB" per i bovini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(11)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BRU" per i bovini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(12)	Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di cui ai punti II.2.12 e II.2.13 (rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e diarrea virale bovina).
	(13)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "IBR" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(14)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BVD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI DESTINATI ALLA
MACELLAZIONE

(modello "BOV-Y")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza		
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18 Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20 Certificato come o per <input type="checkbox"/> Macellazione				
I.21	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23			

I.24	I.25 Quantità totale				I.26			
I.27 Descrizione della partita								
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità	

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stilbeni o tireostatici, – estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato;</p> <p>II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla madre e alla mandria d'origine e non sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) casi di BSE; ii) bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, o iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi o che sono nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima o dopo la nascita di questi ultimi; <p>(1) [b) i) gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in paesi o loro regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;</p> <p>ii) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p>	

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

	<p>⁽¹⁾ oppure [b] i) il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;</p> <p>ii) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [b] i) il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;</p> <p>ii) la somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è stato effettivamente applicato nel paese o nella sua regione di origine;</p> <p>iii) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati alla macellazione ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono destinati alla macellazione nell'Unione;</p> <p>II.2.3. sono rimasti in modo continuativo:</p> <p>i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e</p> <p>ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun bovino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei bovini;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

	<p>II.2.4. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.5. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>(1) [II.2.6. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.2.6. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:</p> <p>i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;</p> <p>ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;</p> <p>iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]</p> <p>II.2.7. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.8. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <p>i) gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

	<p>II.2.9. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.10. non sono stati vaccinati contro:</p> <p>i) l'afte epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, e</p> <p>ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.11. provengono da una zona:</p> <p>II.2.11.1. in cui:</p> <p>i) non sono stati segnalati casi di afte epizootica;</p> <p>(i) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽ⁱ⁾⁽⁴⁾ oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afte epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afte epizootica;</p> <p>II.2.11.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.2.11.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:</p> <p>i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e</p> <p>ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;</p> <p>⁽ⁱ⁾⁽⁵⁾ [II.2.11.4. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]</p> <p>⁽ⁱ⁾ oppure [II.2.11.4. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):</p> <p>⁽ⁱ⁾⁽⁶⁾ [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

	<p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]</p>
⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.11.4.	<p>che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]</p>
⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.11.4.	<p>che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione. e:</p> <p>⁽¹⁾ [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p>
⁽¹⁾⁽⁷⁾ [II.2.11.5.	<p>che è indenne da leucosi bovina enzootica;]</p>
⁽¹⁾ <i>oppure</i>	<p>[II.2.11.5. che non è indenne da leucosi bovina enzootica e non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine degli animali almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:</p>

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

	<p>[II.2.11.5.1. gli animali della partita di età superiore a 24 mesi: ⁽¹⁾ [sono stati tenuti in isolamento dagli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento prima della data di spedizione nell'Unione e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo;]]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.11.5.2. gli animali della partita di età inferiore a 24 mesi sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p> <p>II.2.12. provengono da uno stabilimento:</p> <p>II.2.12.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <p>i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

	<p>ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;</p> <p>iii) la mortalità nello stabilimento;</p> <p>II.2.12.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.2.12.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.12.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;</p> <p>(1) [II.2.12.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>(1)(8) oppure [II.2.12.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]</p> <p>(1)(9) [II.2.12.6. indenne da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) per quanto riguarda i bovini;]</p> <p>(1)(9) [II.2.12.7. indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda i bovini;]</p> <p>II.2.12.8. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.2.12.9. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>(1) [II.2.12.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

	⁽¹⁾ <i>oppure</i>	[II.2.12.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
	⁽¹⁾⁽¹⁰⁾ [II.2.13.	non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
	⁽¹⁾⁽¹¹⁾	[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]
	⁽¹⁾ <i>oppure</i>	[sono stati tenuti in quarantena almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BoHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	⁽¹⁾⁽¹⁰⁾ [II.2.14.	non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e:
	⁽¹⁾⁽¹²⁾	[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da diarrea virale bovina;]
	⁽¹⁾ <i>oppure</i>	[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e:
	⁽¹⁾	[sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione.]]]
	⁽¹⁾ <i>oppure</i>	[sono femmine gravide e sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena.]]]

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

⁽¹⁾ *oppure* [sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data della loro spedizione nell'Unione.]]

⁽¹⁾ *oppure* [sono femmine gravide che sono state sottoposte, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di bovini che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella L27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.
- (4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

	(5)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(6)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(7)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "EBL" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(8)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(9)	Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
	(10)	Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di cui ai punti II.2.12 e II.2.13 (rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e diarrea virale bovina).
	(11)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "IBR" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(12)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BVD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

CAPITOLO 3

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI DESTINATI AL TRANSITO
ATTRAVERSO IL TERRITORIO DELLA LITUANIA, PROVENIENTI DALLA REGIONE DI KALININGRAD E DIRETTI AD
ALTRE PARTI DELLA RUSSIA (MODELLO "BOV-X-TRANSIT-RU")**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Codice ISO del paese	I.3 Autorità centrale competente		
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione	Codice
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13 Luogo di carico		I.14 Data e ora della partenza	
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Trento <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso	
			I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per				
I.21 <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo	Codice ISO del paese	I.22		
		I.23		

I.24	I.25 Quantità totale				I.26		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice RU-2⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito di bovini attraverso l'Unione a condizioni specifiche;</p> <p>(1) [II.1.2. sono originari dell'Unione e sono stati introdotti dall'Unione nella zona contrassegnata dal codice RU-2 il (gg/mm/aaaa) e a partire da tale data sono stati tenuti in strutture in cui vengono tenuti solo animali originari dell'Unione;]</p> <p>(1) oppure [II.1.2. sono rimasti nella zona contrassegnata dal codice RU-2 dalla nascita, o almeno nei sei mesi precedenti la data della spedizione in Russia attraverso l'Unione e, negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione, non sono venuti a contatto con animali importati;]</p> <p>II.1.3. non sono stati a contatto con animali che non soddisfacevano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente certificato sanitario;</p> <p>II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.5. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.10 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.1.6. sono caricati per la spedizione in Russia attraverso l'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <p>i) gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;</p> <p>II.1.7. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione in Russia attraverso l'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>	

PAESE

Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU

	<p>II.1.8. non sono stati vaccinati contro:</p> <p>i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), e</p> <p>ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo nei 60 giorni precedenti la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione;</p> <p>II.1.9. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1:</p> <p>II.1.9.1. in cui:</p> <p>i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica:</p> <p>⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;</p> <p>II.1.9.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione;</p> <p>II.1.9.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione e durante tale periodo:</p> <p>i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e</p> <p>ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁵⁾ [II.1.9.4. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.1.9.4. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione;]</p> <p>II.1.10. provengono dallo stabilimento di cui alla casella L11 [dove sono rimasti dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione, e]⁽⁶⁾:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU

II.1.10.1. che, alla data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.10.2. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da *Mycoplasma mycoides* subsp. *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;

II.1.10.3. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per il transito verso la Russia attraverso l'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro il transito degli animali in questione da tale zona.

PAESE

Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU

(4)	Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.	
(5)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.	
(6)	Sopprimere le parole tra parentesi quadre se viene soppressa la seconda opzione relativa al punto II.1.2.	
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data		Qualifica e titolo
Timbro		Firma

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVINI E CAPRINI (MODELLO "OV/CAP-X")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2 Riferimento del certificato		I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente		CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente			
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	
		I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione	Codice	
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
		Codice ISO del paese	I.13 Luogo di carico		I.14 Data e ora della partenza
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17 Documenti di accompagnamento	
				Tipo	Codice
		Paese	Codice ISO del paese		
		Riferimento del documento commerciale			
I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali				
I.21 <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo	Codice ISO del paese		I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
			I.23		

I.24 Numero totale di colli			I.25 Quantità totale		I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:	
	II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:	
	<ul style="list-style-type: none"> – stilbeni o tireostatici, – estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); 	
	II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.	
	II.2. Attestato di sanità animale	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:	
	II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:	
	<ul style="list-style-type: none"> i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini; 	
	II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;	
	II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;	
⁽¹⁾	[II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]	

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

	<p>(¹) <i>oppure</i> [II.2.5. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]</p> <p>II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.9. non sono stati vaccinati contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. meli</i> e <i>B. suis</i>, e
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

	<p>ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.10. provengono da una zona:</p> <p>II.2.10.1. in cui:</p> <p>i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: ⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [dal __/__/__ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;</p> <p>II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:</p> <p>i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁵⁾ [II.2.10.3. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);] ⁽¹⁾ oppure [II.2.10.3. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24): ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino. e:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

	<p>(1) [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:</p> <p>(1) [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p> <p>II.2.11. provengono da uno stabilimento:</p> <p>II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <p>i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;</p> <p>ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;</p> <p>iii) la mortalità nello stabilimento;</p> <p>II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.2.11.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

	<p>II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;</p>
(1)	<p>[II.2.11.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p>
(1) (7) oppure	<p>[II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]</p>
(1) (8)	<p>[II.2.11.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p>
(1) (9) oppure	<p>[II.2.11.6. sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:</p> <p>i) nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;</p>
(1)	<p>[ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti nello stabilimento;]</p>
(1) oppure	<p>[ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p>
(10) II.2.11.7.	<p>indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda gli ovini e i caprini; e:</p>
(1)(11)	<p>[in una zona indenne dalla malattia per quanto riguarda gli ovini e i caprini in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]</p>
(1) oppure	<p>[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;]</p>

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

	(¹) oppure	[gli animali hanno un'età inferiore a 6 mesi;]
	(¹) oppure	[gli animali sono castrati;]
	II.2.11.8.	in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
	II.2.11.9.	in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
(¹)	[II.2.11.10.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(¹) oppure	[II.2.11.10.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]
(⁹)	[II.2.11.11.	in cui non sono stati segnalati casi di <i>Burkholderia mallei</i> (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(¹)	[II.2.12.	comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]
	II.2.13.	soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:
	II.2.13.1.	sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
	a)	la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
	b)	esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
	(a) c)	gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

		d)	la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno dai sette anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale; e
(1)	[II.2.13.2.		sono destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso da uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie;]
(1)	<i>oppure</i>		[II.2.13.2. sono destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso da uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:
	(1)		[provengono da una o più aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
	(1)	<i>oppure</i>	[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]
(1)	<i>oppure</i>		[II.2.13.2. sono destinati ad uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o ad uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:
	(1)		[provengono da una o più aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]
	(1)	<i>oppure</i>	[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.]]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.</p> <p>(4) Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

(8)	Solo per gli ovini.
(9)	Solo per i caprini.
(10)	Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(11)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BRU" per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 4 bis

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO IN IRLANDA DEL NORD DI OVINI E CAPRINI
PROVENIENTI DALLA GRAN BRETAGNA APPLICABILE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 (MODELLO "OV/CAP-X-NI")**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE					
Parte I: descrizione della partita	I.1	Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2	Riferimento del certificato	I.2a	Riferimento IMSOC	
			I.3	Autorità centrale competente	CODICE QR		
			I.4	Autorità locale competente			
		I.5	Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6	Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
		I.7	Paese di origine REGNO UNITO (GRAN BRETAGNA) Codice ISO del paese GB	I.9	Paese di destinazione REGNO UNITO (IRLANDA DEL NORD) Codice ISO del paese XI		
		I.8	Regione di origine Codice	I.10	Regione di destinazione Codice		
		I.11	Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese REGNO UNITO (GRAN BRETAGNA) Codice ISO del paese GB	I.12	Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese REGNO UNITO (IRLANDA DEL NORD) Codice ISO del paese XI	N. di registrazione/di riconoscimento	
		I.13	Luogo di carico	I.14	Data e ora della partenza		
		I.15	Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16	Posto di controllo frontaliere di ingresso		
				I.17	Documenti di accompagnamento Tipo Paese: Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18	Temperatura di trasporto		<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20	Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali						
I.21	<input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
			I.23				

I.24 Numero totale di colli			I.25 Quantità totale		I.26 Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie		II.a.	Riferimento certificato	del	II.b.	Riferimento IMSOC
		II.1. Attestato di sanità pubblica					
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:						
	II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:						
	– stilbeni o tireostatici,						
	– estrogeni, androgeni, gestageni o β -agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);						
	II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.						
	II.2. Attestato di sanità animale						
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:						
	II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;						
	II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:						
	i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e						
	ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;						
	II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;						
	II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;						
	(1) [II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]						

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI

	<p>⁽¹⁾ oppure</p> <p>[II.2.5. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]</p> <p>II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.9. non sono stati vaccinati contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'afte epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, e
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI

	<p>ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.10. provengono da una zona:</p> <p>II.2.10.1. in cui:</p> <p>i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: ⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;</p> <p>II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:</p> <p>i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁵⁾ [II.2.10.3. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);] ⁽¹⁾ oppure [II.2.10.3. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:</p> <p>⁽¹⁾ [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]</p> <p>II.2.11. provengono da uno stabilimento:</p> <p>II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <p>i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;</p> <p>ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;</p> <p>iii) la mortalità nello stabilimento;</p> <p>II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.2.11.3. che, alla data di spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI

	II.2.11.4.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;
(1)	[II.2.11.5.	all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1) (7)	oppure	[II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]
(1) (8)	[II.2.11.6.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) almeno negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1) (9)	oppure	[II.2.11.6. sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:
	i)	nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;
(1)	[ii)	non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti nello stabilimento;]
(1)	oppure	[ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
(10)	II.2.11.7.	indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda gli ovini e i caprini; e:
(1) (11)	[in una zona indenne dalla malattia per quanto riguarda gli ovini e i caprini in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]	
(1)	oppure	[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI

	<p>⁽¹⁾ oppure [gli animali hanno un'età inferiore a 6 mesi;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [gli animali sono castrati;]</p> <p>II.2.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.2.11.9. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]</p> <p>⁽⁹⁾ [II.2.11.11. in cui non sono stati segnalati casi di <i>Burkholderia mallei</i> (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.12. comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.13. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:</p> <p>II.2.13.1. sono rimasti continuativamente dalla nascita in Gran Bretagna, dove sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio; gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI

	<p>d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno dai sette anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale; e</p> <p>II.2.13.2. sono ovini e caprini destinati alla riproduzione introdotti in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna fino al 31 dicembre 2024 e provengono da una o più aziende:</p> <p>a) in cui negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica; e</p> <p>b) che hanno aderito, prima del 1° gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica conformemente alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 e che, alla data dell'ingresso in Irlanda del Nord, soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del medesimo regolamento.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ovini e caprini. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X-NI

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.
(4)	Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(5)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(7)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(8)	Solo per gli ovini.
(9)	Solo per i caprini.
(10)	Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(11)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BRU" per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVINI E CAPRINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "OV/CAP-Y")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC		
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4 Autorità locale competente			
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
			N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza			
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17 Documenti di accompagnamento	
Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese			
I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Macellazione				
I.21	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
	I.23				

I.24	I.25 Quantità totale				I.26		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-Y

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stilbeni o tireostatici, - estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono destinati alla macellazione nell'Unione;</p> <p>II.2.3. sono rimasti in modo continuativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini; <p>II.2.4. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.5. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.6. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]</p>	

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-Y

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.2.6. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]</p> <p>II.2.7. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.8. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽²⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.2.9. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.10. non sono stati vaccinati contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'afia epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, e
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-Y

	<p>ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p>
II.2.11.	provengono da una zona:
II.2.11.1.	in cui:
	<p>i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: ⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p>
	<p>ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;</p>
II.2.11.2.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:
	<p>i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;</p>
⁽¹⁾⁽⁵⁾ [II.2.11.3.	che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
⁽¹⁾ oppure [II.2.11.3.	che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	⁽¹⁾⁽⁶⁾ [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]
	⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]
⁽¹⁾ oppure [II.2.11.3.	che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-Y

	(1)	[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	(1) <i>oppure</i>	[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]
	(1) <i>oppure</i> [II.2.11.3.	che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:
	(1)	[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	(1) <i>oppure</i>	[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]
	II.2.12.	provengono da uno stabilimento:
	II.2.12.1.	registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:
		i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;
		ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;
		iii) la mortalità nello stabilimento;
	II.2.12.2.	che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
	II.2.12.3.	che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-Y

	II.2.12.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;
(1)	[II.2.12.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1)(7) oppure	[II.2.12.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]
(1)(8)	[II.2.12.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1)(9) oppure	[II.2.12.6. sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo: i) nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza; (1) [ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti nello stabilimento;]]
(1) oppure	[ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]
	II.2.12.7. indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> per quanto riguarda gli ovini e i caprini ⁽¹⁰⁾ ;
	II.2.12.8. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione;
	II.2.12.9. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
(1)	[II.2.12.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-Y

	<p>(¹) <i>oppure</i> [II.2.12.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]</p> <p>(⁹) [II.2.12.11. in cui non sono stati segnalati casi di <i>Burkholderia mallei</i> (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>(¹) [II.2.13. comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni precedenti la loro spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.14. sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; b) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio; c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti; d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno dai sette anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale. <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di ovini e caprini che saranno macellati nell'Unione.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-Y

<p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>	
<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.</p> <p>(4) Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(8) Solo per gli ovini.</p> <p>(9) Solo per i caprini.</p> <p>(10) Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI UNGULATI CHE SONO ORIGINARI DELL'UNIONE E VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO PER PARTECIPARE A EVENTI, ESPOSIZIONI, MOSTRE E SPETTACOLI, PER POI ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL'UNIONE (MODELLO "entry-events")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1	Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2 Riferimento del certificato
		Codice ISO del paese	I.2a Riferimento IMSOC
			CODICE QR
			I.3 Autorità centrale competente
			I.4 Autorità locale competente
	I.5	Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese
		Codice ISO del paese	Codice ISO del paese
	I.7	Paese di origine	I.9 Paese di destinazione
		Codice ISO del paese	Codice ISO del paese
	I.8	Regione di origine	I.10 Regione di destinazione
	Codice	Codice	
I.11	Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	
	N. di registrazione/di riconoscimento	N. di registrazione/di riconoscimento	
	Codice ISO del paese	Codice ISO del paese	
I.13	Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza	
I.15	Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	
		Codice Codice ISO del paese	
I.18	Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	
		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo	
I.20	Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		
I.21		I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	
		I.23	

I.24	I.25 Quantità totale				I.26			
I.27 Descrizione della partita								
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità	

PAESE

Modello di certificato ENTRY-EVENTS

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ungulati di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono [bovini,]⁽¹⁾ [ovini,]⁽¹⁾ [caprini]⁽¹⁾ che sono originari dell'Unione e sono stati mossi il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽²⁾ per partecipare a un evento, un'esposizione, una mostra o uno spettacolo che si è svolto in uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — situato nella zona contrassegnata dal codice: ___ - ___⁽³⁾⁽⁴⁾ che, alla data di spedizione degli animali dall'Unione, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione delle specie di animali di tale partita ed elencata di conseguenza nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione; — che soddisfa le prescrizioni applicabili alle operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; — nel quale per tutta la durata dell'evento sono stati detenuti solo bovini, ovini o caprini che, alla data di arrivo nello stabilimento, soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione previste dalla legislazione dell'Unione; <p>II.2.2. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine nell'Unione allo stabilimento di cui al punto II.2.1 senza passare per un altro stabilimento o per un altro paese terzo o territorio;</p> <p>II.2.3. sono caricati per la spedizione diretta nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽⁵⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.2.4. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.5. non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore dal momento del carico per la spedizione dall'Unione allo stabilimento di cui al punto II.2.1 e per tutta la durata dell'evento fino alla data di carico per la spedizione nell'Unione.</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione. Il presente certificato sanitario è disponibile solo per i paesi terzi o territori o per le loro zone contrassegnate dall'indicazione "EVENTS" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>	

PAESE

Modello di certificato ENTRY-EVENTS

<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente certificato sanitario i riferimenti all'Unione ivi contenuti si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Data di spedizione dall'Unione: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona. Non può essere anteriore alla data di approvazione dell'evento per il quale l'ungulato viene trasportato.</p> <p>(3) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione "EVENTS" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Data di spedizione per il ritorno nell'Unione: il periodo compreso tra tale data e la data di carico per la spedizione dall'Unione non può superare i 15 giorni.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI E ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO "SUI-X")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC		
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4 Autorità locale competente			
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
			N. di registrazione/di riconoscimento	Codice ISO del paese	
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza			
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17 Documenti di accompagnamento	
Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese			
I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20 Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione				
		<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena		<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	
		<input type="checkbox"/> Esposizione			
I.21 <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
	I.23				

I.24	I.25 Quantità totale				I.26		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato SUI-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stilbeni o tireostatici, – estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.</p> <p>(1)(2)(10) [II.1.3. sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane.]</p>	
	<p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ____ - ____⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale delle famiglie Suidae e Tayassuidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae; <p>II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>	

PAESE

Modello di certificato SUI-X

	<p>(1) [II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]</p> <p>(1)(3) <i>oppure</i> [II.2.5. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]</p> <p>II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽⁴⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato SUI-X

	<p>II.2.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;</p> <p>II.2.10. provengono da una zona in cui</p> <p>II.2.10.1. non sono stati segnalati casi di afta epizootica;</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾⁽⁵⁾ oppure [dal (gg/mm/aaaa);]</p> <p style="margin-left: 40px;">e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;</p> <p>II.2.10.2. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;</p> <p>II.2.10.3. non sono stati segnalati casi di peste suina classica:</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [dal (gg/mm/aaaa), e gli animali della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste suina classica effettuata negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p style="margin-left: 40px;">e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [II.2.10.4. non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>II.2.11. provengono da uno stabilimento:</p> <p style="margin-left: 20px;">II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <p style="margin-left: 40px;">i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;</p> <p style="margin-left: 40px;">ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;</p> <p style="margin-left: 40px;">iii) la mortalità nello stabilimento;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato SUI-X

	<p>II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.2.11.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica e peste suina africana;</p> <p>II.2.11.5. [in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione:</p> <p>⁽¹⁾ [sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini detenuti nello stabilimento in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e durante tale periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza o le misure di biosicurezza, e — qualora siano stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte I, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
--	---

PAESE

Modello di certificato SUI-X

	<p>II.2.11.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.2.11.7. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [II.2.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁸⁾ [II.2.12. ⁽¹⁾⁽⁹⁾ sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky.]]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ oppure [a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;</p> <p>b) sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per almeno 30 giorni;</p> <p>c) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, l'ultimo dei quali prelevato nei 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.]]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di suini e animali della famiglia Tayassuidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato SUI-X

<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Possibile solo per i suini.</p> <p>(4) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "CSF" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Applicabile solo agli ungulati della famiglia Suidae.</p> <p>(8) Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la malattia di cui al punto II.2.12 (infezione da virus della malattia di Aujeszky).</p> <p>(9) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "ADV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 riconosciute indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky e che soddisfano le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>(10) Solo per i paesi terzi o i territori elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 8

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI DESTINATI ALLA
MACELLAZIONE

(MODELLO "SUI-Y")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza		
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18 Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per				
<input type="checkbox"/> Macellazione				
I.21	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23			

I.24	I.25 Quantità totale				I.26			
I.27 Descrizione della partita								
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità	

PAESE

Modello di certificato SUI-Y

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.</p> <p>(1)(2)(10) [II.1.3. sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di suini destinati alla macellazione ed elencata nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.2.2. sono destinati alla macellazione nell'Unione;</p> <p>II.2.3. sono rimasti in modo continuativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun suino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei suini; <p>II.2.4. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p>	

PAESE

Modello di certificato SUI-Y

	<p>II.2.5. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>
(1)	<p>[II.2.6. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]</p>
(1)(3) oppure	<p>[II.2.6. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione; ii) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio; iii) elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; iv) che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>b) l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]</p>
	<p>II.2.7. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p>
	<p>II.2.8. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽⁴⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;
	<p>II.2.9. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>

PAESE

Modello di certificato SUI-Y

	<p>II.2.10. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;</p> <p>II.2.11. provengono da una zona in cui</p> <p>II.2.11.1. non sono stati segnalati casi di afta epizootica:</p> <p>⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁵⁾ oppure [dal (gg/mm/aaaa);]</p> <p>e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;</p> <p>II.2.11.2. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;</p> <p>II.2.11.3. non sono stati segnalati casi di peste suina classica:</p> <p>⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [dal (gg/mm/aaaa), e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste suina classica effettuata negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]</p> <p>e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [II.2.11.4. non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>II.2.12. provengono da uno stabilimento:</p> <p>II.2.12.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <p>i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;</p> <p>ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;</p> <p>iii) la mortalità nello stabilimento;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato SUI-Y

	<p>II.2.12.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.2.12.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.12.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica e peste suina africana;</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.12.5. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.2.12.5. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli ultimi 42 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini detenuti nello stabilimento in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e durante tale periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza o le misure di biosicurezza, e — qualora siano stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
--	--

PAESE

Modello di certificato SUI-Y

	<p>II.2.12.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [II.2.12.7. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>II.2.12.8. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁸⁾ [⁽¹⁾⁽⁹⁾ [II.2.13. sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ <i>oppure</i> [II.2.13. a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;</p> <p>b) sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per almeno 30 giorni;</p> <p>c) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, l'ultimo dei quali prelevato nei 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.]]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato ai suini e agli animali della famiglia Tayassuidae che saranno macellati nell'Unione.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato SUI-Y

<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.</p> <p>(3) Possibile solo per i suini.</p> <p>(4) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "CSF" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(7) Applicabile solo agli ungulati della famiglia Suidae.</p> <p>(8) Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la malattia di cui al punto II.2.13 (infezione da virus della malattia di Aujeszky).</p> <p>(9) Per le zone contrassegnate dall'indicazione "ADV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2021/404 riconosciute indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky e che soddisfano le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>(10) Solo per i paesi terzi o i territori elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE ANTILOCAPRIDAE, BOVIDAE (DIVERSI DA BOVINI, OVINI E CAPRINI), GIRAFFIDAE, MOSCHIDAE E TRAGULIDAE (MODELLO "RUM")

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'UE					
Parte I: descrizione della partita	I.1	Speditore/esportatore		I.2	Riferimento del certificato		I.2a	Riferimento IMSOC	
		Nome		I.3	Autorità centrale competente		CODICE QR		
		Indirizzo							
		Paese	Codice ISO del paese						
	I.4	Autorità locale competente							
		I.5	Destinatario/importatore		I.6	Operatore responsabile della partita			
	Nome		Nome		Nome				
	Indirizzo		Indirizzo		Indirizzo				
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese	Paese				
	Paese		Codice ISO del paese	Paese		Codice ISO del paese			
I.7	Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9	Paese di destinazione		Codice ISO del paese		
I.8	Regione di origine		Codice	I.10	Regione di destinazione		Codice		
I.11	Luogo di spedizione		N. di registrazione/di riconoscimento	I.12	Luogo di destinazione		N. di registrazione/di riconoscimento		
	Nome				Nome				
	Indirizzo				Indirizzo				
	Paese	Codice ISO del paese			Paese	Codice ISO del paese			
I.13	Luogo di carico		I.14 Data e ora della partenza						
I.15	Mezzo di trasporto			I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso					
	<input type="checkbox"/> Aeromobile		<input type="checkbox"/> Nave	I.17 Documenti di accompagnamento					
	<input type="checkbox"/> Treno		<input type="checkbox"/> Veicolo stradale						
	Identificazione			Tipo	Codice				
			Paese	Codice ISO del paese					
			Riferimento del documento commerciale						
I.18	Temperatura di trasporto		<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19		Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del sigillo					
I.20		Certificato come o per							
		<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena		<input type="checkbox"/> Esposizione		<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	
I.21	<input type="checkbox"/> Per il transito		I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno						
	Paese terzo	Codice ISO del paese							
			I.23						

I.24	I.25 Quantità totale				I.26		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato RUM

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:	
	II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di: <ul style="list-style-type: none"> - stilbeni o tireostatici, - estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); 	
	II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.	
	II.2. Attestato di sanità animale	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:	
	II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ____ - ____ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ungulati delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae ed elencata nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	II.2.2. sono rimasti in modo continuativo: <ul style="list-style-type: none"> i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ungulato delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae; 	
	II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;	
	II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;	

PAESE

Modello di certificato RUM

	<p>II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;</p> <p>II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.9. non sono stati vaccinati contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, e ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; <p>II.2.10. provengono da una zona:</p> <p>II.2.10.1. in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: <ul style="list-style-type: none"> (1) [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] (1)(4) oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]
--	---

PAESE

Modello di certificato RUM

	<p>ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afte epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afte epizootica;</p>
II.2.10.2.	<p>in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, [infezione da virus della febbre della Rift Valley]⁽¹⁾⁽⁵⁾, [infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)]⁽¹⁾⁽⁶⁾ [e pleuropolmonite contagiosa caprina]⁽¹⁾⁽⁷⁾ negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e durante tale periodo:</p> <p>i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e</p> <p>ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;</p>
⁽¹⁾⁽⁸⁾ [II.2.10.3.	<p>che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]</p>
⁽¹⁾ oppure [II.2.10.3.	<p>che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);</p>
⁽¹⁾⁽⁹⁾	<p>[almeno dai 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]</p>
⁽¹⁾⁽⁹⁾ oppure	<p>[almeno dai 28 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;]</p>
⁽¹⁾⁽⁹⁾ oppure	<p>[almeno dai 14 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;]</p>
⁽¹⁾ oppure	<p>[II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:</p>
⁽¹⁾	<p>[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]</p>
⁽¹⁾ oppure	<p>[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]</p>
⁽¹⁾ oppure	<p>[II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:</p>

PAESE

Modello di certificato RUM

	<p>⁽¹⁾ [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.11. provengono da uno stabilimento:</p> <p>II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento; <p>II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.2.11.3. che, alla data della loro spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - afta epizootica, - infezione da virus della peste bovina, - [infezione da virus della febbre della Rift Valley,]⁽¹⁾⁽⁵⁾ - [infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),]⁽¹⁾⁽⁶⁾ - [pleuropolmonite contagiosa caprina,]⁽¹⁾⁽⁷⁾
--	--

PAESE

Modello di certificato RUM

	<p>(1) [II.2.11.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>(1)(10) oppure [II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]</p> <p>II.2.11.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.2.11.7. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>(10)(1) [II.2.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>II.2.11.9. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.2.11.10. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto nell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato RUM

Parte I	
Casella I.27:	“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.
(4)	Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(5)	Non applicabile agli ungulati della famiglia Tragulidae.
(6)	Applicabile solo agli ungulati della specie <i>Syncerus caffer</i> .
(7)	Applicabile solo agli ungulati della specie <i>Gazella</i> spp.
(8)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BTv” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(9)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SF-BTv” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(10)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SF-EHD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(11)	Applicabile solo agli ungulati della famiglia Bovidae.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE TAPIRIDAE, RHINOCEROTIDAE ED ELEPHANTIDAE (MODELLO "RHINO")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
		I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza	
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20 Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali				
I.21 <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23			

I.24	I.25 Quantità totale				I.26		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato RHINO

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ____ - ____⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.1.2. sono rimasti in modo continuativo:</p> <p>i) nella zona di cui al punto II.1.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e</p> <p>ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale;</p> <p>II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;</p> <p>II.1.6. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <p>i) gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;</p> <p>II.1.7. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.8. non sono stati vaccinati contro [l'afte epizootica e]⁽¹⁾⁽⁴⁾ l'infezione da virus della febbre della Rift Valley;</p>	

PAESE

Modello di certificato RHINO

	<p>II.1.9. provengono da una zona:</p> <p>[II.1.9.1. in cui:</p> <p style="margin-left: 20px;">i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: ⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] ⁽¹⁾⁽⁵⁾ oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p style="margin-left: 20px;">ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;] ⁽¹⁾⁽⁴⁾</p> <p>II.1.9.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e durante tale periodo:</p> <p style="margin-left: 20px;">i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e</p> <p style="margin-left: 20px;">ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;</p> <p>II.1.10. provengono da uno stabilimento:</p> <p>II.1.10.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <p style="margin-left: 20px;">i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;</p> <p style="margin-left: 20px;">ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;</p> <p style="margin-left: 20px;">iii) la mortalità nello stabilimento;</p> <p>II.1.10.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.1.10.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato RHINO

- II.1.10.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: [afta epizootica e]⁽¹⁾⁽⁴⁾ infezione da virus della febbre della Rift Valley;
- II.1.10.5. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

PAESE

Modello di certificato RHINO

	<p>(4) Applicabile solo agli ungulati della famiglia Elephantidae.</p> <p>(5) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 11

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA
HIPPOPOTAMIDAE (MODELLO "HIPPO")**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato		I.2a Riferimento IMSOC		
		I.3 Autorità centrale competente		CODICE QR		
		I.4 Autorità locale competente				
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
		I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione	Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
			N. di registrazione/di riconoscimento			
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza				
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17 Documenti di accompagnamento		
		Tipo	Codice			
		Paese	Codice ISO del paese			
		Riferimento del documento commerciale				
I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20 Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali					
I.21 <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno					
	I.23					

I.24			I.25		I.26		
I.27			Quantità totale				
Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato HIPPO

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ____ - ____⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae ed elencata nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.1.2. sono rimasti in modo continuativo:</p> <p>i) nella zona di cui al punto II.1.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e</p> <p>ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale della famiglia Hippopotamidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli animali della famiglia Hippopotamidae;</p> <p>II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;</p> <p>II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <p>i) gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;</p>	

PAESE

Modello di certificato HIPPO

	<p>II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della Rift Valley, l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) e l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>;</p> <p>II.1.10. provengono da una zona:</p> <p>II.1.10.1. in cui:</p> <p>i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: ⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;</p> <p>II.1.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di infezione da virus della febbre della Rift Valley negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e durante tale periodo:</p> <p>i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;</p> <p>II.1.11. provengono da uno stabilimento:</p> <p>II.1.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <p>i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento; ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento; iii) la mortalità nello stabilimento;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato HIPPO

	<p>II.1.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.1.11.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.1.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina e infezione da virus della febbre della Rift Valley;</p> <p>II.1.11.5. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.1.11.6. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.1.11.7. in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.1.11.8. in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato HIPPO

<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.</p> <p>(4) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro: Firma</p>	

CAPITOLO 12

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CAMELIDI E CERVIDI (MODELLO "CAM-CER")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC		
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4 Autorità locale competente			
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione		
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza			
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20 Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Esposizione <input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali					
I.21 <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		I.23		

I.24	I.25 Quantità totale				I.26		
I.27 Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato CAM-CER

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:	
	II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:	
	— stilbeni o tireostatici,	
	— estrogeni, androgeni, gestageni o β -agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);	
	II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.	
	II.2. Attestato di sanità animale	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:	
	II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi ed elencata nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	II.2.2. sono rimasti in modo continuativo:	
	i) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e	
	ii) nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale;	
	II.2.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno negli ultimi 6 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;	
	II.2.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;	
	II.2.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;	
	II.2.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;	

PAESE

Modello di certificato CAM-CER

	<p>II.2.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.2.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.9. non sono stati vaccinati contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>; ii) l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la loro spedizione nell'Unione; <p>II.2.10. provengono da una zona:</p> <p>II.2.10.1. in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati segnalati casi di afta epizootica: <ul style="list-style-type: none"> ⁽¹⁾ [almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);] ii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica; <p>II.2.10.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, di infezione da virus della febbre della Rift Valley né di infezione da peste dei piccoli ruminanti negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e durante tale periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e ii) non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;
--	---

PAESE

Modello di certificato CAM-CER

	⁽¹⁾⁽⁵⁾ [II.2.10.3. che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]	
	⁽¹⁾ oppure [II.2.10.3. che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):	
	⁽¹⁾⁽⁶⁾ [almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]	
	⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;]]	
	⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nella zona stagionalmente indenne;]]	
	⁽¹⁾ oppure [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e:	
	⁽¹⁾ [sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]]	
	⁽¹⁾ oppure [sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]	
	⁽¹⁾ oppure [II.2.10.3. che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:	
	⁽¹⁾ [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]	
	⁽¹⁾ oppure [la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]	

PAESE

Modello di certificato CAM-CER

	<p>II.2.11. provengono da uno stabilimento:</p> <p>II.2.11.1. registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:</p> <p>i) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;</p> <p>ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;</p> <p>iii) la mortalità nello stabilimento;</p> <p>II.2.11.2. che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>II.2.11.3. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.2.11.4. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da peste dei piccoli ruminanti;</p> <p>(1) [II.2.11.5. all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>(1)(7) oppure [II.2.11.5. situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]</p> <p>II.2.11.6. sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) in animali della stessa specie di quelli di cui alla parte I conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 2, punti 1 e 2, o parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato CAM-CER

	<p>i) nello stabilimento sono stati introdotti solo animali provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;</p> <p>⁽¹⁾ [ii] non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali della stessa specie detenuti nello stabilimento;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [ii] sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali della stessa specie di quelli di cui alla parte I detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 2, punto 3, o parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p>
II.2.11.7.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> in animali della stessa specie di quelli di cui alla parte I negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e gli animali di cui alla parte I sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;
II.2.11.8.	in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
II.2.11.9.	in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;
II.2.11.10.	in cui non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto nell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.

PAESE

Modello di certificato CAM-CER

	<p>⁽¹⁾⁽⁸⁾ [II.2.11.11. in cui, qualora negli ultimi tre anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione sia stata segnalata un'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva), dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente fino:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) alla data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti; e ii) alla data in cui gli animali rimanenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 3.5.11, punto 3.1, del manuale della WOAH per animali terrestri (versione 2015) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.] <p>⁽¹⁾⁽⁹⁾ [II.2.12. sono originari di uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei camelidi negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato CAM-CER

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.
(4)	Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(5)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(7)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SF-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(8)	Applicabile solo agli ungulati della famiglia Camelidae.
(9)	Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei bovini o un programma di eradicazione approvato.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI EQUINI (MODELLO "EQUI-X")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato		I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente		CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente			
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
			N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza			
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso			
I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese					
I.18 Temperatura di trasporto					
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Equino registrato <input type="checkbox"/> Cavallo registrato					
I.21 <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
	I.23				

I.24		I.25 Quantità totale			I.26	
I.27 Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. l'equino di cui alla parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> II.1.1. non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini, e: <ul style="list-style-type: none"> ⁽¹⁾ [è un equino registrato come definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;] ⁽¹⁾ oppure [è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;] ⁽¹⁾ oppure [è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;] II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)⁽²⁾, data rientrante nelle ultime 24 ore precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione dallo stabilimento registrato o, nel caso di un equino registrato, rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;" II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.5 e, se del caso, al punto II.6 del presente certificato sanitario/ufficiale; II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario/ufficiale. <p>II.2. <i>Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> II.2.1. L'equino di cui alla parte I è spedito da (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono contrassegnati dal codice:⁽³⁾ e rientrano nel gruppo sanitario⁽³⁾; II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione; 		

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p>II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(¹) [non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>(¹) oppure [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) riconosciuto dall'Unione⁽²⁾, e:</p> <p>(¹) [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>(¹) oppure [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(¹) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva)⁽⁴⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]</p> <p>(¹) oppure [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(¹) [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>(¹) oppure [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione⁽²⁾, e:</p> <p>(¹) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4⁽⁴⁾, effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i>[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>⁽¹⁾ [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione⁽²⁾, e:</p> <p>⁽¹⁾ [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5⁽⁴⁾, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p style="text-align: center;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.6. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:</p> <p>⁽¹⁾ [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA⁽⁴⁾ per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.7. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:</p> <p>II.2.7.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.2.7.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.2.8. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.7.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.7.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

II.3. <i>Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione</i>	
(1)	[II.3.1. Negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, l'equino di cui alla parte I ha soggiornato in modo continuativo nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona o è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;]
(1) oppure	[II.3.1. Negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, il cavallo registrato di cui alla parte I:
(1)	[ha soggiornato in modo continuativo nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona;]
(1) oppure	[è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona in una o più occasioni:
(1)	[da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;]]
(1) e/o	[da un paese terzo o territorio o da una loro zona autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, e da cui è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso di cavalli registrati da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona direttamente nell'Unione, e che:
(1)	[rientrano nello stesso gruppo sanitario ⁽³⁾ del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona;]]]
(1) e/o	[rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]]
(1) e/o	[sono Emirati arabi uniti, Bahrein, Cina ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ , Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Macao o Singapore;]]]
(1)	[II.3.2. l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D o G, e:
(1)	[negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dall'ingresso da uno Stato membro dell'Unione o dalla Norvegia,
(1)	[è stato tenuto separato dagli altri equini, salvo nel caso di un redo, in uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A.]]]

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [è stato tenuto in isolamento pre-esportazione dagli altri equini, salvo nel caso di un redo, in uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, C, D o G.]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [è un cavallo registrato che è stato detenuto in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dall'ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G.]]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ <i>oppure</i> [II.3.2. l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e:</p> <p>⁽¹⁾ [negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, o dalla data di ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, è stato tenuto:</p> <p>⁽¹⁾ [in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [in uno stabilimento sotto controllo veterinario ufficiale e il paese o territorio di spedizione o la loro zona sono riconosciuti dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come ufficialmente indenni da peste equina.]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [è un cavallo registrato che negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dalla data di ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, è stato detenuto in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale e il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o la loro zona sono riconosciuti dalla WOAHA come ufficialmente indenni da peste equina.]]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ <i>oppure</i> [II.3.2. il cavallo registrato di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F, e:</p> <p>⁽¹⁾ [negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione è stato tenuto in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [negli ultimi 14 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione è stato tenuto in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori, all'interno del quale il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l'assenza di insetti vettori.]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

<p>II.4. <i>Attestato di vaccinazione e prove sanitarie</i></p>	
(1)	[II.4.1. L'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]
(1) <i>oppure</i>	[II.4.1. L'equino di cui alla parte I è stato vaccinato contro la peste equina più di 12 mesi prima della data della sua spedizione nell'Unione;]
(1) (7) <i>oppure</i>	[II.4.1. Il cavallo registrato di cui alla parte I è stato vaccinato contro la peste equina non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F, e tale vaccinazione è consistita in un primo ciclo vaccinale completo contro la peste equina o in una rivaccinazione effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente, mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina, e l'ultima vaccinazione è stata effettuata il (indicare la data);]
	II.4.2. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e:
(1)	[proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]
(1) <i>oppure</i>	[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e:
(1)	[l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana ⁽⁴⁾ ; e l'equino di cui alla parte I:
(1)	[è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾ effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e - a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾ effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e - a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinfestazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]
⁽¹⁾ ⁽⁷⁾	[II.4.3. l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne da anemia infettiva equina, dove ha soggiornato in modo continuativo sin dalla nascita e non è venuto a contatto con equini introdotti in Islanda da altri paesi terzi o territori;]
⁽¹⁾ <i>oppure</i>	[II.4.3. l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina ⁽⁴⁾ effettuato su un campione di sangue prelevato il (indicare la data),
⁽¹⁾	[negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]]
⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ <i>oppure</i>	[negli ultimi 90 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A;]]

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p>⁽¹⁾ [II.4.4. l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, dalla Cina o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva)⁽⁴⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il (<i>indicare la data</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.4.5. l'equino di cui alla parte I è un maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F, dalla Cina o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina⁽⁴⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il (<i>indicare la data</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e l'equino di cui alla parte I non è stato impiegato per la riproduzione nei 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.4.6. l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E, da Bolivia, Brasile, Malaysia (Penisola), Uruguay o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT)⁽⁴⁾ con una diluizione del siero di 1:4, effettuato su un campione di sangue prelevato il (<i>indicare la data</i>) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [II.4.7. l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e:</p> <p>⁽³⁾ [è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina⁽⁸⁾, effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione,</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p>(3) [con esito negativo in ciascun caso.]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [con esito positivo per il primo campione e:</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) [il secondo campione è stato quindi sottoposto, con esito negativo, a RT-PCR in tempo reale⁽⁸⁾.]]]]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto nell'ultima edizione del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %.]]]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [è stato sottoposto, con esito negativo, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina⁽⁸⁾, effettuato su un campione di sangue prelevato il (<i>indicare la data</i>), negli ultimi 21 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e il paese terzo o territorio di spedizione è riconosciuto dalla WOAH come ufficialmente indenne da peste equina.]]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [è un cavallo registrato non vaccinato contro la peste equina e spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona riconosciuti dalla WOAH come ufficialmente indenni da peste equina.]]</p> <p>(1) (7) [II.4.8. l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F e:</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) [è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina⁽⁸⁾, effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il (<i>indicare la data</i>) e il (<i>indicare la data</i>), il primo dei quali prelevato non meno di sette giorni dalla data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori, il secondo prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione,</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) [con esito negativo in ciascun caso.]]</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) <i>oppure</i> [con esito positivo per il primo campione e:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) [il secondo campione è stato quindi sottoposto, con esito negativo, a RT-PCR in tempo reale⁽⁸⁾.]]]]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) <i>oppure</i> [i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto nell'ultima edizione del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100 %.]]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco e a RT-PCR in tempo reale per la peste equina⁽⁸⁾ effettuati, con esito negativo in ciascun caso, su un campione di sangue prelevato il (<i>indicare la data</i>), non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione.]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [è stato sottoposto a RT-PCR in tempo reale per la peste equina⁽⁸⁾ effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il (<i>indicare la data</i>), non meno di 14 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori e non più di 72 ore prima della sua spedizione nell'Unione.]]</p> <p>II.5. Attestato sulle condizioni di trasporto</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [II.5.1. L'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione, senza che l'animale sia sottoposto a operazioni di raccolta e senza che venga a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ <i>oppure</i> [II.5.1. L'animale è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dallo stabilimento protetto dai vettori senza venire a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>⁽¹⁾ [all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un porto marittimo del paese o territorio in questione o della loro zona in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di un paese terzo o territorio o di una loro zona non autorizzati per l'ingresso di equini nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione;]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

	<p>II.5.2. sono stati presi e verificati provvedimenti per prevenire qualsiasi contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale nel periodo che va dalla data di certificazione alla data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.5.3. i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto in cui verrà caricato l'animale sono stati puliti e disinfettati, prima del carico dell'animale per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, lettiera o foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.</p> <p>^{(1) (9)} [II.6. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali] Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'equino di cui alla parte I:</p> <p>II.6.1. nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione non ha ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sostanze vietate elencate nell'allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.6.2. rispetta le garanzie relative agli equini previste dal piano di controllo presentato e approvato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ed è stato spedito da un paese terzo o territorio elencato per gli equini nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

Parte I	
Casella I.6:	fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.
Casella I.8:	indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.
Casella I.27:	“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell'animale secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Se l'animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il certificato sanitario/ufficiale deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(4)	Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(5)	La zona del paese terzo o territorio autorizzata per l'ingresso nell'Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

<p>(6) Autorizzata solo se il paese terzo o territorio di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.</p> <p>(7) Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>(8) Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx</p> <p>(9) Sopprimendo questo punto l'equino, se destinato alla libera pratica conformemente ai regimi doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), sarà escluso dalla macellazione per il consumo umano nel documento di identificazione rilasciato conformemente alle norme dell'Unione in materia di sanità animale.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Timbro</p>	<p>Qualifica e titolo</p> <p>Firma</p>

Dichiarazione dell'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita dell'equino					
Identificazione dell'animale ⁽¹⁾					
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	di	Numero di identificazione	Età	Sesso
.....
<p>Il sottoscritto, operatore dell'equino sopra descritto, dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'equino: <ul style="list-style-type: none"> (2) [è rimasto in (indicare il nome del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona) almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, o dalla nascita, o dall'ingresso da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;] (2) oppure [è stato introdotto in (indicare il nome del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona) durante il periodo di permanenza richiesto almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione: <ul style="list-style-type: none"> a) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona) b) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona) c) il (indicare la data) dal/dalla (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona);] — negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione l'equino non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini, — sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento prima della spedizione nell'Unione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona, — sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili conformemente al punto II.5 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona, — sono a conoscenza delle prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione veterinaria per i movimenti di equini da uno Stato membro dell'Unione europea a un altro di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, — è previsto che l'equino lasci l'Unione europea il (indicare la data) presso il posto frontaliere di (indicare il nome e il luogo del posto frontaliere di uscita) o sarà soggetto alle norme in materia di identificazione e registrazione applicabili conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione. 					

Nome e indirizzo dell'operatore:

Data:(gg/mm/aaaa)

.....
(Firma)

(1) "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell'animale secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).

"Sesso": (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 14

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI EQUINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "EQUI-Y")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC		
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4 Autorità locale competente			
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
			N. di registrazione/di riconoscimento	Codice ISO del paese	
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza			
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17 Documenti di accompagnamento	
Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese			
I.18 Temperatura di trasporto					
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20 Certificato come o per <input type="checkbox"/> Macellazione					
I.21	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
	I.23				

I.24	I.25 Quantità totale		I.26		
I.27 Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità
Macello					

PAESE

EQUI-Y

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>II. Attestato di sanità animale</p>		
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. gli equini⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I:</p>		
<p>II.1.1.</p>	<p>sono destinati alla macellazione per il consumo umano e non sono destinati alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;</p>	
<p>II.1.2.</p>	<p>non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)⁽²⁾, data rientrante nelle ultime 24 ore precedenti la spedizione nell'Unione:</p>	
<p>⁽³⁾</p>	<p>[dallo stabilimento registrato di origine nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona;]</p>	
<p>⁽³⁾ <i>oppure</i></p>	<p>[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]</p>	
<p>II.1.3.</p>	<p>soddisfano le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.6 del presente certificato sanitario/ufficiale, anche in caso di spedizione da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta;</p>	
<p>II.1.4.</p>	<p>sono accompagnati da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile della partita di animali, che è acclusa al presente certificato sanitario/ufficiale.</p>	
<p>II.2. <i>Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione</i></p>		
<p>II.2.1.</p>	<p>Gli equini di cui alla parte I sono spediti da (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono contrassegnati dal codice:⁽⁴⁾ e rientrano nel gruppo sanitario⁽⁴⁾.</p>	
<p>II.2.2.</p>	<p>Gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;</p>	

PAESE

EQUI-Y

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

<p>II.2.3. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(3) [non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) riconosciuto dall'Unione⁽²⁾, e:</p> <p>(3) [nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva)⁽⁵⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.4. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(3) [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione⁽²⁾, e:</p>	
--	--

PAESE	EQUI-Y
	<p style="text-align: right;">Ingresso – Equini destinati alla macellazione</p> <p>(3) [nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4⁽⁵⁾, effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.5. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(3) [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione⁽²⁾, e:</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) [nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) <i>oppure</i> [nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p>

PAESE	EQUI-Y
	<p style="text-align: right;">Ingresso – Equini destinati alla macellazione</p> <p>⁽³⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5⁽⁵⁾, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento e dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]</p> <p>II.2.6. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽³⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA⁽⁵⁾ per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.7. gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine in cui:</p> <p>II.2.7.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;</p>

PAESE	EQUI-Y
Ingresso – Equini destinati alla macellazione	
Parte II: certificazione	<p>II.2.7.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;</p> <p>II.2.8. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore responsabile della partita, gli equini di cui alla parte I non sono stati a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.7.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.7.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la spedizione della partita nell'Unione.</p> <p>II.3. <i>Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione</i></p> <p>II.3.1. Gli equini di cui alla parte I hanno soggiornato nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona negli ultimi 90 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;</p> <p>⁽³⁾ [II.3.2. gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D o G e negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dallo stabilimento di origine sono stati tenuti in isolamento pre-espportazione;]</p> <p>^{(3) (6)} <i>oppure</i> [II.3.2. gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione dallo stabilimento di origine sono stati tenuti:</p> <p>⁽³⁾ [in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori,]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [in uno stabilimento di origine sotto controllo veterinario ufficiale e il paese terzo o territorio di spedizione o la loro zona sono riconosciuti dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come ufficialmente indenni da peste equina.]]</p> <p>⁽³⁾ [II.3.3. immediatamente prima della spedizione dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona gli equini della partita di cui alla parte I sono stati detenuti nello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di cui al punto II.1.2 per non più di sei giorni dopo la data di spedizione dai rispettivi stabilimenti di origine. Nello stabilimento riconosciuto, che soddisfa le prescrizioni per gli stabilimenti di cui al punto II.2, gli animali sono stati tenuti in condizioni atte a proteggere efficacemente il loro stato sanitario e non sono venuti a contatto con equini che non soddisfano le prescrizioni di cui ai punti II.2, II.3.1, II.3.2 e II.4 del presente certificato sanitario/ufficiale.]</p>

PAESE	EQUI-Y
	Ingresso – Equini destinati alla macellazione
II.4.	<i>Attestato di vaccinazione e prove sanitarie</i>
II.4.1.	Gli equini di cui alla parte I non sono stati vaccinati contro la peste equina nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;
II.4.2.	gli equini di cui alla parte I non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;
(3)	[II.4.3. gli equini di cui alla parte I sono spediti dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne da anemia infettiva equina, dove hanno soggiornato in modo continuativo sin dalla nascita e non sono venuti a contatto con equini introdotti in Islanda da altri paesi terzi o territori;]
(3)	<i>oppure</i> [II.4.3. gli equini di cui alla parte I sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina ⁽⁵⁾ effettuato su un campione di sangue prelevato il (indicare la data), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]
(3)	[II.4.4. gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) ⁽⁵⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il (indicare la data) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

PAESE	EQUI-Y
	<p style="text-align: center;">Ingresso – Equini destinati alla macellazione</p> <p>⁽³⁾ [II.4.5. gli equini di cui alla parte I sono maschi non castrati o femmine di età superiore ai 270 giorni spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, o da un paese terzo in cui sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina⁽⁵⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il (indicare la data) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ [II.4.6. gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E, da Bolivia, Brasile, Uruguay o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT)⁽⁵⁾ con una diluizione del siero di 1:4, effettuato su un campione di sangue prelevato il (indicare la data) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁶⁾ [II.4.7. gli equini di cui alla parte I sono spediti nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽³⁾ [sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina⁽⁷⁾, effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il (indicare la data) e il (indicare la data), il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione.]]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽³⁾ oppure [sono stati sottoposti, con esito negativo, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina⁽⁷⁾, effettuato su un campione di sangue prelevato il (indicare la data), negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e il paese terzo o territorio di spedizione è riconosciuto dalla WOAHP come ufficialmente indenne da peste equina.]]</p>

PAESE

EQUI-Y

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

<p>II.5. <i>Attestato sulle condizioni di trasporto</i></p> <p>II.5.1. Sono stati presi provvedimenti per trasportare la presente partita di animali direttamente nell'Unione, senza che gli animali siano sottoposti, dopo la data di certificazione, a ulteriori operazioni di raccolta al di fuori dell'Unione e senza che vengano a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale;</p> <p>II.5.2. sono stati presi e verificati provvedimenti per prevenire qualsiasi contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale nel periodo che va dalla data di certificazione alla data di spedizione nell'Unione;</p> <p>II.5.3. i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto in cui verranno caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione della partita nell'Unione e sono costruiti in modo che feci, urina, lettiera o foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.</p> <p>II.6. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli equini di cui alla parte I:</p> <p>II.6.1. nel paese terzo o territorio di spedizione della partita nell'Unione non hanno ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sostanze vietate elencate nell'allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.6.2. rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato e approvato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e sono stati spediti da un paese terzo o territorio elencato per gli equini nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione.</p>

PAESE

EQUI-Y

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di equini che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6: fornire le informazioni relative all'operatore responsabile della partita.

Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27: "Sistema di identificazione"; gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.

Parte II

(1) La partita può consistere di uno o più equini.

(2) Il certificato sanitario/ufficiale deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliere; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE	EQUI-Y
Ingresso – Equini destinati alla macellazione	
<p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>(6)</p> <p>(7)</p>	<p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop</p> <p>Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese terzo o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.</p> <p>Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>	

Dichiarazione dell'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita degli equini destinati alla macellazione						
Identificazione degli animali ⁽¹⁾						
Numero totale	Specie (nome scientifico)	(nome)	Sistema di identificazione	Numero/i di identificazione	di	Quantità
.....

Il sottoscritto, operatore responsabile della partita di equini destinati alla macellazione sopra descritta, dichiara che:

- gli animali sono rimasti nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona almeno nei 90 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione,
- negli ultimi 15 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione gli animali non sono stati a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,
- sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento prima della spedizione nell'Unione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona,
- sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili conformemente al punto II.5 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona,
- gli animali saranno spediti:
 - ⁽²⁾ [direttamente dallo stabilimento di origine al macello di destinazione senza venire a contatto con altri equini di stato sanitario diverso.]
 - ^{(2) oppure} [dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini al macello di destinazione senza venire a contatto con altri equini di stato sanitario diverso.]

Nome e indirizzo dell'operatore:

Data:(gg/mm/aaaa)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ "Sistema di identificazione": gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo degli animali.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 15

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI CAVALLI REGISTRATI DESTINATI A CORSE, COMPETIZIONI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI (MODELLO "EQUI-RE-ENTRY-30")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza		
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
	I.18 Temperatura di trasporto			
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per				
	<input type="checkbox"/> Cavallo registrato			
I.21	I.22			
	I.23 <input type="checkbox"/> Per la reintroduzione			

I.24	I.25 Quantità totale				I.26	
I.27 Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. l'equino di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;</p> <p>II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)⁽¹⁾, data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;</p> <p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario;</p> <p>II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.</p> <p>II.2. <i>Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione</i></p> <p>II.2.1. L'animale è spedito da (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice:⁽²⁾ e rientrano nel gruppo sanitario⁽²⁾;</p> <p>II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e:</p>		

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

	<p>⁽³⁾ [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽³⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva)⁽⁴⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]</p> <p>II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e:</p> <p>⁽³⁾ [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

	<p>(3) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4⁽⁴⁾, effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(3) [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e:</p> <p>(3) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5⁽⁴⁾, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

	<p style="text-align: right;">⁽³⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.6. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e:</p> <p>⁽³⁾ [proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e:</p> <p>⁽³⁾ [[l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾; e l'equino di cui alla parte I:</p> <p>⁽³⁾ [è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾ effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

	<p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e - a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾ effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e - a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]] <p>II.2.7. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽³⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA⁽⁴⁾ per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

	<p>⁽³⁾ oppure [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]</p> <p>II.2.8. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:</p> <p>II.2.8.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.2.8.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.2.9. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.</p> <p>II.3. <i>Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione</i></p> <p>II.3.1. L'animale di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il (indicare la data):</p> <p>⁽³⁾ [direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea (indicare il nome dello Stato membro);]</p> <p>⁽³⁾ oppure [dal paese terzo o territorio o dalla loro zona (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona) autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario;]</p> <p>II.3.2. l'animale di cui alla parte I ha lasciato l'Unione da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona⁽²⁾ di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse, le competizioni o le manifestazioni culturali.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6: fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.

Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27: "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).

"Sesso": M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

⁽¹⁾ Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

	(2)	Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
	(4)	Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse, competizioni e manifestazioni culturali

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	di	Numero di identificazione	Età
<i>Equus caballus</i>		
		

Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

- il cavallo registrato
 - ⁽²⁾ [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il (*indicare la data*), meno di 30 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]
 - ^{(2) oppure} [è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il (*indicare la data*) da (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona*);]
- negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,
- il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio,
- sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione o per la loro zona,

Nome e indirizzo dell'operatore:

Data:(gg/mm/aaaa)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).

"Sesso": (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI CAVALLI REGISTRATI DESTINATI A COMPETIZIONI DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI PER PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI EQUESTRI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DELLA FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE (FEI) (MODELLO "EQUI-RE-ENTRY-90-COMP")

(Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani (compresi Giochi panamericani, Giochi sudamericani, Giochi centroamericani e caraibici), il concorso di salto 5* in Messico, negli Stati Uniti e in Cina, il concorso di salto e dressage negli Emirati arabi uniti)

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza		
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18 Temperatura di trasporto				
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Cavallo registrato			
I.21	I.22			
	I.23 <input type="checkbox"/> Per la reintroduzione			

I.24	I.25 Quantità totale				I.26	
I.27 Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. l'equino di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;</p> <p>II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)⁽¹⁾, data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;</p> <p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario;</p> <p>II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.</p> <p>II.2. <i>Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione</i></p> <p>II.2.1. L'animale è spedito da (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice:⁽²⁾ e rientrano nel gruppo sanitario⁽²⁾;</p> <p>II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e:</p>		

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

	<p>⁽³⁾ [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽³⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva)⁽⁴⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e:</p> <p>⁽³⁾ [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

	<p>(3) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4⁽⁴⁾, effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(3) [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e:</p> <p>(3) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5⁽⁴⁾, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

	<p style="text-align: right;">⁽³⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.6. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e:</p> <p>⁽³⁾ [proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e:</p> <p>⁽³⁾ [[l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾; e l'equino di cui alla parte I:</p> <p>⁽³⁾ [è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾ effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

	<p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana⁽³⁾, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e - a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾ effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e - a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinfestazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]] <p>II.2.7. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽³⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA⁽⁴⁾ per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

	<p>⁽³⁾ oppure [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.8. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:</p> <p>II.2.8.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.2.8.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.2.9. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.</p> <p>II.3. <i>Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione</i></p> <p>II.3.1. L'animale di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il (<i>indicare la data</i>):</p> <p>⁽³⁾ [direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea (<i>indicare il nome dello Stato membro</i>);]</p> <p>⁽³⁾ oppure [da un paese terzo o territorio o dalla loro zona (<i>indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona</i>) autorizzati per l'ingresso nell'Unione di equini, a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario;]</p> <p>II.3.2. L'animale ha lasciato l'Unione europea:</p> <p>⁽³⁾ [da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona⁽¹⁾ di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato al concorso di salto (<i>Concours de Saut International 5*</i>):</p> <p>⁽³⁾ [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

	<p>⁽³⁾ <i>e/o</i> [negli Stati Uniti;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [a Shanghai, Cina;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [da meno di 60 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona⁽¹⁾ di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato:</p> <p>⁽³⁾ [ai Giochi asiatici a(<i>indicare il luogo</i>).]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [ai Giochi americani⁽⁵⁾ a(<i>indicare il luogo</i>).]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [da meno di 90 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona⁽¹⁾ di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato:</p> <p>⁽³⁾ [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a(<i>indicare il luogo</i>).]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [ai Giochi olimpici a(<i>indicare il luogo</i>).]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [ai Giochi paralimpici a(<i>indicare il luogo</i>).]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [ai Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali a(<i>indicare il luogo</i>).]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [al concorso di salto (<i>Concours de Saut International</i>) o di dressage (<i>Concours de Dressage International</i>) negli Emirati arabi uniti.]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6: fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.

Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27: "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).

"Sesso": M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

⁽¹⁾ Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliere; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

	(2)	Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
	(4)	Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
	(5)	Compresi i Giochi panamericani, i Giochi sudamericani e i Giochi centroamericani e caraibici.
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse, competizioni e manifestazioni culturali

Identificazione dell'animale ⁽¹⁾				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	di	Numero di identificazione	Età
<i>Equus caballus</i>	di
<p>Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:</p> <p>— il cavallo registrato</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il (<i>indicare la data</i>), meno di 90 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) oppure [è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il (<i>indicare la data</i>) da (<i>indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona</i>);]</p> <p>— il cavallo registrato è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) [ai Giochi asiatici a (<i>indicare il luogo</i>),]</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) oppure [ai Giochi americani a (<i>indicare il luogo</i>),]</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) oppure [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a (<i>indicare il luogo</i>),]</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) oppure [ai Giochi olimpici a (<i>indicare il luogo</i>),]</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) oppure [ai Giochi paralimpici a (<i>indicare il luogo</i>),]</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) oppure [ai Giochi equestri mondiali a (<i>indicare il luogo</i>),]</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) oppure [al concorso di salto (<i>Concours de Saut International 5*</i>):</p> <p style="margin-left: 40px;">(2) [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico,]]</p> <p style="margin-left: 40px;">(2) e/o [negli Stati Uniti,]]</p> <p style="margin-left: 40px;">(2) oppure [a Shanghai, Cina,]]</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) oppure [al concorso di salto (<i>Concours de Saut International</i>) o di dressage (<i>Concours de Dressage International</i>) negli Emirati arabi uniti,]</p> <p>— negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,</p> <p>— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio,</p> <p>— sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona.</p>				

Nome e indirizzo dell'operatore:

Data:(gg/mm/aaaa)

.....
(Firma)

(1) "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.

Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).

"Sesso": (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI CAVALLI REGISTRATI DESTINATI A CORSE DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI PER PARTECIPARE A PARTICOLARI CORSE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IN AUSTRALIA, IN BAHREIN, IN CANADA, A HONG KONG, IN GIAPPONE, IN QATAR, IN ARABIA SAUDITA, A SINGAPORE O NEGLI STATI UNITI (MODELLO "EQUI-RE-ENTRY-90-RACE")

(Competizioni internazionali, Dubai Racing World-Cup, Melbourne Cup, Bahrain Turf Series, Hong Kong International Races, Japan Cup e Saudi Cup)

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1	Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2 Riferimento del certificato
		Codice ISO del paese	I.3 Autorità centrale competente
			I.4 Autorità locale competente
	I.5	Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese
		Codice ISO del paese	Codice ISO del paese
	I.7	Paese di origine	I.9 Paese di destinazione
		Codice ISO del paese	Codice ISO del paese
	I.8	Regione di origine	I.10 Regione di destinazione
		Codice	Codice
	I.11	Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese
	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
I.13	Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza	
I.15	Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	
		Codice Codice ISO del paese	
I.18	Temperatura di trasporto		
I.19	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo	
I.20	Certificato come o per <input type="checkbox"/> Cavallo registrato		
I.21		I.22	
		I.23 <input type="checkbox"/> Per la reintroduzione	

I.24	I.25 Quantità totale				I.26	
I.27 Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. l'equino di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;</p> <p>II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)⁽¹⁾, data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione nell'Unione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;</p> <p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario;</p> <p>II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.</p> <p>II.2. <i>Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione</i></p> <p>II.2.1. L'animale è spedito da (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice:⁽²⁾ e rientrano nel gruppo sanitario⁽²⁾.</p> <p>II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [negli ultimi 36 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e;</p>	

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

	<p>(3) [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva)⁽⁴⁾ con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(3) [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e:</p> <p>(3) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

	<p>(3) [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4⁽⁴⁾, effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui:</p> <p>(3) [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione⁽¹⁾, e:</p> <p>(3) [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>(3) [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5⁽⁴⁾, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

	<p style="text-align: right;">⁽³⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.6. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e:</p> <p>⁽³⁾ [proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e:</p> <p>⁽³⁾ [l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾; e l'equino di cui alla parte I:</p> <p>⁽³⁾ [è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾ effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

	<p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾, senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e - a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana⁽⁴⁾ effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e - a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinfestazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]] <p>II.2.7. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽³⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA⁽⁴⁾ per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

	<p>⁽³⁾ oppure [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]</p> <p>II.2.8. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:</p> <p>II.2.8.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.2.8.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;</p> <p>II.2.9. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.</p> <p>II.3. <i>Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione</i></p> <p>II.3.1. L'animale di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o nella loro zona il (indicare la data):</p> <p>⁽³⁾ [direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea (indicare il nome dello Stato membro) per partecipare:</p> <p>⁽³⁾ [alla Dubai Racing World-Cup;]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [alla Melbourne Cup;]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [alla Bahrain Turf Series;]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [alle Hong Kong International Races;]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [alla Japan Cup;]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [alla Saudi Cup;]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [a competizioni internazionali in Emirati arabi uniti⁽³⁾, Australia⁽³⁾, Bahrein⁽³⁾, Canada⁽³⁾, Hong Kong⁽³⁾, Giappone⁽³⁾, Qatar⁽³⁾, Singapore⁽³⁾, Stati Uniti⁽³⁾;]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [da Emirati arabi uniti⁽³⁾, Australia⁽³⁾, Bahrein⁽³⁾, Canada⁽³⁾, Hong Kong⁽³⁾, Giappone⁽³⁾, Qatar⁽³⁾, Singapore⁽³⁾ o Stati Uniti⁽³⁾ per partecipare a competizioni internazionali nel paese terzo o territorio di spedizione, o dall'Australia⁽³⁾ per partecipare alla Melbourne Cup;]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

<p>II.3.2. per quanto accertabile e in base alla dichiarazione dell'operatore responsabile del cavallo che accompagna il presente certificato sanitario, l'animale:</p> <ul style="list-style-type: none">— non è stato continuativamente fuori dall'Unione europea per più di 90 giorni, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato sanitario,— non è stato al di fuori del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o, in caso di competizioni internazionali o della Melbourne Cup, al di fuori di Emirati arabi uniti, Australia, Bahrein, Canada, Hong Kong, Giappone, Qatar, Singapore o Stati Uniti;— ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse; <p>II.3.3. l'animale è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea in condizioni di sanità animale rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario.</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.6: fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.</p> <p>Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.</p>
--

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

<p>Casella I.27:</p>	<p>“Sistema di identificazione”: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all’allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all’articolo 62 del medesimo regolamento (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell’animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l’animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell’autorità competente che ha convalidato il passaporto.</p> <p>“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).</p> <p>“Sesso”: M = maschio, F = femmina, C = castrato.</p>
	<p>Parte II</p> <p>(1) Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliere; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.</p> <p>L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(2) Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>

Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse				
Identificazione dell'animale ⁽¹⁾				
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	di	Numero di identificazione	Età
<i>Equus caballus</i>
<p>Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:</p> <p>— il cavallo registrato</p> <p>(2) [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il (<i>indicare la data</i>), meno di 90 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]</p> <p>(2) oppure [è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il (<i>indicare la data</i>) da (<i>indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona</i>);]</p> <p>— il cavallo registrato è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare</p> <p>(2) [alla Dubai Racing World-Cup,]</p> <p>(2) oppure [alla Bahrain Turf Series,]</p> <p>(2) oppure [alla Melbourne Cup,]</p> <p>(2) oppure [alle Hong Kong International Races,]</p> <p>(2) oppure [alla Japan Cup,]</p> <p>(2) oppure [alla Saudi Cup,]</p> <p>(2) oppure [a competizioni internazionali in Emirati arabi uniti⁽²⁾, Australia⁽²⁾, Bahrein⁽²⁾, Canada⁽²⁾, Hong Kong⁽²⁾, Giappone⁽²⁾, Qatar⁽²⁾, Singapore⁽²⁾, Stati Uniti⁽²⁾; o alla Melbourne Cup in Australia⁽²⁾,]</p> <p>— negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini,</p> <p>— il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio,</p> <p>— sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona.</p> <p>Nome e indirizzo dell'operatore:</p>				

Data:(gg/mm/aaaa)

.....
(Firma)

- (1) "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.
Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.
"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).
"Sesso": (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- (2) Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 18

(MODELLO "CONFINED-RUM")

Sezione I

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello di certificato sanitario "CONFINED-RUM" di cui alla sezione 2 del presente capitolo

Ordine	Famiglia	Generi/specie
Artiodactyla	Antilocapridae	<i>Antilocapra</i> ssp.
	Bovidae	<i>Addax</i> ssp., <i>Aepyceros</i> ssp., <i>Alcelaphus</i> ssp., <i>Ammodorcas</i> ssp., <i>Ammotragus</i> ssp., <i>Antidorcas</i> ssp., <i>Antilope</i> ssp., <i>Bison</i> ssp., <i>Bos</i> ssp. (compresi <i>Bibos</i> , <i>Novibos</i> , <i>Poephagus</i>), <i>Boselaphus</i> ssp., <i>Bubalus</i> ssp. (compreso <i>Anoa</i>), <i>Budorcas</i> ssp., <i>Capra</i> ssp., <i>Cephalophus</i> ssp., <i>Connochaetes</i> ssp., <i>Damaliscus</i> ssp. (compreso <i>Beatragus</i>), <i>Dorcatragus</i> ssp., <i>Gazella</i> ssp., <i>Hemitragus</i> ssp., <i>Hippotragus</i> ssp., <i>Kobus</i> ssp., <i>Litocranius</i> ssp., <i>Madoqua</i> ssp., <i>Naemorhedus</i> ssp. (compresi <i>Nemorhaedus</i> e <i>Capricornis</i>), <i>Neotragus</i> ssp., <i>Oreamnos</i> ssp., <i>Oreotragus</i> ssp., <i>Oryx</i> ssp., <i>Ourebia</i> ssp., <i>Ovibos</i> ssp., <i>Ovis</i> ssp., <i>Patholops</i> ssp., <i>Pelea</i> ssp., <i>Procapra</i> ssp., <i>Pseudois</i> ssp., <i>Pseudoryx</i> ssp., <i>Raphicerus</i> ssp., <i>Redunca</i> ssp., <i>Rupicapra</i> ssp., <i>Saiga</i> ssp., <i>Sigmoceros-Alcelaphus</i> ssp., <i>Sylvicapra</i> ssp., <i>Syncerus</i> ssp., <i>Taurotragus</i> ssp., <i>Tetracerus</i> ssp., <i>Tragelaphus</i> ssp. (compreso <i>Boocerus</i>).
	Camelidae	<i>Camelus</i> ssp., <i>Lama</i> ssp., <i>Vicugna</i> ssp.
	Cervidae	<i>Alces</i> ssp., <i>Axis-Hyelaphus</i> ssp., <i>Blastocerus</i> ssp., <i>Capreolus</i> ssp., <i>Cervus-Rucervus</i> ssp., <i>Dama</i> ssp., <i>Elaphurus</i> ssp., <i>Hippocamelus</i> ssp., <i>Hydropotes</i> ssp., <i>Mazama</i> ssp., <i>Megamuntiacus</i> ssp., <i>Muntiacus</i> ssp., <i>Odocoileus</i> ssp., <i>Ozotoceros</i> ssp., <i>Pudu</i> ssp., <i>Rangifer</i> ssp.
	Giraffidae	<i>Giraffa</i> ssp., <i>Okapia</i> ssp.
	Moschidae	<i>Moschus</i> ssp.
	Tragulidae	<i>Hyemoschus</i> ssp., <i>Tragululus-Moschiola</i> ssp.

Sezione 2

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 18, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello "CONFINED-RUM")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2 Riferimento del certificato		I.2a Riferimento IMSOC		
		I.3 Autorità centrale competente		CODICE QR		
		I.4 Autorità locale competente				
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	
	I.7 Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8 Regione di origine	Codice	I.10 Regione di destinazione		Codice	
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13 Luogo di carico		I.14 Data e ora della partenza			
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20 Certificato come o per <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato						
I.21		I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
		I.23				

I.24			I.25		I.26		
I.27			Quantità totale				
Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
					Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		

PAESE

Modello di certificato CONFINED-RUM

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ____ - ____⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae destinati a stabilimenti confinati, ed elencata nell'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.1.2. sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;</p> <p>II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;</p> <p>II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la loro spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>	

PAESE

Modello di certificato CONFINED-RUM

	<p>II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afte epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;</p> <p>(1) [II.1.10. sono stati vaccinati contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — (1) [il carbonchio ematico il (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: (nome dei vaccini impiegati);] — (1) [la rabbia il (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: (nome dei vaccini impiegati);] <p>II.1.11. provengono da uno stabilimento confinato:</p> <p>II.1.11.1. riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.1.11.2. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.1.11.3. in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — afte epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — [infezione da virus della febbre della Rift Valley,]⁽¹⁾⁽⁴⁾ — [infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),]⁽¹⁾⁽⁵⁾ — [infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti,]⁽¹⁾⁽⁶⁾ — [vaiolo degli ovini e dei caprini,]⁽¹⁾⁽⁷⁾ — [pleuropolmonite contagiosa caprina,]⁽¹⁾⁽⁸⁾ — [infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa,]⁽¹⁾⁽⁹⁾ — [infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva),]⁽¹⁾⁽¹⁰⁾ — infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, — infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i>, <i>M. tuberculosis</i>), — [rabbia,]⁽¹⁾⁽¹¹⁾ — infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
--	---

PAESE

Modello di certificato CONFINED-RUM

	<p>II.1.11.3. in cui, negli ultimi [30 giorni]⁽¹⁾⁽¹²⁾ [180 giorni]⁽¹⁾⁽¹³⁾ precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) e carbonchio ematico;</p> <p>II.1.11.4. intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — [infezione da <i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),]⁽¹⁾⁽⁵⁾ — [infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti,]⁽¹⁾⁽⁶⁾ — [vaiolo degli ovini e dei caprini,]⁽¹⁾⁽⁷⁾ — [pleuropolmonite contagiosa caprina,]⁽¹⁾⁽⁸⁾ — [infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa,]⁽¹⁾⁽⁹⁾ — [infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva),]⁽¹⁾⁽¹⁰⁾ — infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, — infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i>, <i>M. tuberculosis</i>), — [rabbia]⁽¹⁾⁽¹¹⁾; <p>II.1.11.5. intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — [infezione da virus della febbre della Rift Valley,]⁽¹⁾⁽⁴⁾ — infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), — infezione da virus della malattia emorragica epizootica; <p>⁽¹⁾ [II.1.12. provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure[II.1.12. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato CONFINED-RUM

(1) [II.1.13.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]
(1) <i>oppure</i> [II.1.13.	<p>gli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; ii) non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; iii) sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui al punto i) e il luogo di carico per la spedizione nell'Unione; iv) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAAH per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]
(1) [II.1.14.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]
(1) <i>oppure</i> [II.1.14.	sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1) <i>oppure</i> [II.1.14.	sono maschi castrati di qualsiasi età;]
(1) [II.1.15.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 24 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]
(1) <i>oppure</i> [II.1.15.	sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAAH per animali terrestri effettuata almeno 28 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]
(1) <i>oppure</i> [II.1.15.	sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAAH per animali terrestri effettuata almeno 14 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento confinato;]

PAESE

Modello di certificato CONFINED-RUM

	<p>(i) <i>oppure</i>[II.1.15.</p> <p>(ii) <i>oppure</i>[II.1.15.</p> <p>II.1.16.</p>	<p>provengono da una zona stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante la stagione indenne, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]</p> <p>provengono da una zona stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante la stagione indenne, a una prova PCR per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]</p> <p>sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti: Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati.....</p>
<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		
<p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>		

PAESE

Modello di certificato CONFINED-RUM

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Data di carico: l'ingresso di tali animali nell'Unione non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.1.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.
(4)	Non applicabile agli animali della famiglia Tragulidae.
(5)	Applicabile solo a bovini e <i>Syncerus caffer</i> .
(6)	Applicabile solo a ovini, caprini, camelidi e cervidi.
(7)	Applicabile solo a ovini e caprini.
(8)	Applicabile solo a caprini e <i>Gazella ssp.</i>
(9)	Applicabile solo ai bovini.
(10)	Applicabile solo a caprini e camelidi.
(11)	Applicabile solo agli animali della famiglia Bovidae, ai camelidi e ai cervidi.
(12)	Non applicabile ai camelidi.
(13)	Applicabile solo ai camelidi.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 19

(MODELLO "CONFINED-SUI")

Sezione 1

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello di certificato sanitario "CONFINED-SUI" di cui alla sezione 2 del presente capitolo

Ordine	Famiglia	Generi/specie
Artiodactyla	Suidae	<i>Babyrousa</i> ssp., <i>Hylochoerus</i> ssp., <i>Phacochoerus</i> ssp., <i>Potamochoerus</i> ssp., <i>Sus</i> ssp.
	Tayassuidae	<i>Catagonus</i> ssp., <i>Pecari-Tayassu</i> ssp.

Sezione 2

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello "CONFINED-SUI")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza		
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Trento <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
I.20 Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato			
I.21	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23			

I.24			I.25		I.26		
I.27			Quantità totale				
Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
					Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		

PAESE

Modello di certificato CONFINED-SUI

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:	
	<p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ____ - __⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae destinati a stabilimenti confinati ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.1.2. sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;</p> <p>II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;</p> <p>II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>	

PAESE

Modello di certificato CONFINED-SUI

	<p>II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;</p> <p>(1) [II.1.10. sono stati vaccinati contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — (1) [il carbonchio ematico il (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: (nome dei vaccini impiegati),] — (1) [la rabbia il (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: (nome dei vaccini impiegati);] <p>II.1.11. provengono da uno stabilimento confinato:</p> <p>II.1.11.1. riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.1.11.2. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.1.11.3. in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — peste suina classica, — [peste suina africana,]⁽¹⁾⁽⁴⁾ — infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, — rabbia; <p>II.1.11.3. in cui, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) né di carbonchio ematico;</p> <p>II.1.11.4. intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — peste suina classica,
--	---

PAESE

Modello di certificato CONFINED-SUI

	<p>— [peste suina africana,]⁽¹⁾⁽⁴⁾</p> <p>— rabbia;</p>
(1) [II.1.12.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]
(1) oppure[II.1.12.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1) [II.1.13.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di peste suina classica;]
(1) oppure[II.1.13.	sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina classica conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale della WOAH per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1)(4) [(1) [II.1.14.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di peste suina africana;]
(1) oppure[II.1.14.	sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina africana conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale della WOAH per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1) [II.1.15.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]
(1) oppure[II.1.15.	sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
(1) oppure[II.1.15.	sono maschi castrati di qualsiasi età;]
II.1.16.	sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della spedizione degli animali nell'Unione con i seguenti prodotti: Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati

PAESE

Modello di certificato CONFINED-SUI

<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali nell'Unione non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.1.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.</p> <p>(4) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 20
(MODELLO "CONFINED-TRE")

Sezione 1

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello di certificato sanitario "CONFINED-TRE" di cui alla sezione 2 del presente capitolo

Ordine	Famiglia	Generi/specie
Perissodactyla	Tapiridae	<i>Tapirus</i> ssp.
Perissodactyla	Rhinocerotidae	<i>Ceratotherium</i> ssp., <i>Dicerorhinus</i> ssp., <i>Diceros</i> ssp., <i>Rhinoceros</i> ssp.
Proboscidea	Elephantidae	<i>Elephas</i> ssp., <i>Loxodonta</i> ssp.

Sezione 2

Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello "CONFINED-TRE")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza		
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato			
I.21	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23			

I.24			I.25		I.26		
I.27			Quantità totale				
Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
					Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		

PAESE

Modello di certificato CONFINED-TRE

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:		
	II.1.1.	provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae destinati a stabilimenti confinati ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	II.1.2.	sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;	
	II.1.3.	non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;	
	II.1.4.	non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;	
	II.1.5.	sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;	
	II.1.6.	non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;	
	II.1.7.	sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che: <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; 	
	II.1.8.	sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;	

PAESE

Modello di certificato CONFINED-TRE

	<p>II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.10. sono stati vaccinati contro:</p> <p>— ⁽¹⁾ [il carbonchio ematico il (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini (nome dei vaccini impiegati),]</p> <p>— ⁽¹⁾ [la rabbia il (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini (nome dei vaccini impiegati);]</p> <p>II.1.11. provengono da uno stabilimento confinato:</p> <p>II.1.11.1. riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.1.11.2. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.1.11.3. in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie:</p> <p>— [afta epizootica,]⁽¹⁾⁽⁴⁾</p> <p>— infezione da virus della peste bovina,</p> <p>— infezione da virus della febbre della Rift Valley;</p> <p>II.1.11.4. in cui, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ [II.1.11.5. intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p> <p>II.1.11.6. intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ ⁽¹⁾ [II.1.12. provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.1.12. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOA (manuale della WOA per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato CONFINED-TRE

	<p>(1) [II.1.13.</p> <p>(1) <i>oppure</i>[II.1.13.</p> <p>II.1.14.</p>	<p>provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]</p> <p>gli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione; ii) non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione; iii) sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui al punto i) e il luogo di carico per la loro spedizione nell'Unione; iv) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAHP per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione; <p>sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti: Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati </p>
	Note	<p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>

PAESE

Modello di certificato CONFINED-TRE

Parte I	
Casella I.27:	“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall’indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Data di carico: l’ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell’Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.1.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.
(4)	Applicabile solo agli animali della famiglia Elephantidae.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA HIPPOPOTAMIDAE PROVENIENTI DA E DESTINATI A UNO STABILIMENTO CONFINATO (MODELLO "CONFINED-HIPPO")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1 Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2 Riferimento del certificato	I.2a Riferimento IMSOC	
		I.3 Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4 Autorità locale competente		
	I.5 Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6 Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7 Paese di origine Codice ISO del paese	I.9 Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8 Regione di origine Codice	I.10 Regione di destinazione Codice		
	I.11 Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12 Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13 Luogo di carico	I.14 Data e ora della partenza		
	I.15 Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16 Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17 Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18 Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19 Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20 Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato			
I.21	I.22 <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23			

I.24			I.25		I.26		
I.27			Quantità totale				
Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
					Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		

PAESE

Modello di certificato CONFINED-HIPPO

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ____ - ____⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae destinati a stabilimenti confinati ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.1.2. sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;</p> <p>II.1.3. non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;</p> <p>II.1.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.5. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;</p> <p>II.1.6. non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.1.7. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)⁽³⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <p>i) gli animali non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;</p> <p>II.1.8. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.9. non sono stati vaccinati contro l'afra epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;</p>	

PAESE

Modello di certificato CONFINED-HIPPO

	<p>⁽¹⁾ [II.1.10. sono stati vaccinati contro:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ⁽¹⁾ [il carbonchio ematico il (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: (nome dei vaccini impiegati);]] — ⁽¹⁾ [la rabbia il (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: (nome dei vaccini impiegati);]] <p>II.1.11. provengono da uno stabilimento confinato:</p> <p>II.1.11.1. riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.1.11.2. che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>II.1.11.3. in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — infezione da virus della febbre della Rift Valley; — infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, — infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>); <p>II.1.11.4. in cui, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) né di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p> <p>II.1.11.5. intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — afta epizootica, — infezione da virus della peste bovina, — infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, — infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>); <p>II.1.11.6. intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato CONFINED-HIPPO

	(1) [II.1.12.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]
	(1) oppure[II.1.12.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
	(1) [II.1.13.	provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]
	(1) oppure[II.1.13.	gli animali:
	i)	sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;
	ii)	non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;
	iii)	sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui al punto i) e il luogo di carico per la spedizione nell'Unione;
	iv)	sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;
	(1) [II.1.14.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]
	(1) oppure	[II.1.14. sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]
	(1) oppure	[II.1.14. sono maschi castrati di qualsiasi età;]
	[II.1.15.	sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti:
	 Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati
	

PAESE

Modello di certificato CONFINED-HIPPO

	<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.27: "Sistema di identificazione e numero di identificazione": specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione) e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692; o, per le zone contrassegnate dall'indicazione "ID" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Data di carico: l'ingresso di tali animali non è consentito qualora il carico per la spedizione nell'Unione sia stato effettuato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona, di cui al punto II.1.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>

CAPITOLO 22

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI POLLAME RIPRODUTTORE DIVERSO DAI RATTI E DI POLLAME DA REDDITO DIVERSO DAI RATTI (MODELLO "BPP")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
		I.5. Destinario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
			N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento	
				Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
		Quantitativo

PAESE

Modello di certificato BPP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC												
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore ⁽⁶⁾ diverso dai ratiti] ⁽³⁾ [al pollame da reddito ⁽⁷⁾ diverso dai ratiti] ⁽³⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Identificazione del gruppo</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Età dei volatili</th> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽²⁾</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Positivo</th> <th style="width: 15%;">Negativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nelle ultime tre settimane precedenti la data di ingresso nell'Unione:</p> <p>⁽³⁾ [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.2. se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la <i>Salmonella</i> Enteritidis né la <i>Salmonella</i> Typhimurium;]</p> <p>⁽⁵⁾ [II.1.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:</p> <p>⁽³⁾ [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]</p> <p>⁽³⁾ oppure [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il pollame riproduttore ⁽⁶⁾ diverso dai ratiti] ⁽³⁾ [il pollame da reddito ⁽⁷⁾ diverso dai ratiti] ⁽³⁾ della partita di cui alla parte I:</p>				Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽²⁾		Positivo	Negativo				
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽²⁾												
			Positivo	Negativo											

PAESE

Modello di certificato BPP

	<p>II.2.1. proviene dalla zona contrassegnata dal codice __ - __⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>II.2.2. proviene dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⁽³⁾ [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] ⁽²⁾⁽⁹⁾ oppure [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] ⁽³⁾ [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] ⁽⁷⁾⁽¹⁰⁾ oppure [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili: <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ii) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus⁽¹¹⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui al punto ii); iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui ai punti i) e ii);]
--	---

PAESE

Modello di certificato BPP

	<p>II.2.3. è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari:</p> <p>⁽³⁾⁽¹²⁾ [ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre mesi;]</p> <p>⁽³⁾⁽¹³⁾ oppure [alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a sei settimane;]</p> <p>e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;</p> <p>II.2.4. proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato; b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; f) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; g) in cui:
--	---

PAESE

Modello di certificato BPP

(3) [non è stata confermata l'infezione da *Salmonella Pullorum*, *S. Gallinarum* o *S. arizonae* negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [è stata confermata l'infezione da *Salmonella Pullorum*, *S. Gallinarum* o *S. arizonae* negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 44, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

h) in cui:

(3) [non è stata confermata la micoplasmosi aviare (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [è stata confermata la micoplasmosi aviare (*Mycoplasma gallisepticum* e *M. meleagridis*) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 44, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

II.2.5. proviene da un gruppo che:

a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(3) [b) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) *oppure* [b) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(14)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

c) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

PAESE

Modello di certificato BPP

	<p>(3) [<i>Salmonella Pullorum</i>, <i>Salmonella Gallinarum</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Gallus gallus</i>);]</p> <p>(3) oppure [<i>Salmonella arizonae</i> [sierogruppo O:18(k)], <i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i>, nonché <i>Mycoplasma meleagridis</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Meleagris gallopavo</i>);]</p> <p>(3) oppure [<i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i> (in caso di <i>Numida meleagris</i>, <i>Coturnix coturnix</i>, <i>Phasianus colchicus</i>, <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp.</i>);]</p> <p>d) è stato sottoposto a ispezione clinica ⁽¹⁵⁾ nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.6. è rimasto nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari:</p> <p>(3)(12) [alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>(3)(13) oppure [ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.7. non è stato a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari:</p> <p>(3)(12) [alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>(3)(13) oppure [ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.8. non è destinato ad essere abbattuto nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.9. è stato sottoposto a ispezione clinica ⁽¹⁵⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.10. è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>a) costruiti in modo che:</p> <p>i) i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;</p> <p>b) che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>c) che sono:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BPP

	<p>(3) [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita;]</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame riproduttore e il pollame da reddito;</p> <p>II.2.11. è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽¹⁶⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.10, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>⁽¹⁷⁾ [II.2.12. è destinato a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>a) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>b) è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:</p> <p>i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;</p> <p>iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;</p> <p>c) è risultato ⁽¹¹⁾ negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BPP

Parte I	
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.27:	<p>"Descrizione della partita":</p> <p>"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.05 o 01.06.39.</p> <p>"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.</p>
Parte II	
(1)	Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.
(2)	Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: <ul style="list-style-type: none"> — gruppi di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis; — gruppi di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium.
(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(4)	Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
(5)	Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(6)	"Pollame riproduttore": il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(7)	"Pollame da reddito": il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(8)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(9)	Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 della tabella.
(10)	Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.

PAESE

Modello di certificato BPP

	<p>(11) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>(12) Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti.</p> <p>(13) Applicabile al pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna.</p> <p>(14) Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.</p> <p>(15) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.</p> <p>(16) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.</p> <p>(17) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 23

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI RATITI RIPRODUTTORI E DI RATITI DA REDDITO (MODELLO "BPR")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23. <input type="checkbox"/> Per la reintroduzione		

I.24. Numero totale di colli			I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo	

PAESE

Modello di certificato BPR

II. Informazioni sanitarie		II.a Riferimento del certificato	II.b Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [i ratiti riproduttori ⁽¹⁾ ⁽²⁾ [i ratiti da reddito ⁽³⁾ ⁽²⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ ⁽⁴⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>II.1.2. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>⁽²⁾ [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁵⁾ oppure [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono stati posti sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; b) sono stati tenuti in completo isolamento durante il periodo di cui alla lettera a), lontano dal contatto diretto o indiretto con altri volatili, in strutture riconosciute dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine a tal fine; c) sono stati sottoposti a una prova ⁽⁶⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle: <ul style="list-style-type: none"> i) effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a); ii) che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; iii) con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili della partita prima della data in cui questi hanno lasciato le strutture di cui alla lettera b) per essere spediti nell'Unione; d) provengono da gruppi nei quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti il carico della partita per la spedizione nell'Unione;] 		

PAESE

Modello di certificato BPR

	<p>II.1.3. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:</p> <p>⁽²⁾ [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁷⁾ oppure [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽²⁾ [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁸⁾ oppure [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:</p> <p>i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,</p> <p>ii) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁶⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;</p> <p>iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui al punto ii);</p> <p>iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]</p> <p>II.1.4. sono rimasti nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se hanno un'età inferiore a tre mesi e, qualora siano stati introdotti nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BPR

	<p>II.1.5. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato; b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; f) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; <p>II.1.6. provengono da un gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità; ⁽²⁾ [b) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;] ⁽²⁾ oppure [b) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;
--	--

PAESE

Modello di certificato BPR

(9)

Identificazione e del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

c) è stato sottoposto a ispezione clinica ⁽¹⁰⁾ nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.7. sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.8. non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.9. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.10. sono stati sottoposti a ispezione clinica ⁽¹⁰⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.11. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a) costruiti in modo che:

i) i volatili non possano uscire o cadere;

ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

b) che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;

c) che sono:

PAESE

Modello di certificato BPR

	<p>(2) [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame riproduttore e il pollame da reddito;</p> <p>II.1.12. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽¹⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.11, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>¹²⁾II.1.13. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>b) sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:</p> <p>i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;</p> <p>iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;</p> <p>c) sono risultati ⁽⁶⁾ negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori o di ratiti da reddito, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BPR

Parte I	
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.27:	<p>"Descrizione della partita":</p> <p>"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.06.39.</p> <p>"Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante collari o un transponder iniettabile conformemente all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione, che deve includere il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alle norme ISO conformemente all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
Parte II	
(1)	"Ratiti riproduttori": i ratiti di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2020/692.
(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(3)	"Ratiti da reddito": i ratiti di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(5)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 5 di tale tabella.
(6)	Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
(7)	Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

PAESE

Modello di certificato BPR

	(8)	Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 6 di tale tabella.
	(9)	Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
	(10)	L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.
	(11)	La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.
	(12)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>		

CAPITOLO 24

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti (MODELLO "DOC")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Trento <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso			
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
	I.23.				

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Quantitativo

PAESE

Modello di certificato DOC

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito ai pulcini di un giorno ⁽⁶⁾ diversi dai ratiti della partita di cui alla parte I:			
	⁽¹⁾ [II.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:			
	Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽²⁾
				Positivo Negativo
	Le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.			
	Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:			
	⁽³⁾ [ai pulcini di un giorno non sono stati somministrati antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo).]			
	⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [ai pulcini di un giorno sono stati somministrati i seguenti antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo)]]			
⁽¹⁾ [II.1.2. Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la <i>Salmonella</i> Enteritidis né la <i>Salmonella</i> Typhimurium.]				
⁽⁵⁾ [II.1.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno destinati a essere introdotti in gruppi di pollame riproduttore o in gruppi di pollame da reddito provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]				
II.2. Attestato di sanità animale				
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ⁽⁶⁾ diversi dai ratiti della partita di cui alla parte I:				
II.2.1. sono nati nella zona contrassegnata dal codice __ - ⁽⁷⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:				
a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti;				

PAESE

Modello di certificato DOC

	<p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p>
II.2.2.	provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:
(3)	[a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
(3)(8) oppure	[a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
(3)	[b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
(3)(9) oppure	[b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:
	i) non sono stati vaccinati con tali vaccini;
	ii) provengono da gruppi che:
	— non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,
	— sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽¹⁰⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4,
	— sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,
	— negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino;

PAESE

Modello di certificato DOC

	<p>iii) sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto ii);]</p> <p>II.2.3. provengono dall'incubatoio di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato; b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; d) che, al momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; <p>II.2.4. provengono da un gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro; b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno in uno stabilimento:
--	--

PAESE

Modello di certificato DOC

(11)	i)	riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;		
		Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento
	ii)	il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di spedizione all'incubatoio delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;		
	iii)	in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;		
	iv)	in cui:		
	(3)	[non è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i> , <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]		
	(3) oppure	[è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i> , <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 46, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]		
	v)	in cui:		
	(3)	[non è stata confermata la micoplasmosi aviare (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]		
	(3) oppure	[è stata confermata la micoplasmosi aviare (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 46, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]		
(3)	[c)	non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]		
(3)(8)	oppure	[c) è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]		

PAESE

Modello di certificato DOC

<p>(3) [d] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [d] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>(12)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificazione del gruppo</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione</th> <th>Nome e tipo del ceppo virale usato</th> <th>Numero di lotto del vaccino</th> <th>Nome del vaccino</th> <th>Fabbricante del vaccino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino							
	Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino														
<p>e) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:</p> <p>(3) [<i>Salmonella Pullorum</i>, <i>Salmonella Gallinarum</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Gallus gallus</i>);]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [<i>Salmonella arizonae</i> [sierogruppo O:18(k)], <i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i>, nonché <i>Mycoplasma meleagridis</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Meleagris gallopavo</i>);]</p> <p>(3) <i>oppure</i> [<i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i> (in caso di <i>Numida meleagris</i>, <i>Coturnix coturnix</i>, <i>Phasianus colchicus</i>, <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp.</i>);]</p>																					

II.2.5. sono nati da uova da cova che:

- soddisfano le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui alla parte III, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- prima della data di spedizione all'incubatoio, sono state marcate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
- sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine.
- non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici;

PAESE

Modello di certificato DOC

<p>II.2.6.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>II.2.7.</p> <p>II.2.8.</p> <p>II.2.9.</p> <p>a)</p> <p>i)</p> <p>ii)</p> <p>iii)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>II.2.10.</p> <p>¹⁴⁾ [II.2.11.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>⁽³⁾</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i></p>	<p>sono rimasti:</p> <p>nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova;</p> <p>nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova;</p> <p>non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>costruiti in modo che:</p> <p>i) i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;</p> <p>che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;</p> <p>monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;</p> <p>che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno;</p> <p>sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽¹³⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.9, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che:</p> <p>[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato DOC

	<p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi negli ultimi 60 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: "Descrizione della partita": "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.05 o 01.06.39. "Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/razza ovaiole/polli da carne/altri.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>⁽²⁾ Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: — gruppi di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis; — gruppi di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium.</p> <p>⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>⁽⁴⁾ Cancellare se non pertinente; indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.</p> <p>⁽⁵⁾ Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p> <p>⁽⁶⁾ "Pulcini di un giorno": il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato DOC

	(7)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(8)	Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.
	(9)	Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.
	(10)	Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
	(11)	Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine dei pulcini di un giorno è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno.
	(12)	Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
	(13)	La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.
	(14)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

PAESE

Modello di certificato DOC

⁽¹⁵⁾ **III. Informazioni sanitarie supplementari relative al numero di riferimento del certificato sanitario/ufficiale (Casella I.2.)**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

- a) le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato sanitario/ufficiale continuano a essere rispettate;
- b) i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale:
- i) sono nati il (gg/mm/aaaa);
 - ii) sono stati sottoposti a ispezione clinica ⁽¹⁶⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
 - iii) non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova.

⁽¹⁵⁾ La presente sezione può trovarsi in un foglio separato che deve essere allegato alla parte II del certificato sanitario/ufficiale.

⁽¹⁶⁾ L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PULCINI DI UN GIORNO DI RATITI (MODELLO "DOR")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23. <input type="checkbox"/> Per la reintroduzione		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria
		Quantitativo

PAESE

Modello di certificato DOR

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ⁽¹⁾ di ratiti della partita di cui al presente certificato sanitario:</p> <p>II.1.1. sono nati nella zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>II.1.2. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario:</p> <p>⁽³⁾ [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i pulcini di un giorno della partita provengono da gruppi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della presente partita; b) che sono stati sottoposti a una prova ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle: <ul style="list-style-type: none"> i) effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a); ii) che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; iii) con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili prima della data in cui i pulcini di un giorno della presente partita hanno lasciato l'incubatoio per essere spediti nell'Unione; c) in cui la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della presente partita per la spedizione nell'Unione; 	

PAESE

Modello di certificato DOR

	<p>d) che non sono stati a contatto con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante il periodo di deposizione delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della presente partita;]</p>
II.1.3.	provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:
⁽³⁾	[a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]
⁽³⁾⁽⁶⁾ oppure	[a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
⁽³⁾	[b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
⁽³⁾⁽⁷⁾ oppure	[b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:
	i) non sono stati vaccinati con tali vaccini;
	ii) provengono da gruppi che:
	— non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	— sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
	— sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	— negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con altri volatili che non soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo trattino;
	iii) sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto ii);]

PAESE

Modello di certificato DOR

	<p>II.1.4. provengono dall'incubatoio di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato; b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; <p>II.1.5. provengono da un gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è rimasto nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro; b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita in stabilimenti: <ul style="list-style-type: none"> i) riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
--	---

PAESE

Modello di certificato DOR

<p>(8)</p> <p>ii) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data in cui le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita sono state spedite all'incubatoio;</p> <p>iii) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita;</p> <p>⁽³⁾ [c] non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>⁽³⁾⁽⁶⁾ oppure [c] è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>⁽³⁾ [d] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>⁽³⁾ oppure [d] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>(9)</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nome dello stabilimento</td> <td>Indirizzo</td> <td>Numero di riconoscimento</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento											
	Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificazione del gruppo</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione</th> <th>Nome e tipo del ceppo virale usato</th> <th>Numero di lotto del vaccino</th> <th>Nome del vaccino</th> <th>Fabbricante del vaccino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino]
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino									

II.1.6. sono nati da uova da cova che:

a) soddisfano le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui alla parte III, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b) prima della data di spedizione all'incubatoio, sono state marcate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

PAESE

Modello di certificato DOR

	<p>c) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine.</p> <p>d) non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici;</p>
II.1.7.	<p>sono rimasti:</p> <p>a) nella zona di cui al punto II.1.2 dalla data della schiusa delle uova;</p> <p>b) nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova;</p>
II.1.8.	non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova;
II.1.9.	non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;
II.1.10.	non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
II.1.11.	sono nati il (gg/mm/aaaa);
II.1.12.	sono stati sottoposti a ispezione clinica ⁽¹⁰⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della presente partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
II.1.13.	<p>sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>a) costruiti in modo che:</p> <p>i) i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;</p> <p>b) che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>c) monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno;</p>
II.1.14.	sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽¹¹⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.13, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

PAESE

Modello di certificato DOR

<p>²⁾ [II.1.15. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>b) sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che:</p> <p>[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]</p> <p>c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.06.39. "Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ "Pulcini di un giorno": il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>⁽²⁾ Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>

PAESE

Modello di certificato DOR

	<p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 5 di tale tabella.</p> <p>(5) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.</p> <p>(7) Questa garanzia è richiesta solo per i pulcini di un giorno provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.</p> <p>(8) Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine dei pulcini di un giorno è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno.</p> <p>(9) Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.</p> <p>(10) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.</p> <p>(11) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.</p> <p>(12) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATTI (MODELLO "HEP")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)			
I.27. Descrizione della partita Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità					

PAESE

Modello di certificato HEP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC												
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova da cova]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito alle uova da cova ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁴⁾ [II.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Identificazione del gruppo</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Età dei volatili</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁵⁾</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Positivo</th> <th style="text-align: center;">Negativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">]</p> <p>⁽¹⁴⁾ [II.1.2. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la <i>Salmonella</i> Enteritidis né la <i>Salmonella</i> Typhimurium.]</p> <p>⁽¹⁶⁾ [II.1.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692; 				Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁵⁾		Positivo	Negativo				
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁵⁾												
			Positivo	Negativo											

PAESE

Modello di certificato HEP

	<p>II.2.2. provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <p>⁽³⁾ [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾ [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽⁵⁾⁽⁵⁾ oppure [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:</p> <p>i) provengono da gruppi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁶⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; — sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino; <p>ii) non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]</p> <p>II.2.3. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:</p> <p>⁽³⁾⁽⁷⁾ [a] riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato HEP

	<p>⁽³⁾⁽⁸⁾ oppure</p> <p>[a) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]</p> <p>b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.4. provengono da un gruppo che:</p> <p>a) è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;</p> <p>b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:</p> <p>i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>ii) in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato HEP

	<p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [è stata confermata l'infezione da <i>Salmonella Pullorum</i>, <i>S. Gallinarum</i> o <i>S. arizonae</i> negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 107, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>iii) in cui:</p> <p>⁽³⁾ [non è stata confermata la micoplasmosi aviare (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [è stata confermata la micoplasmosi aviare (<i>Mycoplasma gallisepticum</i> e <i>M. meleagridis</i>) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 107, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽⁷⁾ iv) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;</p> <p>v) ⁽⁹⁾</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nome dello stabilimento</th> <th style="width: 33%;">Indirizzo</th> <th style="width: 33%;">Numero di riconoscimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>v) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>vi) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>vii) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p>	Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento			
Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento					

PAESE

Modello di certificato HEP

		viii)	che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;														
		ix)	che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;]														
	⁽⁷⁾	[c)	non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]														
	⁽³⁾⁽⁴⁾	oppure	[c) è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]														
	⁽³⁾	[d)	non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]														
	⁽⁵⁾	oppure	[d) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]														
	⁽¹⁰⁾																
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Identificazione del gruppo</th> <th style="width: 15%;">Età dei volatili</th> <th style="width: 15%;">Data della vaccinazione</th> <th style="width: 15%;">Nome e tipo del ceppo virale usato</th> <th style="width: 15%;">Numero di lotto del vaccino</th> <th style="width: 15%;">Nome del vaccino</th> <th style="width: 15%;">Fabbricante del vaccino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino							
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino											
		e)	è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti: ⁽³⁾ [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Gallus gallus);]														

PAESE

Modello di certificato HEP

	<p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [<i>Salmonella arizonae</i> [sierogruppo O:18(k)], <i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i>, nonché <i>Mycoplasma meleagridis</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Meleagris gallopavo</i>);]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [<i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i> (in caso di <i>Numida meleagris</i>, <i>Coturnix coturnix</i>, <i>Phasianus colchicus</i>, <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp.</i>);]</p> <p>f) non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>g) non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>h) è stato sottoposto:</p> <p>⁽³⁾ [a ispezione clinica ⁽¹¹⁾ nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [a ispezioni cliniche mensili ⁽¹¹⁾, la più recente delle quali è stata effettuata negli ultimi 31 giorni precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie sulla base di tali ispezioni cliniche, nonché a una valutazione del suo stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti];</p> <p>II.2.5. le uova da cova:</p> <p>⁽³⁾ [a) non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [a) sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾ [b) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [b) sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato HEP

	<p>c) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;</p> <p>d) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p>
II.2.6.	sono state raccolte [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ ; ⁽¹²⁾
II.2.7.	sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori: <p>a) costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;</p> <p>b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;</p> <p>c) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che sono:</p> <p>⁽¹⁾ [monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [puliti e disinfettati prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;]</p> <p>f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;</p>
II.2.8.	sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.7, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione.
⁽¹³⁾ [II.2.9.	sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e: <p>a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>b) provengono da gruppi che:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova.]]</p>

PAESE

Modello di certificato HEP

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.

"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

(1) "Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.

(5) Questa garanzia è richiesta solo per le uova da cova provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.

(6) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

PAESE

Modello di certificato HEP

<p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p> <p>(11)</p> <p>(12)</p> <p>(13)</p> <p>(14)</p> <p>(15)</p> <p>(16)</p>	<p>Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.</p> <p>Non cancellare se le uova da cova sono spedite dallo stabilimento del gruppo di origine.</p> <p>Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine delle uova da cova è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione.</p> <p>Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.</p> <p>L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.</p> <p>La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle uova da cova in questione da tale zona.</p> <p>Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a zone dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>Questa garanzia si applica soltanto alle uova da cova appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo (parent), indicare come positivo: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis.</p> <p>Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 27

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI RATITI (MODELLO "HER")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente		CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo	Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Specie Sottospecie/categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità					

PAESE

Modello di certificato HER

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di ratiti della partita di cui alla parte I:		
	II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario:		
	a) è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti;		
	b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;		
	c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;		
	II.1.2. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario:		
	⁽³⁾ [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]		
	⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova provengono da gruppi:		
	a) che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova della presente partita;		
	b) che sono stati sottoposti a una prova ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:		
	i) effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);		
	ii) che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo I con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;		
	iii) con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili prima della data in cui i pulcini di un giorno hanno lasciato l'incubatoio per essere spediti nell'Unione;		
	c) in cui la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;		
	d) che non sono stati tenuti con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante il periodo di deposizione delle uova da cova della presente partita;]		

PAESE

Modello di certificato HER

	<p>II.1.3. provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:</p> <p>⁽³⁾ [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁶⁾ oppure [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾ [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁷⁾ oppure [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:</p> <p>i) provengono da gruppi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; — sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; — negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino; <p>ii) non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]</p> <p>II.1.4. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:</p> <p>⁽³⁾⁽⁸⁾ [a] riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato HER

	<p>⁽³⁾⁽⁹⁾ <i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;] b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; <p>II.1.5. provengono da un gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è rimasto nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro; b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento: <ul style="list-style-type: none"> i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova; ⁽⁸⁾ [ii) riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
--	---

PAESE

Modello di certificato HER

	(10)			
		Nome dello stabilimento	Indirizzo	Numero di riconoscimento
	iii)	il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;		
	iv)	attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;		
	v)	che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;		
	vi)	che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;		
	vii)	che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;]		
	⁽³⁾ [c)	non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]		
	⁽³⁾⁽⁵⁾ oppure	[c) è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]		
	⁽³⁾ [d)	non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]		
	⁽³⁾ oppure	[d) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;		

PAESE

Modello di certificato HER

(11)						
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

]

e) non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

f) non presentava sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova da cova;

g) è stato sottoposto:

⁽³⁾ [a ispezione clinica ⁽¹²⁾ nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

⁽³⁾ oppure [a ispezioni cliniche mensili ⁽¹²⁾, la più recente delle quali è stata effettuata negli ultimi 31 giorni precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie sulla base di tali ispezioni cliniche, nonché a una valutazione del suo stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti];

II.1.6. le uova da cova:

⁽³⁾ [a) non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

⁽³⁾⁽⁶⁾ oppure [a) sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

PAESE

Modello di certificato HER

	<p>⁽³⁾ [b] non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [b] sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>c) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;</p> <p>d) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p>
II.1.7.	sono state raccolte [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ^{(3); (13)}
II.1.8.	<p>sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>a) costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;</p> <p>b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;</p> <p>c) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che sono:</p> <p>⁽³⁾ [monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i> [puliti e disinfettati prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine;]</p> <p>f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;</p>
II.1.9.	sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.8, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione.
⁽¹⁴⁾ [II.1.10.	<p>sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>b) provengono da gruppi che:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p>

PAESE

Modello di certificato HER

	<p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: "Descrizione della partita": "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07. "Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) "Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/689, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 5 di tale tabella.</p> <p>(5) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p>
	<p>(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.</p> <p>(7) Questa garanzia è richiesta solo per le uova da cova provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.</p> <p>(8) Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.</p> <p>(9) Non cancellare se le uova da cova sono spedite dallo stabilimento del gruppo di origine.</p> <p>(10) Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine delle uova da cova è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.</p> <p>(11) Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.</p> <p>(12) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.</p> <p>(13) La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle uova da cova in questione da tale zona.</p> <p>(14) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.</p>

PAESE

Modello di certificato HER

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 28

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI (MODELLO "SPF")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Materiale germinale			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli			I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo	

PAESE

Modello di certificato SPF

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova esenti da organismi patogeni specifici ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici;</p> <p>II.2. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) soddisfa le condizioni descritte nella Farmacopea europea; c) è riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato; d) è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; e) alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; <p>II.3. provengono da un gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione nello stabilimento di cui al punto II.2; b) è esente da organismi patogeni specifici, secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e gli esami clinici richiesti per questo status specifico sono stati favorevoli, compresi gli esiti negativi delle prove per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, dell'infezione da virus della malattia di Newcastle e dell'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità effettuate negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione; c) è stato sottoposto a esame clinico almeno una volta alla settimana, secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, senza presentare sintomi di malattie né elementi che ne facessero sospettare la presenza; 	

PAESE

Modello di certificato SPF

	<p>d) non è stato a contatto con pollame di stato sanitario inferiore o con altri volatili almeno nelle sei settimane precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione;</p> <p>e) non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione;</p> <p>II.4. le uova:</p> <p>a) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;</p> <p>b) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>II.5. sono state raccolte [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽³⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]^{(3), (4)}</p> <p>II.6. sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>a) costruiti in modo che le uova non possano cadere;</p> <p>b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;</p> <p>c) che contengono unicamente uova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che sono:</p> <p>⁽³⁾ [monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [puliti e disinfettati prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;]</p> <p>f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova esenti da organismi patogeni specifici;</p> <p>II.7. sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.6, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione uova esenti da organismi patogeni specifici, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato SPF

<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: "Descrizione della partita": "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) "Uova esenti da organismi patogeni specifici" come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle uova in questione da tale zona.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 29

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI POLLAME, DIVERSO DAI RATTI, DESTINATO ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "SP")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Trenò <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Macellazione				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Quantitativo

PAESE

Modello di certificato SP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC														
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]																
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito al pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I:																
	II.1.1. non ha ricevuto la somministrazione di:																
	— stilbeni o tireostatici;																
	— estrogeni, androgeni, gestageni o β -agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);																
	II.1.2. rispetta le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.																
	⁽¹¹⁾ [II.1.3. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Identificazione del gruppo</th> <th rowspan="2">Età dei volatili</th> <th rowspan="2">Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]</th> <th colspan="2">Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹²⁾</th> </tr> <tr> <th>Positivo</th> <th>Negativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹²⁾		Positivo	Negativo					
	Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹²⁾													
				Positivo	Negativo												
Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:																	
⁽³⁾ [al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]																	
⁽³⁾⁽¹³⁾ oppure [al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:;]]																	
⁽¹⁴⁾ [II.1.4. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame è stato sottoposto, con esito negativo per le salmonelle, a un test microbiologico per campionatura nell'azienda di origine secondo le procedure di cui alla decisione 95/410/CE a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.]																	
II.2. Attestato di sanità animale																	
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame destinato alla macellazione ⁽¹⁾ diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:																	

PAESE

Modello di certificato SP

	<p>II.2.1. proviene dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>II.2.2. proviene dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⁽³⁾ [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità; ⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] ⁽⁵⁾ [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] ⁽³⁾⁽⁵⁾ oppure [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali: <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ii) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁶⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui al punto ii);
--	--

PAESE

Modello di certificato SP

	iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]
II.2.3.	è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a sei settimane e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;
II.2.4.	<p>proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11:</p> <p>a) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>e) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p>
II.2.5.	proviene da un gruppo che:
(³) [b)	<p>a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p>

PAESE

Modello di certificato SP

(3) oppure [b] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(7)

Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

c) è stato sottoposto a ispezione clinica (8) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.6. è rimasto nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.7. non è stato a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.8. non è destinato ad essere abbattuto nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9. è stato sottoposto a ispezione clinica (8) il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10. è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a) costruiti in modo che:

- i) i volatili non possano uscire o cadere;
- ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;
- iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

PAESE

Modello di certificato SP

	<p>b) che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;</p> <p>c) che sono:</p> <p>⁽³⁾ [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti il pollame destinato alla macellazione;</p> <p>II.2.11. è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽⁹⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.10, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>⁽¹⁰⁾ [II.2.12. è destinato a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>⁽³⁾ [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato ⁽⁶⁾ negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati nel periodo almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione ed è risultato negativo a una prova di isolamento del virus ⁽⁶⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato SP

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.05 o 01.06.39.

Parte II

- (1) "Pollame destinato alla macellazione": il pollame che deve essere trasportato direttamente a un macello, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.
- (5) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.
- (6) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
- (7) Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
- (8) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.
- (9) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione del pollame in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.

PAESE

Modello di certificato SP

(10)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
(11)	Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.
(12)	Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium.
(13)	Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
(14)	Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI RATITI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "SR")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Trenò <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo	
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Macellazione		
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	
		I.23.	

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita		
Codice NC	Specie	Quantitativo

PAESE

Modello di certificato SR

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali] Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti destinati alla macellazione ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. non hanno ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici; — estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.1.2. rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato.</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti destinati alla macellazione ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione; b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; <p>II.2.2. provengono dalla zona di cui al punto II.2.1 che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>⁽³⁾ [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono stati posti sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; b) sono stati tenuti in completo isolamento durante il periodo di cui alla lettera a), lontano dal contatto diretto o indiretto con altri volatili, in strutture riconosciute dall'autorità competente del paese o territorio di origine a tal fine; 	

PAESE

Modello di certificato SR

	<p>c) sono stati sottoposti a una prova ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) effettuata su tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da ciascun volatile entro 7-10 giorni dalla data in cui i volatili sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a); ii) che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; iii) con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili della partita prima della data in cui questi hanno lasciato le strutture di cui alla lettera b) per essere spediti nell'Unione; <p>d) provengono da gruppi nei quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>II.2.3. provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:</p> <p>⁽³⁾ [a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁶⁾ oppure [a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾ [b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁷⁾ oppure [b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ii) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
--	--

PAESE

Modello di certificato SR

	<ul style="list-style-type: none"> iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui al punto ii); iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);] <p>II.2.4. sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se hanno un'età inferiore a sei settimane e, qualora siano stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;</p> <p>II.2.5. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; e) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
--	--

PAESE

Modello di certificato SR

<p>II.2.6. provengono da un gruppo che:</p> <p>a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>⁽³⁾ [b) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [b) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>⁽⁸⁾</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificazione del gruppo</th> <th>Età dei volatili</th> <th>Data della vaccinazione</th> <th>Nome e tipo del ceppo virale usato</th> <th>Numero di lotto del vaccino</th> <th>Nome del vaccino</th> <th>Fabbricante del vaccino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p> <p>c) è stato sottoposto a ispezione clinica ⁽⁹⁾ nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.7. sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.8. non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.9. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.10. sono stati sottoposti a ispezione clinica ⁽⁹⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>							Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino							
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino														

PAESE

Modello di certificato SR

	<p>II.2.11. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>a) costruiti in modo che:</p> <p>i) i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;</p> <p>b) che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;</p> <p>c) che sono:</p> <p>⁽³⁾ [contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti il pollame destinato alla macellazione;</p> <p>II.2.12. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽¹⁰⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.11, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>⁽¹¹⁾ [II.2.13. sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati ⁽⁵⁾ negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono risultati negativi a una prova di isolamento del virus ⁽⁵⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato SR

	<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice del paese terzo o territorio o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 01.06.39.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) "Ratiti destinati alla macellazione": i ratiti che devono essere trasportati direttamente a un macello, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "C" nella colonna 5 di tale tabella.</p> <p>(5) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato SR

	(7)	Questa garanzia è richiesta solo per i ratiti provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.
	(8)	Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
	(9)	L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.
	(10)	La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione dei volatili in questione da tale zona.
	(11)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATTI (MODELLO "POU-LT20")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione/di riconoscimento N. di registrazione/di riconoscimento
		I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Trenò <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Macellazione			
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Quantitativo

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC												
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore ⁽¹⁾ diverso dai ratiti] ⁽²⁾ [al pollame da reddito ⁽³⁾ diverso dai ratiti] ⁽²⁾ [al pollame destinato alla macellazione ⁽⁴⁾ diverso dai ratiti] ⁽²⁾ [ai pulcini di un giorno ⁽⁵⁾ diversi dai ratiti] ⁽²⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. non ha/hanno ricevuto la somministrazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici; — estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio); <p>II.1.2. rispetta/rispettano le garanzie previste dai piani di controllo presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e gli animali in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione per il paese terzo o territorio di origine interessato;</p> <p>⁽¹⁶⁾ [II.1.3. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Identificazione del gruppo</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Età dei volatili</th> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁷⁾</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Positivo</th> <th style="width: 15%;">Negativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nelle ultime tre settimane precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione:</p> <p>⁽²⁾ [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici.]</p> <p>⁽²⁾⁽¹⁸⁾ oppure [al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici:]</p> <p>⁽¹⁶⁾ [II.1.4. se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.3 non è stata individuata né la <i>Salmonella</i> Enteritidis né la <i>Salmonella</i> Typhimurium.]</p>			Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁷⁾		Positivo	Negativo					
	Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]				Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹⁷⁾								
Positivo				Negativo											

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	<p>⁽¹⁹⁾ [II.1.5. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:</p> <p>⁽²⁾ [il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il pollame riproduttore ⁽¹⁾ diverso dai ratiti] ⁽²⁾ [il pollame da reddito ⁽³⁾ diverso dai ratiti] ⁽²⁾ [il pollame destinato alla macellazione ⁽⁴⁾ diverso dai ratiti] ⁽²⁾ [i pulcini di un giorno ⁽⁵⁾ diversi dai ratiti] ⁽²⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. forma/formano un'unica partita di meno di 20 capi di pollame;</p> <p>II.2.2. proviene/provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - _ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.2.3. proviene/provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:</p> <p>⁽²⁾ [non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁷⁾ <i>oppure</i> [è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽²⁾ [II.2.4. [il pollame riproduttore diverso dai ratiti] ⁽²⁾ [il pollame da reddito diverso dai ratiti] ⁽²⁾ [il pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti] ⁽²⁾]:</p> <p>II.2.4.1. proviene dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:</p> <p>⁽²⁾ [è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

⁽²⁾⁽⁸⁾ *oppure* [non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

- a) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione,
- b) provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽¹⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
- c) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui alla lettera b);
- d) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);]

II.2.4.2. è rimasto:

- a) nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre mesi e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;
- b) nello stabilimento di cui alla casella I.11 per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre settimane;
- c) senza venire a contatto con volatili di stato sanitario inferiore per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre settimane;

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	<p>II.2.4.3. proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; e) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; <p>II.2.4.4. proviene da un gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità; ⁽²⁾ [b) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;] ⁽²⁾ oppure [b) è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;
--	---

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

(9)						
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino

c) è stato sottoposto a ispezione clinica ⁽¹⁰⁾ nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.4.5. i volatili:

a) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

b) non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

c) sono stati sottoposti a ispezione clinica ⁽¹⁰⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

d) sono risultati negativi a prove sierologiche e/o batteriologiche ⁽¹¹⁾ negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

⁽²⁾ [*Salmonella Pullorum*, *Salmonella Gallinarum* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Gallus gallus*);]

⁽²⁾ oppure [*Salmonella arizonae* [sierogruppo O:18(k)], *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum*, nonché *Mycoplasma meleagridis* e *Mycoplasma gallisepticum* (in caso di *Meleagris gallopavo*);]

⁽²⁾ oppure [*Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum* (in caso di *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix* e *Anas spp.*);]

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	<p>II.2.4.6. è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costruiti in modo che: <ul style="list-style-type: none"> i) i volatili non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili; b) che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento; c) che sono: <ul style="list-style-type: none"> ⁽²⁾[contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;] ⁽²⁾ <i>oppure</i> [puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;] d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per [il pollame riproduttore e il pollame da reddito] ⁽²⁾ [il pollame destinato alla macellazione] ⁽²⁾; <p>II.2.4.7. è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽¹²⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.4.6, lettera a), previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>⁽¹³⁾ [II.2.4.8. è destinato a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:</p> <p>⁽²⁾⁽¹⁴⁾ [e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; b) è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:
--	---

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	<p>i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;</p> <p>iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;</p> <p>c) è risultato ⁽¹⁾ negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]]]</p> <p>⁽²⁾⁽¹⁵⁾ oppure [e:</p> <p>⁽²⁾ [non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato ⁽¹⁾ negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione ed è risultato negativo a una prova di isolamento del virus ⁽¹⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]]</p> <p>⁽²⁾ oppure [II.2.4. i pulcini di un giorno diversi dai ratiti:</p> <p>II.2.4.1. provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:</p> <p>⁽²⁾ [è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁸⁾ oppure [non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:</p> <p>a) non sono stati vaccinati con tali vaccini;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	<p>b) provengono da gruppi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ii) sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽¹⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4, iii) sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, iv) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii); <p>c) sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b);]</p> <p>II.2.4.2. sono rimasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nella zona di cui al punto II.2.2 dalla data della schiusa delle uova; b) nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova; c) senza venire a contatto con volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova; <p>II.2.4.3. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che è registrato dall'autorità competente del paese o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;
--	--

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	<p>c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>e) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>II.2.4.4. provengono da un gruppo che:</p> <p>a) è rimasto nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;</p> <p>b) è rimasto per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:</p> <p>i) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>ii) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	<p>e) è stato sottoposto a prove sierologiche e/o batteriologiche ⁽¹¹⁾ negli ultimi 90 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:</p> <p>⁽²⁾ [<i>Salmonella Pullorum</i>, <i>Salmonella Gallinarum</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Gallus gallus</i>);]</p> <p>⁽²⁾ oppure [<i>Salmonella arizonae</i> [sierogruppo O:18(k)], <i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i>, nonché <i>Mycoplasma meleagridis</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Meleagris gallopavo</i>);]</p> <p>⁽²⁾ oppure [<i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i> (in caso di <i>Numida meleagris</i>, <i>Coturnix coturnix</i>, <i>Phasianus colchicus</i>, <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp.</i>);]</p> <p>f) non è stato a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;</p> <p>g) è stato sottoposto a ispezione clinica ⁽¹⁰⁾ nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]</p> <p>II.2.4.5. non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>II.2.4.6. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.4.7. sono stati sottoposti a ispezione clinica ⁽¹⁰⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.4.8. sono nati da uova da cova che, prima della data di incubazione, sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	<p>II.2.4.9. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costruiti in modo che: <ul style="list-style-type: none"> i) i volatili non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili; b) che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento; c) che sono contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo; d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno; <p>II.2.4.10. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽¹²⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.4.6, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>⁽¹³⁾ II.2.4.11. sono destinati a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle; b) sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che: <ul style="list-style-type: none"> ⁽²⁾ [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;] ⁽²⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;] ⁽²⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova;]
--	--

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

- c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":
"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.05 o 01.06.39.

Parte II

- (1) "Pollame riproduttore": il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (2) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (3) "Pollame da reddito": il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) "Pollame destinato alla macellazione": il pollame che deve essere trasportato direttamente a un macello, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (5) "Pulcini di un giorno": il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (6) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

	(7)	Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 di tale tabella.
	(8)	Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 5 di tale tabella.
	(9)	Da compilare se gli animali sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
	(10)	L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.
	(11)	Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
	(12)	La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.
	(13)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
	(14)	Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito.
	(15)	Applicabile al pollame destinato alla macellazione.
	(16)	Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.
	(17)	Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: — gruppi di pollame riproduttore: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis; — gruppi di pollame da reddito: <i>Salmonella</i> Enteritidis e <i>Salmonella</i> Typhimurium.
	(18)	Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
	(19)	Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

CAPITOLO 32

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MENO DI 20 UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO "HE-LT20")

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC											
	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica [Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova da cova]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito alle uova da cova ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹²⁾ [II.1.1. il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:</p> <table border="1" data-bbox="331 555 1305 779"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Identificazione del gruppo</th> <th rowspan="2">Età dei volatili</th> <th rowspan="2">Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]</th> <th colspan="2">Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹³⁾</th> </tr> <tr> <th>Positivo</th> <th>Negativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹²⁾ [II.1.2. Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la <i>Salmonella</i> Enteritidis né la <i>Salmonella</i> Typhimurium.]</p> <p>⁽¹⁴⁾ [II.1.3. Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]</p> <p>II.2. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. formano un'unica partita di meno di 20 uova da cova;</p> <p>II.2.2. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - _ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:</p> <p>a) è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;</p> <p>b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p>				Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹³⁾		Positivo	Negativo				
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]	Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo ⁽¹³⁾												
			Positivo	Negativo											

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

	<p>c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p>
II.2.3.	provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:
⁽³⁾	[a] non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]
⁽³⁾⁽⁴⁾ oppure	[a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
⁽³⁾	[b] è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
⁽³⁾⁽⁵⁾ oppure	[b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:
	i) provengono da gruppi che:
	— non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	— sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁶⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
	— sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
	— negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al primo e al secondo trattino;
	ii) non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

	<p>II.2.4. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento; c) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; d) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; <p>II.2.5. provengono da un gruppo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è rimasto nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte I, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro; b) è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento: <ul style="list-style-type: none"> i) in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;
--	---

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

	<p>⁽⁷⁾ [ii]</p> <p>iii)</p> <p>iv)</p> <p>v)</p> <p>⁽³⁾ [c]</p> <p>⁽³⁾⁽⁴⁾ <i>oppure</i></p> <p>⁽³⁾ [d]</p> <p>⁽³⁾ <i>oppure</i></p> <p>⁽⁸⁾</p>	<p>che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]</p> <p>[c] è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p> <p>[d] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p>														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Identificazione del gruppo</th> <th style="width: 15%;">Età dei volatili</th> <th style="width: 15%;">Data della vaccinazione</th> <th style="width: 15%;">Nome e tipo del ceppo virale usato</th> <th style="width: 15%;">Numero di lotto del vaccino</th> <th style="width: 15%;">Nome del vaccino</th> <th style="width: 15%;">Fabbricante del vaccino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">]</td> </tr> </tbody> </table>	Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino]
Identificazione del gruppo	Età dei volatili	Data della vaccinazione	Nome e tipo del ceppo virale usato	Numero di lotto del vaccino	Nome del vaccino	Fabbricante del vaccino										
]										

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

	<p>e) è stato sottoposto a prove sierologiche e/o batteriologiche ⁽⁶⁾ negli ultimi 90 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:</p> <p>⁽³⁾ [<i>Salmonella Pullorum</i>, <i>Salmonella Gallinarum</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Gallus gallus</i>);]</p> <p>⁽³⁾ oppure [<i>Salmonella arizonae</i> [sierogruppo O:18(k)], <i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i>, nonché <i>Mycoplasma meleagridis</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (in caso di <i>Meleagris gallopavo</i>);]</p> <p>⁽³⁾ oppure [<i>Salmonella Pullorum</i> e <i>Salmonella Gallinarum</i> (in caso di <i>Numida meleagris</i>, <i>Coturnix coturnix</i>, <i>Phasianus colchicus</i>, <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp.</i>);]</p> <p>f) è stato isolato nello stabilimento di origine almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>g) non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>h) non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>i) è stato sottoposto a ispezione clinica ⁽⁹⁾ nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.6. le uova da cova:</p> <p>a) non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>b) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>c) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>II.2.7. sono state raccolte [il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)] ^{(3); (10)}</p> <p>II.2.8. sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>a) costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;</p> <p>b) progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

	<p>c) che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che sono: ⁽³⁾ [monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [puliti e disinfettati prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;]</p> <p>f) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;</p> <p>II.2.9. sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.8, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione.</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.10. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>a) non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>b) provengono da gruppi che: ⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]]</p> <p>⁽³⁾ oppure [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova.]]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27: "Descrizione della partita":
"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.
"Categoria": scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

- (1) "Uova da cova" come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.
- (2) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 6 di tale tabella.
- (5) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "B" nella colonna 6 di tale tabella.
- (6) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
- (7) Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.
- (8) Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.
- (9) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

	<p>(10) La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione delle uova da cova in questione da tale zona.</p> <p>(11) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>(12) Questa garanzia si applica soltanto alle uova da cova appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini.</p> <p>(13) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo (parent), indicare come positivo: <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow e <i>Salmonella</i> Infantis.</p> <p>(14) Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 33

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI VOLATILI IN CATTIVITÀ, DIVERSI DAI COLOMBI VIAGGIATORI RILASCIATI IMMEDIATAMENTE DOPO L'INGRESSO

(MODELLO "CAPTIVE- BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS")

PAESE:		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato			
	I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23.		

I.24. Numero totale di colli			I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo	

PAESE

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i volatili in cattività⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata ed elencata nell'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività;</p> <p>II.1.2. provengono dallo stabilimento ⁽³⁾ di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e:</p> <p>a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;</p> <p>b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>⁽⁴⁾ [f] in cui:</p> <p>⁽⁵⁾ [non è stata confermata la clamidiosi aviare almeno nei sei mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p>		

PAESE

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING
PIGEONS

	<p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [la clamidiosi aviare è stata confermata negli ultimi sei mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ma non negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e sono state applicate le misure di cui all'articolo 55, lettera e), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [gli animali sono stati tenuti sotto controllo veterinario negli ultimi 45 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti a trattamento contro la clamidiosi aviare;]</p> <p>II.1.3. provengono da un gruppo che è stato sottoposto a ispezione clinica ⁽⁶⁾ nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.4. i volatili:</p> <p>a) sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>⁽⁵⁾ [c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>d) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca ⁽⁷⁾ del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e dell'infezione da virus della malattia di Newcastle fra i sette e i quattordici giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>e) non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>f) non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING
PIGEONS

	<p>g) sono stati sottoposti a ispezione clinica ⁽⁶⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.5. sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>a) costruiti in modo che:</p> <p>i) i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;</p> <p>b) che contengono solo animali in cattività della stessa specie provenienti dallo stesso stabilimento;</p> <p>c) che sono utilizzati per la prima volta;</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i volatili in cattività;</p> <p>II.1.6. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽⁸⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.5, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>⁽⁹⁾ II.1.7. sono volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:</p> <p>a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>b) sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:</p> <p>i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING
PIGEONS

	<p>ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;</p> <p>iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;</p> <p>c) sono risultati ⁽⁷⁾ negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]</p>
	<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di volatili in cattività, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VI, parte I, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.12: nel caso di volatili in cattività certificati per uno stabilimento di quarantena fornire le informazioni sullo stabilimento di quarantena, riconosciuto conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, in cui i volatili devono essere trasportati senza indugio dopo l'ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.27: "Descrizione della partita": "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.06.31, 01.06.32 o 01.06.39. "Sistema di identificazione": il volatile deve essere identificato individualmente mediante un anello chiuso applicato alla zampa, recante una marcatura unica, o un transponder iniettabile, conformemente all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>⁽¹⁾ "Volatili in cattività" come definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>⁽²⁾ Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VI, parte I, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>

PAESE

Modello di certificato CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING
PIGEONS

	<p>(3) Il nome e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento devono figurare nell'elenco di stabilimenti redatto e pubblicato dalla Commissione.</p> <p>(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite di psittacidi.</p> <p>(5) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(6) L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.</p> <p>(7) Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>(8) La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione dei volatili in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.</p> <p>(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>

PAESE

Modello di certificato RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a.	Riferimento del certificato	II.b.	Riferimento IMSOC
	<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i colombi viaggiatori ⁽¹⁾ della partita di cui al presente certificato sanitario:</p> <p>II.1.1. provengono dal paese terzo o territorio o dalla loro zona di cui alla casella I.7 o alla casella I.8 da cui lo Stato membro di destinazione indicato alla casella I.9 ne ha accettato l'introduzione conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>II.1.2. provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona, e:</p> <p>a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione;</p> <p>b) in cui è effettuata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>II.1.3. non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>II.1.4. sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.1.5. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.6. sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽²⁾ su un mezzo di trasporto:</p> <p>a) costruito in modo che:</p> <p>i) i volatili non possano uscire o cadere;</p> <p>ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;</p> <p>iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;</p> <p>b) che contiene solo colombi viaggiatori;</p> <p>c) pulito e disinfettato prima del carico con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.</p>				

PAESE

Modello di certificato RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE

	<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da rilasciare immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo nel paese terzo o territorio di origine o loro zona indicati nella casella I.7 o nella casella I.8.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.12: il luogo, nello Stato membro di cui alla casella I.9, dal quale saranno rilasciati i colombi viaggiatori.</p> <p>Casella I.27: "Descrizione della partita": "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 01.06.31, 01.06.32 o 01.06.39. "Sistema di identificazione": il volatile deve essere identificato individualmente mediante un anello chiuso applicato alla zampa, recante una marcatura unica, o un transponder iniettabile, conformemente all'articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) "Colombi viaggiatori" di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>(2) La data di carico non deve essere anteriore a quella in cui lo Stato membro di destinazione indicato alla casella I.9 ha accettato l'introduzione dei colombi viaggiatori conformemente all'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 35

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI VOLATILI IN CATTIVITÀ
(MODELLO "HE-CAPTIVE-BIRDS")**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli			I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantitativo	

PAESE

Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>II.1. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di volatili in cattività⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.1.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice __ - __⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata ed elencata nell'allegato VI, parte I, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di volatili in cattività;</p> <p>II.1.2. provengono dallo stabilimento⁽³⁾ di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e:</p> <p>a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;</p> <p>b) che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>c) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;</p> <p>d) che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;</p> <p>e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>⁽⁴⁾ [f) in cui:</p> <p>⁽⁵⁾ [non è stata confermata la clamidiosi aviare almeno nei sei mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]</p>	

PAESE

Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS

	<p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [la clamidiosi aviare è stata confermata negli ultimi sei mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, ma non negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e sono state applicate le misure di cui all'articolo 55, lettera e), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [i volatili da cui sono state ottenute le uova da cova sono stati tenuti sotto controllo veterinario negli ultimi 45 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova e sono stati sottoposti a trattamento contro la clamidiosi aviare;]</p> <p>II.1.3. provengono da volatili in cattività che:</p> <p>a) sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;</p> <p>⁽⁵⁾ [c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>d) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca ⁽⁷⁾ del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e dell'infezione da virus della malattia di Newcastle fra i sette e i quattordici giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>e) non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cova;</p> <p>f) non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>g) sono stati sottoposti a ispezione clinica ⁽⁶⁾ il ___/___/___ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.1.4. sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:</p> <p>a) che sono costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;</p> <p>b) che contengono solo uova da cova di animali in cattività della stessa specie provenienti dallo stesso stabilimento;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS

	<p>c) che sono utilizzati per la prima volta;</p> <p>d) che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;</p> <p>e) che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di volatili in cattività;</p> <p>II.1.5. sono caricate per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) ⁽⁸⁾ su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.4, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;</p> <p>⁽⁹⁾ II.1.6. sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e provengono da volatili in cattività che:</p> <p>a) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;</p> <p>b) sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:</p> <p>i) nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;</p> <p>ii) non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;</p> <p>iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione;</p> <p>c) sono risultati ⁽⁷⁾ negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di volatili in cattività, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato HE-CAPTIVE-BIRDS

<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
<p>Parte I</p>	
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.27:	<p>"Descrizione della partita":</p> <p>"Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 04.07.</p>
<p>Parte II</p>	
(1)	"Volatili in cattività" come definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.
(2)	Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Il nome e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento devono figurare nell'elenco di stabilimenti redatto e pubblicato dalla Commissione.
(4)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite di psittacidi.
(5)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(6)	L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.
(7)	Le prove devono essere effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
(8)	La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona.
(9)	Questa garanzia è richiesta solo per le partite di uova da cova di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
<p>Veterinario ufficiale</p>	
<p>Nome e cognome (in stampatello)</p>	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Quantitativo

PAESE

Modello di certificato QUE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le api mellifere regine della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato VII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di api mellifere regine;</p> <p>II.2. sono rimaste in modo continuativo:</p> <p>i) nella zona di cui al punto II.1 dalla data della schiusa; e</p> <p>ii) nello stabilimento di origine dalla data della schiusa;</p> <p>II.3. non sono state a contatto con api mellifere di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa;</p> <p>II.4. non sono destinate ad essere abbattute nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.5. sono state spedite nell'Unione in gabbiette chiuse, ciascuna delle quali contiene una sola regina con un massimo di 20 operaie accompagnatrici:</p> <p>II.5.1. in materiale da imballaggio che, prima che le api mellifere regine della partita fossero imballate:</p> <p>i) era nuovo;</p> <p>ii) non era venuto a contatto con api né con favi di covata;</p> <p>iii) era stato oggetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare la sua contaminazione con agenti patogeni che causano le malattie delle api mellifere;</p> <p>II.5.2. accompagnate da mangime privo di agenti patogeni che causano le malattie di questi animali;</p> <p>II.5.3. in materiale da imballaggio e con prodotti che lo accompagnano che sono stati sottoposti a un esame visivo prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in modo da garantire che non comportino un rischio per la sanità animale e non contengano <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) né acaro <i>Tropilaelaps</i> in qualsiasi fase del ciclo di vita;</p> <p>II.5.4. direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento e senza essere scaricate in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.7 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e non sono state a contatto con api di stato sanitario inferiore;</p>	

PAESE

Modello di certificato QUE

	<p>II.6. sono stati sottoposte, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>II.7. provengono da un apiario:</p> <p>II.7.1. all'interno del quale e intorno al quale, in un'area avente un raggio di 100 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati segnalati casi di infestazione da <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) né di infestazione da <i>Tropilaelaps</i> spp.; ii) non sono in vigore restrizioni a seguito di un sospetto, un caso o un focolaio delle malattie di cui al punto i); <p>II.7.2. all'interno del quale e intorno al quale, in un'area avente un raggio di 3 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non sono stati segnalati casi di peste americana almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; ii) non sono in vigore restrizioni a seguito di un sospetto o di un caso confermato di peste americana nel periodo di cui al punto i); ⁽¹⁾ [iii) si è verificato un caso confermato di peste americana prima del periodo di cui al punto i), e l'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha successivamente controllato tutti gli alveari e tutti quelli infetti sono stati sottoposti a trattamento e poi ispezionati, con esito positivo, nei 30 giorni successivi alla data dell'ultimo caso registrato della malattia;] <p>II.8. sono originarie di alveari da cui sono stati prelevati campioni di favi che sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste americana negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ [II.9.1. i) sono originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da infestazione da <i>Varroa</i> spp.;</p> <ul style="list-style-type: none"> ii) nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona non sono stati segnalati casi di infestazione da <i>Varroa</i> spp. negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione; <p>II.9.2. sono state preparate per il carico e la spedizione nell'Unione prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione della partita con <i>Varroa</i> spp.]</p>
--	---

CAPITOLO 37

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOMBI (MODELLO "BBEE")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
		I.3. Autorità centrale competente				
		I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine		Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aëromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto		<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione						
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		I.23.		
Codice ISO del paese						

I.24. Numero totale di colli			I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			Quantitativo	Peso netto
			Natura del prodotto	Numero di colli		

PAESE

Modello di certificato BBEE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i bombi della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice: ___ - ___⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di bombi;</p> <p>II.2. sono rimasti in modo continuativo:</p> <p>i) nella zona di cui al punto II.1 dalla data della schiusa; e</p> <p>ii) nello stabilimento di origine dalla data della schiusa, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non sono stati introdotti bombi nella loro unità epidemiologica di origine;</p> <p>II.3. non sono stati a contatto con api di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa;</p> <p>II.4. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate e le malattie emergenti;</p> <p>II.5. sono stati spediti in contenitori chiusi, ciascuno dei quali contiene una colonia di un massimo di 200 bombi adulti, con o senza una regina:</p> <p>II.5.1. in materiale da imballaggio che, prima che la partita fosse imballata:</p> <p>i) era nuovo;</p> <p>ii) non era venuto a contatto con api né con favi di covata;</p> <p>iii) era stato oggetto di tutte le precauzioni necessarie per evitare la sua contaminazione con agenti patogeni che causano le malattie dei bombi;</p> <p>II.5.2. accompagnati da mangime privo di agenti patogeni che causano le malattie di questi animali;</p> <p>II.5.3. in materiale da imballaggio e con prodotti che lo accompagnano che sono stati sottoposti a un esame visivo prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in modo da garantire che non comportino un rischio per la sanità animale e non contengano <i>Aethina tumida</i> (piccolo coleottero dell'alveare) in qualsiasi fase del ciclo di vita;</p> <p>II.5.4. direttamente dallo stabilimento di origine senza passare per un altro stabilimento e senza essere scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite ai punti II.7 e II.8 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;</p>	

PAESE

Modello di certificato BBEE

- II.6. sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico ⁽²⁾ della partita per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;
- II.7. sono stati allevati e tenuti in uno stabilimento di produzione di bombi isolato dal punto di vista ambientale:
- II.7.1. che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- II.7.2. che dispone di strutture atte a garantire che la produzione di bombi sia effettuata all'interno di un edificio a prova di insetti volanti;
- II.7.3. che dispone di strutture e attrezzature atte a garantire che i bombi siano ulteriormente isolati in unità epidemiologiche separate e ciascuna colonia sia tenuta all'interno dell'edificio in contenitori chiusi durante tutto il processo di produzione;
- II.7.4. in cui il polline è conservato e manipolato in strutture isolate dai bombi durante tutto il processo di produzione di questi ultimi, prima di essere utilizzato per la loro alimentazione;
- II.7.5. che dispone di procedure operative standardizzate per impedire l'ingresso di *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) nello stabilimento e per svolgere indagini periodiche volte a rilevare la presenza di casi di infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) nello stabilimento;
- II.8. provengono da un'unità epidemiologica all'interno dello stabilimento in cui non sono stati individuati casi di infestazione da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare).

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di bombi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

PAESE

Modello di certificato BBEE

Parte II (1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (2) Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione in relazione all'ingresso nell'Unione dei bombi in questione da tale zona.
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 38

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CANI, GATTI E FURETTI (MODELLO "CANIS-FELIS-FERRETS")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Acromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione <input type="checkbox"/> Stabilimento confinato <input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena <input type="checkbox"/> Altro			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
	I.23.		

I.24. Numero totale di colli			I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
				Natura del prodotto			
						Prova	

PAESE

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali della partita di cui alla parte I:	
	II.1.	provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona contrassegnati dal codice: ___ - (¹) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti ed elencati nell'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;
	(²) [II.2.	sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]
	(²)(³) oppure	[II.2. sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nel paese o territorio di origine o nella loro zona di durata non superiore a sei giorni in uno stabilimento che soddisfa le seguenti prescrizioni:
		— è riconosciuto per le operazioni di raccolta di cani, gatti e furetti dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione,
		— è dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio,
		— è elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035,
		— soddisfa le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	(²)(³) oppure [II.2.	sono stati spediti da un rifugio per animali che soddisfa le seguenti prescrizioni:
		— è riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035,
		— è dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio,
		— è elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]
	(³) [II.3.	sono stati caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (⁴) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:
		— gli animali non possano uscire o cadere,

PAESE

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS

	<p>— possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti,</p> <p>— sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;]</p> <p>II.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 48 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;</p> <p>(2) [II.5. sono destinati a entrare direttamente nello Stato membro di destinazione per essere isolati:</p> <p>(2) [in uno stabilimento confinato;]</p> <p>(2) oppure [in uno stabilimento riconosciuto di quarantena;]</p> <p>(2) oppure [II.5. avevano almeno 12 settimane alla data della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla data di completamento della vaccinazione antirabbica primaria ⁽⁵⁾ effettuata secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente ⁽⁶⁾, e:</p> <p>(2) [provengono o ne è previsto il transito da un paese terzo o territorio figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e i dati relativi alle pertinenti vaccinazioni antirabbiche sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso;]</p> <p>(2) oppure [provengono o ne è previsto il transito da un paese terzo o territorio non figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, e:</p> <p>a) i dati relativi alle pertinenti vaccinazioni antirabbiche sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso;</p> <p>b) la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia ⁽⁷⁾ effettuata su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall'autorità competente non prima di 30 giorni dopo la data della vaccinazione precedente e almeno tre mesi prima della data di rilascio del presente certificato sanitario ha rilevato un titolo di anticorpi uguale o superiore a 0,5 IU/ml ⁽⁸⁾ e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente, e la data del campionamento ai fini dell'analisi della risposta immunitaria è fornita nella colonna 8 della tabella in appresso;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS

Transponder		Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione		Data di prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]		
Codice alfanumerico dell'animale	Data di impianto e/o di lettura ⁽⁹⁾				gg/m	n/aaa		gg/m	n/aaa
	[gg/mm/aaaa]								
1	2	3	4	5	6	7	8		

⁽²⁾ [II.6. comprendono cani destinati a uno Stato membro che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione e tali cani sono stati trattati contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*, e le informazioni relative al trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'allegato XXI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ sono fornite nella tabella in appresso:

Transponder o tatuaggio - Codice alfanumerico del cane	Trattamento contro l' <i>Echinococcus</i>		Veterinario che ha somministrato il trattamento
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]	Nome in stampatello, timbro e firma

⁽²⁾ oppure [II.6. comprendono cani che non sono stati trattati contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*.]

⁽²⁾ oppure [II.6. comprendono cani destinati a entrare direttamente nello Stato membro di destinazione per essere isolati:

⁽¹⁾ [in uno stabilimento confinato.]]

⁽¹⁾ oppure [in uno stabilimento riconosciuto di quarantena.]]

PAESE

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS

<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso a carattere commerciale nell'Unione di cani, gatti e furetti, anche quando sono destinati a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento riconosciuto di quarantena e l'Unione non è la destinazione finale degli animali, come pure all'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.20: Certificato come o per: indicare</p> <ul style="list-style-type: none"> — "ulteriore detenzione" se i cani, i gatti o i furetti sono spostati conformemente alla parte II, titolo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692; — "stabilimento confinato" come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio; — "stabilimento riconosciuto di quarantena" come definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione; — "altri" nel caso di movimenti di cani (<i>Canis lupus familiaris</i>), gatti (<i>Felis silvestris catus</i>) o furetti (<i>Mustela putorius furo</i>) conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. <p>Parte II</p> <p>(1) Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Non applicabile ai movimenti diversi dai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni che non possono essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 245, paragrafo 2, o all'articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.</p>
--

PAESE

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS

	(4)	Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.
	(5)	Una rivaccinazione deve essere considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.
	(6)	Al certificato sanitario deve essere allegata una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.
	(7)	<p>La prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.5:</p> <ul style="list-style-type: none"> — deve essere effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di spedizione nell'Unione, — deve misurare nel siero un livello di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 IU/ml, — deve essere effettuata da un laboratorio ufficiale, — non deve essere rinnovata su un animale che, dopo aver superato tale prova con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente. <p>Al certificato sanitario deve essere allegata una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio ufficiale relativo al risultato della prova degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.5.</p>
	(8)	Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l'autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati della prova di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.5.
	(9)	In combinato disposto con la nota 6, la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un transponder deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato sanitario e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, le prove effettuate su tali animali.
	(10)	<p>Il trattamento contro l'infestazione da <i>Echinococcus multilocularis</i> di cui al punto II.6 deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> — essere somministrato da un veterinario non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima del momento della spedizione prevista dei cani in uno degli Stati membri, o nelle parti degli stessi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, — consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'<i>Echinococcus multilocularis</i> nelle specie ospiti interessate.

PAESE

Modello di certificato CANIS-FELIS-FERRETS

	<p>(11) La tabella di cui al punto 11.6 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato sanitario e prima dell'entrata prevista in uno degli Stati membri, o nelle parti degli stessi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 39

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "BOV-SEM-A-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso			
I.17.					
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
		I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	
				Prova	

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. lo sperma della partita di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona:		
	II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di sperma di bovini ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;		
	(1) [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione nell'Unione;]		
	(1) <i>oppure</i> [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (2) (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]		
	II.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;		
	II.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:		
	(1) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]		
	(1) <i>oppure</i> [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]		
	II.2. lo sperma della partita di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.8, provenivano da stabilimenti:		
	II.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti per almeno 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per almeno tre mesi, e:		
	(1) [in cui non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]		

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

	⁽¹⁾ oppure [in cui sono stati vaccinati contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e in cui il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]
II.2.2.	indenni da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;
II.2.3.	indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;
⁽¹⁾ [II.2.4.	indenni da leucosi bovina enzootica e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]
⁽¹⁾ oppure	[II.2.4. non indenni da leucosi bovina enzootica e hanno un'età inferiore a due anni e sono nati da madri che, dopo la data di allontanamento dell'animale, sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]
⁽¹⁾ oppure	[II.2.4. non indenni da leucosi bovina enzootica e hanno raggiunto l'età di due anni e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]
⁽¹⁾ [II.2.5.	indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]
⁽¹⁾ oppure	[II.2.5. non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica (virus intero) effettuata su un campione di sangue;]
II.2.6.	in cui:
⁽¹⁾	[la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi due anni;]
⁽¹⁾ oppure	[la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata per almeno 30 giorni e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti negli ultimi due anni, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

II.3.	lo sperma della partita di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽³⁾ che:
II.3.1.	è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
II.3.2.	soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;
II.4.	lo sperma della partita di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che:
II.4.1.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, la pleuropolmonite contagiosa dei bovini e la dermatite nodulare contagiosa;
II.4.2.	almeno nei sei mesi precedenti la data di raccolta dello sperma sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;
II.4.3.	non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e alla data di raccolta dello sperma;
II.4.4.	sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
II.4.5.	almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:
II.4.5.1.	sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;
II.4.5.2.	sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), rabbia, carbonchio ematico, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), campilobatteriosi genitale bovina e tricomoniasi;
II.4.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.5.2;
II.4.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

	<p>II.4.6. sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, alla data della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:</p> <p>II.4.6.1. non era situato in una zona soggetta a restrizioni a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;</p> <p>II.4.6.2. non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 per almeno 30 giorni;</p> <p>II.4.6.3. era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per almeno 30 giorni;</p> <p>II.4.6.4. non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;</p> <p>II.4.7. sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:</p> <p>II.4.7.1. che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;</p> <p>II.4.7.2. in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e:</p> <p>(1) (4) [almeno nei 30 giorni successivi alla data di raccolta dello sperma;]</p> <p>(1) (5) [fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]</p> <p>II.4.7.3. che era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni e:</p> <p>(1) (4) [indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]</p> <p>(1) (5) <i>oppure</i> [indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione e sono rimasti in tale centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p> <p>II.4.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

	(1)	[II.4.8.1.	sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) (10) <i>oppure</i>	[II.4.8.2.	sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) <i>e/o</i>	[II.4.8.4.	sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) <i>e/o</i>	[II.4.8.5.	sono stati sottoposti a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]
	(1) <i>e/o</i>	[II.4.8.6.	sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati alla data di inizio e alla data di fine della raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]
	II.4.9.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):	
	(1)	[II.4.9.1.	sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui l'EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno agli stabilimenti almeno nei due anni precedenti;]
	(1) (11) <i>oppure</i>	[II.4.9.2.	sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) <i>e/o</i>	[II.4.9.3.	sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta;]
	(1) <i>e/o</i>	[II.4.9.4.	soggiornavano nel paese terzo o territorio o nella loro zona di spedizione dello sperma della partita nell'Unione in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ [II.4.9.4.1. una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tali sierotipi dell'EHDV effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.4.9.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati alla data di inizio e alla data di fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]</p>
II.4.10.	<p>sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, ad eccezione del test per la ricerca degli anticorpi per la diarrea virale bovina di cui al punto II.4.10.5.2, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.4.10.1. per quanto riguarda l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), un'intradermotubercolizzazione di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>II.4.10.2. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [II.4.10.3. per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p> <p>II.4.10.4. per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) effettuata su un campione di sangue se gli animali non provengono da uno stabilimento indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;</p> <p>II.4.10.5. per quanto riguarda la diarrea virale bovina:</p> <p>II.4.10.5.1. una prova di isolamento del virus, una prova per la ricerca del genoma virale o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e</p> <p>II.4.10.5.2. una prova sierologica per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi;</p>
II.4.11.	<p>sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni, o sette giorni nel caso delle prove di cui ai punti II.4.11.4 e II.4.11.5, dopo la data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, ad eccezione del test per la ricerca degli anticorpi per la diarrea virale bovina di cui al punto II.4.11.3.2, richieste conformemente all'allegato II, parte 1, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p>

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

II.4.11.1.	per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
II.4.11.2.	per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue;
II.4.11.3.	per quanto riguarda la diarrea virale bovina:
II.4.11.3.1.	una prova di isolamento del virus, una prova per la ricerca del genoma virale o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e
II.4.11.3.2.	una prova sierologica per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi;
II.4.11.4.	per quanto riguarda la campilobatteriosi genitale bovina (<i>Campylobacter fetus</i> ssp. <i>venerealis</i>):
(i)	[II.4.11.4.1. nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o detenuti a partire da tale età in un gruppo dello stesso sesso, senza venire a contatto con le femmine prima della quarantena di cui al punto II.4.6, un'unica prova effettuata su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale;]
(i) e/o	[II.4.11.4.2. prove effettuate su campioni di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale prelevati in tre occasioni, ad intervalli di almeno sette giorni;]
II.4.11.5.	per quanto riguarda la tricomoniiasi (<i>Trichomonas foetus</i>):
(i)	[II.4.11.5.1. nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o detenuti a partire da tale età in un gruppo dello stesso sesso, senza venire a contatto con le femmine prima della quarantena di cui al punto II.4.6, un'unica prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]
(i) e/o	[II.4.11.5.2. prove effettuate su campioni di materiale prepuziale prelevati in tre occasioni, ad intervalli di almeno sette giorni;]
II.4.12.	nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686:
II.4.12.1.	per quanto riguarda l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), un'intradermotubercolinizzazione di cui all'allegato I, parte 2, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
II.4.12.2.	per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
II.4.12.3.	per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688;

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

	<p>II.4.12.4. per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, una prova sierologica (virus intero) su un campione di sangue;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [II.4.12.5. per quanto riguarda la diarrea virale bovina, una prova sierologica per la ricerca di un anticorpo;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ [II.4.12.6. per quanto riguarda la campilobatteriosi genitale bovina (<i>Campylobacter fetus</i> ssp. <i>venerealis</i>), una prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ [II.4.12.7. per quanto riguarda la tricomoniiasi (<i>Trichomonas foetus</i>), una prova effettuata su un campione di materiale prepuziale;]</p> <p>II.5. lo sperma della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.5.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.5.2. è collocato in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p> <p>II.5.3. è trasportato in un contenitore che:</p> <p>II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione nell'Unione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.6. in caso di aggiunta di un antibiotico o di una miscela di antibiotici allo sperma:</p> <p>II.6.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati:⁽⁹⁾;</p> <p>II.6.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita è spedita nell'Unione. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.

Casella I.27: "Tipo": sperma.

"Specie": scegliere tra "*Bos taurus*", "*Bison bison*" o "*Bubalus bubalis*", a seconda dei casi.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

"Prova": indicare per la prova per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.4.8.5 e/o punto II.4.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.4.9.4.1 e/o punto II.4.9.4.2, se del caso.

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-A-ENTRY

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm .
(4)	Applicabile allo sperma congelato.
(5)	Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.
(6)	Non applicabile agli animali provenienti da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica e di età inferiore a due anni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686.
(7)	Applicabile solo agli animali sieronegativi.
(8)	Applicabile solo ai tori utilizzati per la produzione di sperma o che vengono a contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la raccolta dello sperma dopo un periodo di interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a prova negli ultimi 30 giorni prima di riprendere la produzione.
(9)	Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.
(10)	Applicabile solo alle zone contrassegnate dall'indicazione "SI-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(11)	Applicabile solo alle zone contrassegnate dall'indicazione "SI-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 40

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2003/43/CE DEL CONSIGLIO, DOPO IL 31 DICEMBRE 2004 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "BOV-SEM-B-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-B-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
II.1. (nome del paese o della parte del paese esportatore) ⁽¹⁾	
	è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo;	
II.2.	il centro ⁽²⁾ di cui alla casella I.11 nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto:	
	II.2.1. era conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;	
	II.2.2. era gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;	
II.3.	il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, carbonchio ematico e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione nell'Unione);	
II.4.	i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:	
	⁽³⁾ II.4.1. provengono da allevamenti conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capo I, punto 1, lettera b), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.2. provengono da allevamenti o sono nati da fattrici conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE o sono stati esaminati all'età di almeno 24 mesi conformemente all'allegato B, capo II, punto 1, lettera c), di tale direttiva;	
	II.4.3. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di isolamento in quarantena, alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.4. sono stati sottoposti al periodo di isolamento in quarantena e alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera e), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.5. sono stati sottoposti almeno una volta all'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capo II, della direttiva 88/407/CEE;	
II.5.	lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:	
	II.5.1. soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;	
	⁽⁴⁾ [II.5.2. sono rimasti nel paese esportatore almeno per i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]	

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-B-ENTRY

	<p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [II.5.2. sono rimasti nel paese esportatore almeno per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma dopo il loro ingresso e sono stati importati da ⁽¹⁾ durante il periodo inferiore a sei mesi che ha preceduto la raccolta dello sperma e sono risultati conformi alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione;]</p> <p>II.5.3. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini, come indicato nella tabella di cui al punto I.27:</p> <p>⁽⁴⁾ [II.5.3.1. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>e/o</i> [II.5.3.2. sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini, in una zona stagionalmente indenne almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>e/o</i> [II.5.3.3. sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>e/o</i> [II.5.3.4. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuata conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>e/o</i> [II.5.3.5. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuata conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni sette giorni (prova di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se effettuata come reazione a catena della polimerasi (PCR), durante la raccolta della partita di sperma in questione;]</p> <p>II.5.4. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la malattia emorragica epizootica (EHD), come indicato nella tabella di cui al punto I.27:</p> <p>⁽⁴⁾ [II.5.4.1. erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁵⁾ <i>e/o</i> [II.5.4.2. erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio riconosciuto:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-B-ENTRY

	<p>(4) [II.5.4.2.1. una prova sierologica ⁽⁶⁾ per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, effettuata su campioni di sangue prelevati in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]]</p> <p>(4) e/o [II.5.4.2.2. una prova sierologica ⁽⁶⁾ per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, effettuata su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]]</p> <p>(4) e/o [II.5.4.2.3. una prova di identificazione dell'agente ⁽⁶⁾ effettuata su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni sette giorni (prova di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se effettuata come PCR, durante la raccolta della partita di sperma in questione;]]</p>
II.6.	lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore;
II.7.	lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE.
	Note
	Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.
	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
	Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
	Parte I
Casella I.11:	"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita è spedita nell'Unione. Solo un centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm .
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita è destinata.

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-B-ENTRY

<p>Casella I.19: Casella I.24: Casella I.27:</p>	<p>va indicato il numero del sigillo, il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti). "Specie": scegliere tra "<i>Bos taurus</i>", "<i>Bison bison</i>" o "<i>Bubalus bubalis</i>", a seconda dei casi. "Tipo": sperma. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (lamella) o sugli altri colli in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Quantità": indicare il numero di paillette (lamelle) di sperma raccolto in una data determinata da un toro donatore identificato che è conforme alle condizioni particolari relative alla febbre catarrale degli ovini e all'EHD.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di bovini.</p> <p>(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.</p> <p>(3) Per la Nuova Zelanda, recante l'indicazione "XII" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), gli allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi sono considerati equivalenti agli allevamenti bovini riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi negli Stati membri in base alle condizioni di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.</p> <p>(4) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(5) Obbligatorio per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti.</p> <p>(6) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 41

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI BOVINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/60/CEE DEL CONSIGLIO, PRIMA DEL 1° GENNAIO 2005, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "BOV-SEM-C-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
II.1. <i>(nome del paese esportatore)</i> ⁽¹⁾	
	è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione e nessuna vaccinazione contro tali malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo;	
II.2.	lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 in un centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ che:	
II.2.1.	era conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;	
II.2.2.	era gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE;	
II.3.	il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, carbonchio ematico e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta;	
II.4.	al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:	
II.4.1.	provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto I, lettere b) e c), della direttiva 88/407/CEE;	
II.4.2.	nei 30 giorni precedenti il periodo di isolamento in quarantena sono stati sottoposti con esito negativo alle seguenti prove:	
	— le prove di cui all'allegato B, capitolo I, punto I, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE,	
	— sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva,	
	— prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi la prova dovrà essere rinviata sino a quell'età;	
II.4.3.	sono stati sottoposti a un periodo di isolamento in quarantena di 30 giorni e alle seguenti prove, con esito negativo:	
	— una prova sierologica per la brucellosi effettuata secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE,	

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY

	<ul style="list-style-type: none"> — ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale, — prova microscopica e colturale per la ricerca di <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di liquido di lavaggio vaginale o di materiale prepuziale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;
II.4.4.	sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, agli esami di routine di cui all'allegato B, capitolo II, punto 1, lettere a), b) e c), della direttiva 88/407/CEE;
II.5.	al momento della raccolta dello sperma di cui alla parte I,
II.5.1.	tutte le femmine presenti nel centro sono state sottoposte almeno una volta all'anno, con esito negativo, a una prova di agglutinazione sul muco vaginale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i> ; e
II.5.2.	tutti i tori utilizzati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, a ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o a prova colturale per l'infezione da <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, effettuate nei 12 mesi precedenti la raccolta;
II.6.	lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:
II.6.1.	soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;
(3)	[II.6.2. erano residenti nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]
(3) oppure	[II.6.2. sono stati importati da ⁽¹⁾ dopo aver trascorso un periodo inferiore a sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione;]
II.6.3.	si trovano in un centro di raccolta dello sperma in cui:
(3)	[nessun bovino è stato vaccinato contro la rinotracheite infettiva bovina e tutti i bovini sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva;]
(3) oppure	[i bovini non vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina sono stati sottoposti almeno una volta all'anno, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva; le prove per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non sono state effettuate su tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite infettiva bovina nel centro di inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a sieroneutralizzazione o a test ELISA per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina/della vulvovaginite pustolosa infettiva e che dopo la prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi;]

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY

	(3) [II.6.4. non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina;]
	(5) <i>oppure</i> [II.6.4. sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina conformemente al punto II.6.3;]
II.6.5.	soddisfano le condizioni per l'importazione di sperma bovino stabilite nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, a seconda della situazione del paese o della zona di residenza;****
II.6.6.	erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova di immunodiffusione in agar gel ⁽⁴⁾ e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD) sopraindicati, effettuate in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;***
II.6.7.	erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono risultati negativi, prima dell'entrata e a intervalli di sei mesi, a una prova di immunodiffusione in agar gel ⁽⁴⁾ e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di EHD sopraindicati, effettuate in un laboratorio riconosciuto;***
II.6.8.	sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, effettuata in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;*
II.7.	lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore;
II.8.	lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE, prima che fosse modificata dalla direttiva 2003/43/CE.
	Note
	Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.
	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
	Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY

Parte I	
Casella I.11:	<p>“Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita è spedita nell’Unione. Solo un centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semem_ova/bovine/index_en.htm.</p>
Casella I.12:	<p>“Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita è destinata.</p>
Casella I.19:	<p>va indicato il numero del sigillo.</p>
Casella I.24:	<p>il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).</p>
Casella I.27:	<p>“Specie”: scegliere tra “<i>Bos taurus</i>”, “<i>Bison bison</i>” o “<i>Bubalus bubalis</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Tipo”: sperma.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette (lamella) o sugli altri colli in cui è collocato lo sperma della partita.</p> <p>La “data di raccolta/di produzione” deve essere anteriore al 31 dicembre 2004 e deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette (lamelle) di sperma raccolto in una data determinata da un toro donatore identificato che è conforme alle condizioni particolari relative alla febbre catarrale degli ovini e all’EHD.</p>
Parte II	
(1)	Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di bovini.
(2)	<p>Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semem_ova/bovine/index_en.htm.</p>
(3)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(4)	Gli standard per i test diagnostici per il virus dell’EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE.

PAESE

Modello di certificato BOV-SEM-C-ENTRY

	**** Da utilizzare solo per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. *** Da utilizzare solo per l'Australia e gli Stati Uniti. ** Da utilizzare solo per il Canada. * Da utilizzare solo per l'Australia.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 42

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI BOVINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY")

PAESE			Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC
	Codice ISO del paese		I.3. Autorità centrale competente		CODICE QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	Codice ISO del paese		I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese
	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine		I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17.
I.18. Temperatura di trasporto		<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.20. Certificato come o per		<input type="checkbox"/> Materiale germinale			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
Paese terzo		Codice ISO del paese		I.23.	
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro.	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione	Quantità Prova

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona:	
	II.1.1.	autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di bovini ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;
	⁽¹⁾ [II.1.2.	in cui l'afte epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]
	⁽¹⁾ oppure	[II.1.2. in cui l'afte epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽²⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]
	II.1.3.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;
	II.1.4.	in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:
	⁽¹⁾	[nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afte epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]
	⁽¹⁾ oppure	[nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afte epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]
	⁽¹⁾ [II.2.	gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽³⁾ che:
	II.2.1.	è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;
	II.2.2.	soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>(1) [II.2. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni ⁽³⁾ che:</p> <p>II.2.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.2.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da stabilimenti:</p> <p>II.3.1. indenni da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;</p> <p>II.3.2. indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;</p> <p>(1) [II.3.3. indenni da leucosi bovina enzootica e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.3.3. non indenni da leucosi bovina enzootica e il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine ha certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica almeno nei tre anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta;]</p> <p>(1) [II.3.4. indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.3.4. non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine ha certificato che non si sono verificati casi clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva almeno nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta;]</p> <p>II.3.5. in cui:</p> <p>(1) [la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾];]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ oppure [la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]</p> <p>II.4. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ della partita di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori che:</p> <p>II.4.1. non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, la pleuropolmonite contagiosa dei bovini e la dermatite nodulare contagiosa;</p> <p>II.4.2. almeno nei sei mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;</p> <p>II.4.3. almeno nei 30 giorni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.4.3.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;</p> <p>II.4.3.2. sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), rabbia, carbonchio ematico, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, infezione da virus della malattia emorragica epizootica e infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>II.4.3.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.3.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.3.2;</p> <p>II.4.3.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;</p> <p>II.4.4. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.4.5. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>II.4.6. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica:</p> <p>II.4.6.1. provengono da stabilimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, – in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾; <p>⁽¹⁾ [II.4.6.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]</p> <p>^{(1) (4)} oppure [II.4.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta degli embrioni, e:</p> <p>II.4.6.2.1. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;</p> <p>II.4.6.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.4.6.2.3. prima della data del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS ⁽⁵⁾;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	II.4.6.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante tale periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]
⁽¹⁾⁽⁶⁾	II.4.7. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
⁽¹⁾	II.4.7.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli ovociti e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi;]
⁽¹⁾⁽¹²⁾	<i>oppure</i> II.4.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli ovociti e durante tale raccolta;]
⁽¹⁾	<i>e/o</i> II.4.7.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli ovociti e durante tale raccolta;]
⁽¹⁾	<i>e/o</i> II.4.7.4. sono stati sottoposti a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli ovociti;]
⁽¹⁾	<i>e/o</i> II.4.7.5. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data di raccolta degli ovociti;]
	II.4.8. soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):
⁽¹⁾	II.4.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui l'EHDV non è stato segnalato almeno nei due anni precedenti in un raggio di 150 km attorno agli stabilimenti;]
⁽¹⁾⁽¹³⁾	<i>oppure</i> II.4.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]
⁽¹⁾	<i>e/o</i> II.4.8.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ oppure [II.4.8.4. soggiornavano nel paese terzo o territorio o nella loro zona di spedizione degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ della partita nell'Unione in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:</p> <p>⁽¹⁾ [II.4.8.4.1. una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tali sierotipi dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.4.8.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati alla data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [II.4.9. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato II, parte 1, capitolo III, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p>
II.5.	<p>gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.5.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] ⁽¹⁾ [parte 3] ⁽¹⁾ [parte 4] ⁽¹⁾ [parte 5] ⁽¹⁾ e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.5.2. sono collocati in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p> <p>II.5.3. sono trasportati in un contenitore che:</p> <p>II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione nell'Unione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ [II.5.4. sono collocati in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p>

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>II.5.5. sono trasportati in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]</p> <p>(1) (9) [II.6. gli [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) della partita di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di bovini o dall'autorità competente di uno Stato membro, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>(1) (10) [II.7. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (11) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p> <p>Casella I.27: "Specie": scegliere tra "<i>Bos taurus</i>", "<i>Bison bison</i>" o "<i>Bubalus bubalis</i>", a seconda dei casi. "Tipo": precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

“Prova”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.4.7.4 e/o punto II.4.7.5, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.4.8.4.1 e/o punto II.4.8.4.2, se del caso.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
- (4) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.
- (5) *Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures*, pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (<http://www.iets.org/>).
- (6) Applicabile alle partite di ovociti e di embrioni prodotti in vitro.
- (7) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.
- (8) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
- (9) Non si applica agli ovociti.
- (10) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.
- (11) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

PAESE

Modello di certificato BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

(12)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(13)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 43

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI EMBRIONI
CONCEPITI IN VIVO DI BOVINI, RACCOLTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA
DIRETTIVA 89/556/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI
RACCOLTA DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO GLI EMBRIONI**

(MODELLO "BOV-IN-VIVO-EMB-B-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente		
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	Codice ISO del paese			Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.	
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione
				Prova

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale di....., certifica quanto segue:	
	<i>(paese di esportazione) ⁽¹⁾</i>	
	II.1. gli embrioni destinati all'esportazione:	
	II.1.1. sono stati prelevati nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:	
	II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo;	
	⁽²⁾ [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]	
	⁽²⁾ oppure [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:	
	<ul style="list-style-type: none"> - gli embrioni non sono stati sottoposti alla penetrazione della zona pellucida, - gli embrioni sono stati conservati in condizioni approvate per almeno 30 giorni immediatamente dopo prelievo, - i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato segni clinici di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli embrioni;] 	
	II.1.2. sono stati prelevati dal gruppo di raccolta di embrioni ⁽³⁾ che:	
	<ul style="list-style-type: none"> - è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE, - ha raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato gli embrioni in conformità all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE, - è stato soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno; 	
	II.1.3. sono stati prelevati e trattati in locali attorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa per almeno i 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio, conformemente al punto II.1.1.2;	

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

- II.1.4. sono stati conservati dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione nell'Unione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;
- II.1.5. sono stati prelevati da donatori femmine che:
- II.1.5.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;
- II.1.5.2. non presentavano segni clinici di malattia il giorno del prelievo;
- II.1.5.3. durante i sei mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due allevamenti:
- che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,
 - che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,
 - che erano indenni da leucosi bovina enzootica o in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,
 - in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;
- II.1.6. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuto ai fini della raccolta, del trattamento e/o del magazzinaggio dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE ⁽⁴⁾ o dall'autorità competente di uno Stato membro.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

Parte I	
Casella I.11:	<p>“Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p>
Casella I.12:	<p>“Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di embrioni è destinata.</p>
Casella I.19:	<p>va indicato il numero del sigillo.</p>
Casella I.24:	<p>il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).</p>
Casella I.27:	<p>“Specie”: scegliere tra “<i>Bos taurus</i>”, “<i>Bison bison</i>” o “<i>Bubalus bubalis</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Tipo”: scegliere “embrioni concepiti in vivo”.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri colli in cui sono collocati gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto, trattato e immagazzinato gli embrioni della partita, elencato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri colli con lo stesso marchio.</p>
Parte II	
(1)	<p>Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per gli embrioni di bovini.</p>
(2)	<p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p>

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

	<p>(3) Solo i gruppi di raccolta di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>(4) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 44

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI EMBRIONI PRODOTTI IN VITRO DI BOVINI, PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 89/556/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, CONCEPITI CON SPERMA CONFORME ALLE ESIGENZE DI CUI ALLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA PRODOTTO GLI EMBRIONI

(MODELLO "BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione
				Prova

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale di, certifica quanto segue:	
	(paese di esportazione) ⁽¹⁾	
	II.1. gli embrioni destinati all'esportazione:	
	II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:	
	II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;	
	⁽²⁾ [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]	
	⁽²⁾ oppure [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:	
	<ul style="list-style-type: none"> – gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, – gli embrioni sono stati conservati in condizioni approvate per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione, – i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato segni clinici di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti;] 	
	II.1.2. sono stati prodotti dal gruppo di produzione di embrioni ⁽³⁾ che:	
	<ul style="list-style-type: none"> – è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE, – ha effettuato la produzione, il trattamento, il magazzinaggio e il trasporto conformemente all'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE, – è stato soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno; 	
	II.2. gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio, conformemente al punto II.1.1.2;	

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

	<p>II.3. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;</p>
	<p>II.4. gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:</p>
	<p>II.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;</p>
	<p>II.4.2. non presentavano segni clinici di malattia il giorno del prelievo;</p>
	<p>II.4.3. durante i sei mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due allevamenti:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,
	<ul style="list-style-type: none"> – che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,
	<ul style="list-style-type: none"> – che erano indenni da leucosi bovina enzootica o in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,
	<ul style="list-style-type: none"> – in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;
<p>(²)</p>	<p>[II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo;]</p>
<p>(²) <i>oppure</i></p>	<p>[II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori siano stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]</p>
<p>(²) <i>oppure</i></p>	<p>[II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]</p>

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

	<p>(2) <i>oppure</i> [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;]</p> <p>II.5. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma ⁽⁴⁾:</p> <p>(2) [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea, e lo sperma è conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE.]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.5.1. riconosciuti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e situati in un paese terzo o una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

<p>Casella I.24: Casella I.27:</p>	<p>il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).</p> <p>“Specie”: scegliere tra “<i>Bos taurus</i>”, “<i>Bison bison</i>” o “<i>Bubalus bubalis</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Tipo”: scegliere “embrioni prodotti in vitro”.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri colli in cui sono collocati gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni della partita, elencato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri colli con lo stesso marchio.</p>
<p>Parte II</p> <p>(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per gli embrioni di bovini.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Solo i gruppi di produzione di embrioni elencati conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>(4) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall’autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di bovini o dall’autorità competente di uno Stato membro.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	

CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI EMBRIONI PRODOTTI IN VITRO DI BOVINI, PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 89/556/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, CONCEPITI CON SPERMA PROVENIENTE DA CENTRI DI RACCOLTA O DI MAGAZZINAGGIO DELLO SPERMA RICONOSCIUTI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ESPORTAZIONE, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA PRODOTTO GLI EMBRIONI

(MODELLO "BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
		I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione:	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17.			
		I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per		<input type="checkbox"/> Materiale germinale			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
Paese terzo	Codice ISO del paese	I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	
				Prova	

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale di, certifica quanto segue:	
	(paese di esportazione) ⁽¹⁾	
	II.1. gli embrioni destinati all'esportazione:	
	II.1.1. sono stati prodotti nel paese di esportazione che, in base ai risultati ufficiali:	
	II.1.1.1. era indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione;	
	(2) [II.1.1.2. era indenne da afta epizootica e da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione e non ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo;]	
	(2) oppure [II.1.1.2. non era indenne da afta epizootica o da dermatite nodulare contagiosa nei 12 mesi immediatamente precedenti la loro produzione o ha effettuato vaccinazioni contro l'una o l'altra di queste malattie in tale periodo, e:	
	<ul style="list-style-type: none"> - gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, - gli embrioni sono stati conservati in condizioni approvate per almeno 30 giorni immediatamente dopo la loro produzione, - i donatori femmine provengono da aziende in cui nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica o la dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti il prelievo e nessun animale appartenente a una specie sensibile ha presentato segni clinici di afta epizootica o di dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni precedenti e per almeno 30 giorni successivi al prelievo degli ovociti;] 	
	II.1.2. sono stati prodotti dal gruppo di produzione di embrioni ⁽³⁾ che:	
	<ul style="list-style-type: none"> - è stato riconosciuto conformemente all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/556/CEE, - ha prodotto, trattato, immagazzinato e trasportato gli embrioni in conformità dell'allegato A, capitolo II, della direttiva 89/556/CEE, - è stato soggetto ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale almeno due volte all'anno; 	
	II.2. gli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione sono stati prelevati in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo e fino alla loro spedizione nell'Unione, nel caso di embrioni freschi, o nei 30 giorni successivi al prelievo, nel caso di embrioni soggetti ad almeno 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio, conformemente al punto II.2.2;	

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

	<p>II.3. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati conservati dal momento del prelievo degli ovociti fino a 30 giorni dopo il prelievo o, nel caso di embrioni freschi, fino alla loro spedizione, in locali intorno ai quali, in un raggio di almeno 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;</p>
	<p>II.4. gli animali donatori degli ovociti utilizzati per la produzione degli embrioni destinati all'esportazione:</p>
	<p>II.4.1. hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo degli ovociti, in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato in base ai risultati ufficiali alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa;</p>
	<p>II.4.2. non presentavano segni clinici di malattia il giorno del prelievo;</p>
	<p>II.4.3. durante i sei mesi immediatamente precedenti il prelievo hanno soggiornato nel territorio del paese di esportazione in non più di due allevamenti:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da tubercolosi in quel periodo,
	<ul style="list-style-type: none"> – che, in base ai risultati ufficiali, erano indenni da brucellosi in quel periodo,
	<ul style="list-style-type: none"> – che erano indenni da leucosi bovina enzootica o in cui nessun animale ha presentato segni clinici di questa malattia nei tre anni precedenti,
	<ul style="list-style-type: none"> – in cui nessun bovino ha presentato segni clinici di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei 12 mesi precedenti;
	<p>(²) [II.4.4. sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini per almeno 60 giorni precedenti il prelievo degli ovociti e durante tale prelievo;]</p>
	<p>(²) <i>oppure</i> [II.4.4. sono rimasti in un periodo stagionalmente indenne o protetto dal vettore per almeno 60 giorni precedenti il prelievo e durante il prelievo degli ovociti e gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida, tranne nel caso in cui i donatori siano stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]</p>
	<p>(²) <i>oppure</i> [II.4.4. sono stati sottoposti a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo e gli embrioni sono stati conservati per almeno 30 giorni;]</p>

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

	<p>(2) <i>oppure</i> [II.4.4. sono stati sottoposti a un test di identificazione dell'agente, effettuato con esito negativo conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo o della macellazione; in quest'ultimo caso gli embrioni sono stati prodotti senza penetrazione della zona pellucida;]</p> <p>II.5. gli embrioni destinati all'esportazione sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti ai fini della raccolta, del trattamento e/o del magazzinaggio dello sperma dall'autorità competente di un paese terzo o una parte di un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE ⁽⁴⁾ o dall'autorità competente di uno Stato membro.</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli embrioni.</p> <p>A norma dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 89/556/CEE, sono esclusi dagli scambi intra-Unione gli embrioni bovini prodotti in vitro con lo sperma proveniente dai centri riconosciuti dal paese terzo o territorio di esportazione, introdotti nell'Unione alle condizioni indicate nel presente certificato sanitario.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.24: il numero totale di colli deve corrispondere al numero di contenitori (recipienti).</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

<p>Casella I.27:</p>	<p>“Specie”: scegliere tra “<i>Bos taurus</i>”, “<i>Bison bison</i>” o “<i>Bubalus bubalis</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Tipo”: scegliere “embrioni prodotti in vitro”.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri colli in cui sono collocati gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto, trattato e immagazzinato gli embrioni della partita, elencato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri colli con lo stesso marchio.</p>
<p>Parte II</p> <p>(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per gli embrioni di bovini.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Solo i gruppi di produzione di embrioni elencati conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 89/556/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>(4) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di bovini.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	

CAPITOLO 46

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE
ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI
MATERIALE GERMINALE:**

- sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005,
- ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,
- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzino dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione

(MODELLO "BOV-GP-PROCESSING-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente		CODICE QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
		I.23.			
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione	Quantità Prova

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ destinato/i alla spedizione nell'Unione;	
	II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:	
	II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di bovini ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	⁽²⁾ [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	⁽²⁾ oppure [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽³⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	II.1.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;	
	II.1.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:	
	⁽²⁾ [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]	
	⁽²⁾ oppure [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]	
	II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;	

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p>
II.2.	<p>[lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ e [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽⁴⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:</p> <p>⁽²⁾ [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [situato in ⁽⁵⁾, ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di bovini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]</p> <p>II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:</p> <p>⁽²⁾ [nel modello BOV-SEM-A-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-SEM-B-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-SEM-C-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p>

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:</p> <p>II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>(2) (7) [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>(2) (8) [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

<p>Casella I.17:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.24:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p>	<p>“Documenti di accompagnamento”: i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autentiche di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>va indicato il numero del sigillo.</p> <p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p> <p>“Specie”: scegliere tra “<i>Bos taurus</i>”, “<i>Bison bison</i>” o “<i>Bubalus bubalis</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>(3) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.</p> <p>(5) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.</p> <p>(6) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(7) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(8) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 47

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE
ELENCO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE
GERMINALE:**

- sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1° gennaio 2005,
- ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,
- riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzino dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione

(MODELLO "BOV-GP-STORAGE-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
			I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso			
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale						
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
		I.23.				
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26.		
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione	Quantità Prova	

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ destinato/i alla spedizione nell'Unione:	
	II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:	
	II.1.1.1.	autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di bovini ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;
	⁽²⁾ II.1.1.2.	in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;
	⁽²⁾ oppure	II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽³⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;
	II.1.1.3.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini e dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;
	II.1.1.4.	in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley e la pleuropolmonite contagiosa dei bovini almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:
	⁽²⁾	[nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]
	⁽²⁾ oppure	[nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]
	II.1.2.	è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY

	<p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p>
II.2.	<p>[lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽⁴⁾ conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:</p> <p>⁽²⁾ [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [situato in ⁽⁵⁾, ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ di bovini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]</p> <p>II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:</p> <p>⁽²⁾ [nel modello BOV-SEM-A-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-SEM-B-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-SEM-C-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello 1 di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione 2011/630/UE ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello 2 di cui all'allegato II, parte 1, sezione B, della decisione 2011/630/UE ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello 3 di cui all'allegato II, parte 1, sezione C, della decisione 2011/630/UE ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p>

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY

	<p>II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:</p> <p>II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽²⁾⁽⁷⁾ [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁸⁾ [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo un centro di stoccaggio di materiale germinale elencato conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata,</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY

<p>Casella I.17:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.24:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p>	<p>“Documenti di accompagnamento”: i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>va indicato il numero del sigillo.</p> <p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p> <p>“Specie”: scegliere tra “<i>Bos taurus</i>”, “<i>Bison bison</i>” o “<i>Bubalus bubalis</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV-GP-STORAGE-ENTRY

	(3)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(4)	Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm .
	(5)	Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.
	(6)	Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella L11.
	(7)	Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.
	(8)	Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

CAPITOLO 48

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "OV/CAP-SEM-A-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione Data di raccolta/di produzione	Prova	

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. lo sperma della partita di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona:		
	II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di sperma di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ ed elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;		
	⁽¹⁾ [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]		
	⁽¹⁾ oppure [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽²⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]		
	II.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;		
	II.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:		
	⁽¹⁾ [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]		
	⁽¹⁾ oppure [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]		
	II.2. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, provenivano da stabilimenti:		
	II.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per almeno 30 giorni e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata per almeno tre mesi, e:		

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

	(1)	[non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]
	(1) oppure	[sono stati vaccinati contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]
	II.2.2.	indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;
	(1)(3) [II.2.3.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli ultimi 42 giorni;]
	(1)(5) [II.2.3.	sottoposti a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione per almeno 12 mesi e durante tale periodo:
		i) negli stabilimenti sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;
	(1) [ii)	non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali della stessa specie detenuti negli stabilimenti;]
	(1) oppure [ii)	sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti negli stabilimenti e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
	II.2.4.	in cui:
	(1)	[la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi due anni;]
	(1) oppure	[la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti negli ultimi due anni, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

	<p>(1)(3) [II.2.5. in cui sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 30 giorni e in cui l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>) non è stata segnalata negli ultimi 12 mesi;]</p> <p>(1)(4) [II.2.6. in cui, negli ultimi 30 giorni precedenti la loro permanenza negli impianti di quarantena di cui al punto II.4.6, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), o a qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate, come richiesto conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>(1)(5) [II.2.7. in cui l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata negli ultimi sei mesi;]</p> <p>II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽⁶⁾ che:</p> <p>II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che:</p> <p>II.4.1. non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina;</p> <p>II.4.2. almeno nei sei mesi precedenti la data di raccolta dello sperma sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;</p> <p>II.4.3. non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e alla data di raccolta dello sperma;</p> <p>II.4.4. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>II.4.5. almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.4.5.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

	II.4.5.2.	sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), rabbia, carbonchio ematico, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>);
	II.4.5.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.5.2;
	II.4.5.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
II.4.6.		sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, alla data della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:
	II.4.6.1.	non era situato in una zona soggetta a restrizioni a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;
	II.4.6.2.	non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 per almeno 30 giorni;
	II.4.6.3.	era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per almeno 30 giorni;
	II.4.6.4.	non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;
II.4.7.		sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:
	II.4.7.1.	che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;
	II.4.7.2.	in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e:
	(1)(7)	[almeno nei 30 giorni successivi alla data di raccolta dello sperma;]
	(1)(8)	<i>oppure</i> [fino alla data di spedizione della partita nell'Unione;]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

	II.4.7.3.	che era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni e:
	⁽¹⁾⁽⁷⁾	[indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta dello sperma;]
	⁽¹⁾⁽⁸⁾ oppure	[indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita nell'Unione e sono rimasti in tale centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]
II.4.8.		soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
	⁽¹⁾	[II.4.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi;]
	⁽¹⁾⁽³⁾ oppure	[II.4.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	⁽¹⁾ e/o	[II.4.8.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
	⁽¹⁾ e/o	[II.4.8.4. sono stati sottoposti a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]
	⁽¹⁾ e/o	[II.4.8.5. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati alla data di inizio e alla data di fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

<p>II.4.9.</p> <p>(1)</p> <p>(1)(14)</p> <p>(1) e/o</p> <p>(1) oppure</p> <p>(1)</p> <p>(1) e/o</p> <p>II.4.10.</p> <p>II.4.10.1.</p> <p>(1)(9)</p>	<p>soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):</p> <p>[II.4.9.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui l'EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento almeno per due anni;]</p> <p>[II.4.9.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>[II.4.9.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]</p> <p>[II.4.9.4. soggiornavano nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:</p> <p>[II.4.9.4.1. una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tali sierotipi dell'EHDV effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]</p> <p>[II.4.9.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]</p> <p>sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>per quanto riguarda l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]</p>
---	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

	<p>II.4.11. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.4.11.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁹⁾ [II.4.11.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]</p> <p>II.4.12. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all'anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 3, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.4.12.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova sierologica di cui all'allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁹⁾ [II.4.12.2. per quanto riguarda l'epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]</p> <p>⁽¹⁰⁾ [II.4.13. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:</p> <p>II.4.13.1. sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese terzo o territorio in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>II.4.13.1.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p>II.4.13.1.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;</p> <p>II.4.13.1.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;</p> <p>II.4.13.1.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese terzo o territorio da almeno sette anni;</p> <p>⁽¹⁰⁾ [II.4.13.2. sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni precedenti la data di raccolta dello sperma destinato alla spedizione nell'Unione in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), di tale regolamento;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ oppure [II.4.13.2. sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]</p> <p>II.5. lo sperma della partita di cui alla parte I:</p> <p>II.5.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.5.2. è collocato in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p> <p>II.5.3. è trasportato in un contenitore che:</p> <p>II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁷⁾ [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽¹⁾⁽¹⁾ [II.6. in caso di aggiunta di un antibiotico o di una miscela di antibiotici allo sperma:</p> <p>II.6.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati:⁽¹²⁾,</p> <p>II.6.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

Parte I	
Casella I.11:	<p>“Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p>
Casella I.12:	<p>“Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.</p>
Casella I.19:	<p>va indicato il numero del sigillo.</p>
Casella I.24:	<p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p>
Casella I.27:	<p>“Specie”: scegliere tra “<i>Ovis aries</i>” o “<i>Capra hircus</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Tipo”: sperma.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>“Prova”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.4.8.4 e/o punto II.4.8.5, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.4.9.4.1 e/o punto II.4.9.4.2, se del caso.</p>
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(3)	Applicabile agli ovini.
(4)	Applicabile agli ovini e ai caprini che sono detenuti insieme a ovini.
(5)	Applicabile ai caprini.

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-ENTRY

	(6)	Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
	(7)	Applicabile allo sperma congelato.
	(8)	Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.
	(9)	Applicabile agli ovini e ai caprini che sono detenuti insieme a ovini.
	(10)	Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.
	(11)	Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.
	(12)	Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.
	(13)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-BTV" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(14)	Per le zone contrassegnate dall'indicazione "SI-EHD" nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Veterinario ufficiale		
	Nome e cognome (in stampatello)	
	Data	Qualifica e titolo
	Timbro	Firma

CAPITOLO 49

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "OV/CAP-SEM-B-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	I.23.			
Codice ISO del paese					
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
.	.	.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione	Quantità Prova

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. il paese esportatore	
	(nome del paese esportatore) ⁽¹⁾	
	II.1.1.	è stato indenne da peste bovina, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa caprina e febbre della Rift Valley nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;
	II.1.2.	è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;
	II.2.	il centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto e immagazzinato:
	II.2.1.	era conforme alle condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte I, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;
	II.2.2.	era gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni applicabili ai centri di raccolta dello sperma e di magazzinaggio dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;
	II.3.	gli [ovini] ⁽³⁾ [caprini] ⁽³⁾ presenti nel centro di raccolta dello sperma:
	II.3.1.	prima della loro permanenza nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.3,
	⁽³⁾⁽⁴⁾ [II.3.1.1.	provenivano dal territorio di cui alla casella I.8, riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>);]
	⁽³⁾ oppure [II.3.1.1.	appartenevano a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente alla direttiva 91/68/CEE;]
	⁽³⁾ oppure [II.3.1.1.	provenivano da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi (<i>B. melitensis</i>), nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e dei caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1, e tutti gli ovini e i caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test ⁽⁵⁾ , effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo l'uno dall'altro, su campioni prelevati il (data) e il (data), l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il loro ingresso nell'impianto di quarantena,]
	e	non sono stati tenuti precedentemente in un'azienda con uno stato sanitario inferiore;

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY

	<p>II.3.1.2. sono rimasti ininterrottamente per almeno 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>) negli ultimi 12 mesi;</p> <p>⁽³⁾ e [sono animali della specie ovina e sono stati sottoposti, nei 60 giorni che hanno preceduto la loro permanenza nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.3, a un test di fissazione del complemento o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate, al fine di individuare l'epididimite contagiosa, il cui risultato è stato inferiore a 50 ICFTU/ml;]</p> <p>II.3.1.3. per quanto è dato di sapere, non provengono da aziende, e non sono stati a contatto con animali provenienti da aziende nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, sono state individuate clinicamente le seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto la loro permanenza nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.3:</p> <p>a) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>Mycoplasma capricolum</i>, <i>Mycoplasma mycoides</i> var. <i>mycoides</i> large colony), negli ultimi sei mesi;</p> <p>b) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;</p> <p>c) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;</p> <p>⁽³⁾ [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]</p> <p>II.3.2. sono stati sottoposti a test effettuati su un campione di sangue prelevato nei 28 giorni che hanno preceduto l'inizio del periodo di quarantena di cui al punto II.3.3. per le seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — brucellosi (<i>B. melitensis</i>) con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, — epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE, o un altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate, — malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.4, lettera c), della direttiva 92/65/CEE;
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY

	<p>II.3.3. hanno trascorso un periodo di isolamento in quarantena di almeno 28 giorni in un impianto di quarantena specificamente riconosciuto a tal fine dall'autorità competente e in tale periodo:</p> <p>II.3.3.1. nell'impianto di quarantena si trovavano solo animali aventi almeno lo stesso stato sanitario;</p> <p>II.3.3.2. sono stati sottoposti a test effettuati dal laboratorio riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore su campioni prelevati non prima di 21 giorni dall'ammissione degli animali nell'impianto di quarantena, per le seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — brucellosi (<i>B. melitensis</i>) con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, — epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE, o a un altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate, — malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.6, della direttiva 92/65/CEE; <p>II.3.4. sono stati sottoposti almeno una volta all'anno a test di routine per le seguenti malattie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — brucellosi (<i>B. melitensis</i>) con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, — epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, con risultato negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE, o a un altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate, — malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 5, lettera c), della direttiva 92/65/CEE; <p>II.4. lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da [montoni]⁽³⁾ [caproni]⁽³⁾ donatori che:</p> <p>II.4.1. sono stati ammessi nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma con l'esplicito permesso del veterinario del centro;</p> <p>II.4.2. non presentavano segni clinici di malattia il giorno di ammissione nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;</p> <p>⁽³⁾ [II.4.3. non sono stati vaccinati contro l'afte epizootica nel corso dei 12 mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [II.4.3. sono stati vaccinati contro l'afte epizootica almeno 30 giorni prima della raccolta, nel qual caso il 5 % dello sperma di ogni raccolta (un minimo di cinque paillette) è stato sottoposto, con risultato negativo, a un test di isolamento del virus dell'afte epizootica;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY

	II.4.4.	hanno soggiornato in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma, nel caso della raccolta di sperma fresco;
	II.4.5.	non hanno praticato la monta naturale dopo il loro ingresso nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.3 fino al giorno di raccolta dello sperma, e compreso tale giorno;
	II.4.6.	sono rimasti in centri di raccolta dello sperma riconosciuti:
	II.4.6.1.	che sono rimasti indenni da afta epizootica almeno per i tre mesi precedenti la raccolta dello sperma e i 30 giorni successivi a tale raccolta o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione, e sono situati al centro di una zona con un raggio di 10 km in cui non vi sono stati casi di afta epizootica almeno per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma;
	II.4.6.2.	che sono stati indenni da brucellosi (<i>B. melitensis</i>), epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>), carbonchio ematico e rabbia durante il periodo che inizia 30 giorni prima della raccolta e termina 30 giorni dopo la raccolta dello sperma o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione;
(3)	[II.4.7.	sono rimasti nel paese esportatore almeno per i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]
(3)	<i>oppure</i> [II.4.7.	nei sei mesi precedenti la raccolta dello sperma erano conformi alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione e sono stati importati nel paese esportatore almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma da..... ⁽¹⁾];
(3)	[II.4.8.	sono rimasti in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
(3)	<i>oppure</i> [II.4.8.	sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini, in una zona stagionalmente indenne almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
(3)	<i>oppure</i> [II.4.8.	sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]
(3)	<i>oppure</i> [II.4.8.	sono stati sottoposti, con risultato negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo dei virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY

	<p>⁽³⁾ oppure [II.4.8. sono stati sottoposti, con risultato negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni sette giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]</p> <p>⁽³⁾⁽⁶⁾ [II.4.9. erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]</p> <p>⁽³⁾ oppure [II.4.9. erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti con risultato negativo in tutti i casi a:</p> <p>⁽³⁾ [in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico ⁽⁷⁾ per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, effettuato in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [un test sierologico ⁽⁷⁾ per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, effettuato in un laboratorio riconosciuto, su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]</p> <p>⁽³⁾ oppure [un test di identificazione dell'agente ⁽⁷⁾ effettuato in un laboratorio riconosciuto, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni sette giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]</p> <p>II.4.10. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:</p> <p>II.4.10.1. sono rimasti continuamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>II.4.10.1.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p>II.4.10.1.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;</p> <p>II.4.10.1.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;</p> <p>II.4.10.1.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p> <p>e</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY

	(3)	[II.4.10.2. sono rimasti continuativamente nei tre anni precedenti la data di raccolta dello sperma destinato all'esportazione in una o più aziende che, durante tale periodo, sono risultate conformi alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]
	(3) oppure	[II.4.10.2. sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]
II.5.		lo sperma da esportare:
II.5.1.		è stato raccolto dopo la data del riconoscimento del centro di raccolta dello sperma da parte dell'autorità competente del paese esportatore;
II.5.2.		è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente alle condizioni relative allo sperma stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, della direttiva 92/65/CEE;
II.5.3.		è stato inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato, in conformità alle prescrizioni per lo sperma destinato alla commercializzazione stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero specificato nella casella I.19;
	(3)	[II.6. allo sperma non sono stati aggiunti antibiotici.]
	(3) oppure	[II.6. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ⁽⁸⁾ :]
Note		
Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.		
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.		
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		
Parte I		
Casella I.11:		"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di seme è spedita. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-SEM-B-ENTRY

<p>Casella I.19: Casella I.24: Casella I.27:</p>	<p>va indicato il numero del sigillo. il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti. "Specie": scegliere tra "<i>Ovis aries</i>" o "<i>Capra hircus</i>", a seconda dei casi. "Tipo": sperma. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.</p>
<p>Parte II</p> <p>(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di ovini e caprini.</p> <p>(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovinc/index_en.htm.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(4) Solo per il paese terzo o territorio o la loro zona recante l'indicazione "V" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).</p> <p>(5) Le prove devono essere eseguite conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.</p> <p>(6) Cfr. le osservazioni per il paese di esportazione interessato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.</p> <p>(7) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.</p> <p>(8) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI

(MODELLO "OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
			I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale						
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26.		
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità	
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione Data di raccolta/di produzione	Prova	

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona:	
	II.1.1.	autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di [ovini] ⁽¹⁾ [caprini] ⁽¹⁾ ed elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;
	⁽¹⁾ II.1.2.	in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]
	⁽¹⁾ oppure	[II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽²⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]
	II.1.3.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;
	II.1.4.	in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:
	⁽¹⁾	[nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]
	⁽¹⁾ oppure	[nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ [II.2. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽³⁾ che:</p> <p>II.2.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.2.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.2. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni ⁽³⁾ che:</p> <p>II.2.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.2.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da stabilimenti:</p> <p>II.3.1. indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ [II.3.2. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli ultimi 42 giorni;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁵⁾ [II.3.2. sottoposti a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) sui caprini detenuti negli stabilimenti conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione per almeno 12 mesi e durante tale periodo:</p> <p>i) negli stabilimenti sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;</p> <p>⁽¹⁾ [ii) non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli animali della stessa specie detenuti negli stabilimenti;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [ii) sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) nei caprini detenuti negli stabilimenti e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>II.3.3. in cui:</p> <p>(1) [la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi due anni;]</p> <p>(1) oppure [la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti negli ultimi due anni, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]</p> <p>II.4. gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori che:</p> <p>II.4.1. non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina;</p> <p>II.4.2. almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;</p> <p>II.4.3. almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di [raccolta] (1) [produzione] (1):</p> <p>II.4.3.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;</p> <p>II.4.3.2. sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i>, <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>), rabbia, carbonchio ematico, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (<i>Brucella ovis</i>);</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>II.4.3.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.3.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.3.2;</p> <p>II.4.3.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;</p> <p>II.4.4. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.4.5. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p> <p>II.4.6. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'fta epizootica:</p> <p>II.4.6.1. provengono da stabilimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – situati in una zona in cui l'fta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, – in cui l'fta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾; <p>⁽¹⁾ [II.4.6.2. non sono stati vaccinati contro l'fta epizootica;]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁶⁾ oppure [II.4.6.2. sono stati vaccinati contro l'fta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni, e</p> <p>II.4.6.2.1. non sono stati vaccinati contro l'fta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;</p> <p>II.4.6.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.4.6.2.3. prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS ⁽⁷⁾;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	II.4.6.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]
II.4.7.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):
⁽¹⁾	[II.4.7.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi;]
⁽¹⁾⁽¹⁴⁾ oppure	[II.4.7.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]
⁽¹⁾ e/o	[II.4.7.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]
⁽¹⁾ e/o	[II.4.7.4. sono stati sottoposti a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;
⁽¹⁾ e/o	[II.4.7.5. sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;
II.4.8.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):
⁽¹⁾	[II.4.8.1. sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui l'EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento almeno nei due anni precedenti;]
⁽¹⁾⁽¹⁵⁾ oppure	[II.4.8.2. sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.4.8.3. sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante tale raccolta;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.4.8.4. soggiornavano nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell'EHDV: e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [II.4.8.4.1. una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tali sierotipi dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;]</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.4.8.4.2. una prova di identificazione dell'agente dell'EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;]</p> <p>⁽⁸⁾ [II.4.9. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:</p> <p style="padding-left: 20px;">II.4.9.1. sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese terzo o territorio in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">II.4.9.1.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p style="padding-left: 40px;">II.4.9.1.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;</p> <p style="padding-left: 40px;">II.4.9.1.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;</p> <p style="padding-left: 40px;">II.4.9.1.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p> <p style="padding-left: 20px;">⁽¹⁾ [II.4.9.2. sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni precedenti la data di raccolta degli embrioni destinati alla spedizione nell'Unione in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano tutte le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), di tale regolamento;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ oppure [II.4.9.2. sono ovini e gli embrioni ⁽¹⁾ [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;] ⁽¹⁾ oppure [hanno almeno un allele ARR;]]]</p>
II.5.	gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:
II.5.1.	sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] ⁽¹⁾ [parte 3] ⁽¹⁾ [parte 4] ⁽¹⁾ [parte 5] ⁽¹⁾ e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
II.5.2.	sono collocati in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;
II.5.3.	sono trasportati in un contenitore che:
	II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;
	⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾	[II.5.4. sono collocati in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;
	II.5.5. sono trasportati in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]
⁽¹⁾ ⁽¹¹⁾	[II.6. gli [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di ovini e caprini o dall'autorità competente di uno Stato membro, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 3, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell'allegato III, parte I, del regolamento delegato (UE) 2020/686.]
⁽¹⁾ ⁽¹²⁾	[II.7. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti ⁽¹³⁾ sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

- Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
- Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.
- Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.
- Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
- Casella I.27: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.
 "Specie": scegliere tra "*Ovis aries*" o "*Capra hircus*", a seconda dei casi.
 "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
 "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.
 "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.
 "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>“Prova”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: punto II.4.7.4 e/o punto II.4.7.5, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: punto II.4.8.4.1 e/o punto II.4.8.4.2, se del caso.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p> <p>(4) Applicabile agli ovini.</p> <p>(5) Applicabile ai caprini.</p> <p>(6) Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.</p> <p>(7) <i>Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures</i>, pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).</p> <p>(8) Cancellare quando l’Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>(9) Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(10) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini o caprini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.</p> <p>(11) Non si applica agli ovociti.</p> <p>(12) Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.</p> <p>(13) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.</p> <p>(14) Per le zone contrassegnate dall’indicazione “SI-BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(15) Per le zone contrassegnate dall’indicazione “SI-EHD” nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 51

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. il paese esportatore..... <i>(nome del paese esportatore)</i> ⁽¹⁾	
	II.1.1.	è stato indenne da peste bovina, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicapri, pleuropolmonite contagiosa caprina e febbre della Rift Valley nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ destinati all'esportazione e fino alla data della loro spedizione verso l'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;
	⁽²⁾ [II.1.2.	è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
	⁽²⁾ oppure [II.1.2.	non è stato indenne dall'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e/o ha effettuato vaccinazioni contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo e le femmine donatrici provengono da aziende nelle quali nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni che hanno preceduto la raccolta e nessun animale di una specie sensibile ha presentato segni clinici di tale malattia nei 30 giorni che hanno preceduto la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e almeno nei 30 giorni che hanno seguito tale raccolta, e gli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ non sono stati oggetto di penetrazione della zona pellucida;]
	II.2.	gli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ destinati all'esportazione:
	II.2.1.	sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ e trattati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della Rift Valley nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta;
	II.2.2.	sono stati conservati costantemente, dal momento della loro raccolta fino a 30 giorni dopo la raccolta, in locali riconosciuti intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare o febbre della Rift Valley;
	II.2.3.	sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ dal gruppo di cui alla casella I.11, riconosciuto e sorvegliato conformemente alle prescrizioni relative al riconoscimento e alla sorveglianza dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni ⁽³⁾ stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte III, della direttiva 92/65/CEE;
	II.2.4.	soddisfano le condizioni per gli ovuli e gli embrioni stabilite nell'allegato D, capitolo III, punto II, della direttiva 92/65/CEE;

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

	II.2.5.	provengono da femmine donatrici della specie [ovina] ⁽²⁾ [caprina] ⁽²⁾ che:
(2)	[II.2.5.1.	sono rimaste in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e durante tale raccolta;]
(2)	oppure [II.2.5.1.	sono rimaste, durante un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini, in una zona stagionalmente indenne;]
(2)	oppure [II.2.5.1.	sono state protette dal vettore almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e durante tale raccolta;]
(2)	oppure [II.2.5.1.	sono state sottoposte, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ ;
(2)	oppure [II.2.5.1.	sono state sottoposte, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente per il virus della febbre catarrale degli ovini, effettuato conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ o il giorno della macellazione;]
	II.2.5.2.	per quanto è dato di sapere, non provengono da aziende, e non sono state a contatto con animali provenienti da aziende nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, non è stata individuata clinicamente nessuna delle seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ destinati all'esportazione:
	a)	agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> var. <i>mycoides</i> large colony), negli ultimi sei mesi;
	b)	paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
	c)	adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;
(2)	[d)	Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]
(2)	oppure [d)	Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]
	II.2.5.3.	non presentavano segni clinici di malattia il giorno della raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ ;
(2)(4)	[II.2.5.4.	provengono dalla regione di cui alla casella I.8, riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>), e]

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

	<p>(2) <i>oppure</i> [II.2.5.4. sono appartenute a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.2.5.4. provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi (<i>B. melitensis</i>), nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e dei caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1, e tutti gli ovini e i caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test ⁽⁵⁾, effettuati su campioni prelevati il (data) e il (data) a distanza di almeno sei mesi, l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾.]</p> <p>e</p> <p>(2) [II.2.5.5. non sono state tenute precedentemente in un'azienda con uno stato sanitario inferiore;</p> <p>(2) [II.2.5.5. sono rimaste nel paese di esportazione almeno negli ultimi sei mesi che hanno preceduto la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ destinati all'esportazione;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.2.5.5. erano conformi, nei sei mesi precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾, alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle donatrici di [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ destinati all'esportazione verso l'Unione e sono state importate nel paese di esportazione almeno 30 giorni prima della raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ da ⁽¹⁾.]</p> <p>II.2.5.6. soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:</p> <p>II.2.5.6.1. sono rimaste continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>II.2.5.6.1.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;</p> <p>II.2.5.6.1.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;</p> <p>II.2.5.6.1.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;</p> <p>II.2.5.6.1.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;</p> <p>e</p> <p>(2) [II.2.5.6.2 sono rimaste continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta degli embrioni destinati all'esportazione in una o più aziende che, durante tale periodo, sono risultate conformi alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

	<p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [II.2.5.6.2 sono ovini e gli embrioni ⁽²⁾ [sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;] ⁽²⁾ <i>oppure</i> [hanno almeno un allele ARR e sono stati raccolti dopo il 1° gennaio 2015;]]</p> <p>[II.2.6. sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ nel paese di esportazione, ⁽²⁾ [II.2.6.1. il quale, secondo risultati ufficiali, è indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]]</p> <p>⁽²⁾⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [II.2.6.1. nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e le femmine donatrici della specie [ovina] ⁽²⁾ [caprina] ⁽²⁾ sono state sottoposte con esito negativo in ciascun caso ai seguenti test effettuati in un laboratorio riconosciuto: ⁽²⁾ [un test sierologico ⁽⁷⁾ per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, effettuato su campioni di sangue prelevati in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, prima e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ in questione;]] ⁽²⁾ <i>oppure</i> [un test sierologico ⁽⁷⁾ per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus dell'EHD, effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ in questione;]] ⁽²⁾ <i>oppure</i> [un test di identificazione dell'agente ⁽⁷⁾, effettuato su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni sette giorni (nel caso di test di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se effettuato come PCR, durante la raccolta della partita di [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ in questione;]]</p> <p>II.2.7. sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ dopo la data del riconoscimento del gruppo di raccolta degli embrioni da parte delle autorità competenti del paese di esportazione;</p> <p>II.2.8. sono stati trattati e immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente dopo la [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ e trasportati secondo le disposizioni relative a ovuli ed embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.2.9. sono stati inviati al luogo di carico in un recipiente sigillato in conformità alle disposizioni relative al trasporto degli embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE e recante il numero specificato nella casella I.19;</p> <p>⁽²⁾ [II.2.10. la partita è costituita da embrioni delle specie ovina o caprina, concepiti mediante [inseminazione artificiale] ⁽²⁾ [fecondazione in vitro] ⁽²⁾ con sperma proveniente da centri di raccolta riconosciuti ⁽⁸⁾ a norma:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

<p>(2) [II.2.10.1. dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE.]]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.2.10.1. dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e situati in un paese terzo o in una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, di tale decisione.]]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.</p> <p>Casella I.27: "Specie": scegliere tra "Ovis aries" o "Capra hircus", a seconda dei casi.</p> <p>"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>La "data di raccolta/di produzione" deve essere indicata per gli embrioni concepiti in vivo e nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per gli ovociti/embrioni di ovini e caprini.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p> <p>(4) Solo per il territorio recante l'indicazione "V" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).</p> <p>(5) Le prove devono essere eseguite conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.</p> <p>(6) Vedere le note per il paese terzo o territorio esportatore, o parte di esso, interessato nell'allegato III della decisione 2010/472/UE.</p> <p>(7) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale degli ovini del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE.</p> <p>(8) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di ovini e caprini o dall'autorità competente di uno Stato membro.</p>	
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 52

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE
ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI
MATERIALE GERMINALE:**

- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
- ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021

(MODELLO "OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese	
				Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.	
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Materiale germinale			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo	Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione
				Prova

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
	II.1.	lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ destinato/i alla spedizione nell'Unione;		
		II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:		
		II.1.1.1.	autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di [ovini] ⁽²⁾ [caprini] ⁽²⁾ ed elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	⁽²⁾	II.1.1.2.	in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;	
	⁽²⁾ oppure	II.1.1.2.	in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽³⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;	
	II.1.1.3.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;		
	II.1.1.4.	in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e		
	⁽²⁾	[nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]		

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>⁽²⁾ oppure [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'fta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]</p> <p>II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p> <p>II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ e [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽⁴⁾ [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:</p> <p>⁽²⁾ [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [situato in⁽⁵⁾, ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di [ovini] ⁽²⁾ [caprini] ⁽²⁾ conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]</p> <p>II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:</p> <p>⁽²⁾ [nel modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-SEM-B-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:</p> <p>II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽²⁾⁽⁷⁾ [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁸⁾ [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

<p>Casella I.17:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.24:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>“Documenti di accompagnamento”: i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>va indicato il numero del sigillo.</p> <p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p> <p>“Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>“Specie”: indicare “<i>Ovis aries</i>” e/o “<i>Capra hircus</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p>
---	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>(4) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p> <p>(5) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.</p> <p>(6) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(7) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(8) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini e/o caprini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 53

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
- ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. il centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ destinato/i alla spedizione nell'Unione:	
	II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:	
	II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di [ovini] ⁽²⁾ [caprini] ⁽²⁾ ed elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	⁽²⁾ [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	⁽²⁾ oppure [II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽³⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	II.1.1.3. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;	
	II.1.1.4. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini e la pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e	
	⁽²⁾ [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]	

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

	<p>⁽²⁾ oppure [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]</p> <p>II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p> <p>II.2. [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni] ⁽²⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale e</p> <p>II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] ⁽²⁾ [prodotto/i] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in un centro di raccolta dello sperma] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [da un gruppo di raccolta di embrioni] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [da un gruppo di produzione di embrioni] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [e] ⁽²⁾ [trasformato/i] ⁽²⁾ [immagazzinato/i] ⁽²⁾ [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽⁴⁾ conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] ⁽²⁾ [parte 2] ⁽²⁾ [parte 3] ⁽²⁾ [parte 4] ⁽²⁾ [parte 5] ⁽²⁾, del regolamento delegato (UE) 2020/686, e;</p> <p>⁽²⁾ [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [situato in ⁽⁵⁾, ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di [ovini] ⁽²⁾ [caprini] ⁽²⁾ conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]</p> <p>II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:</p> <p>⁽²⁾ [nel modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-SEM-B-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello 1 di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello 2 di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/472/UE ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁶⁾;]</p> <p>II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

	<p>II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:</p> <p>II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽²⁾⁽⁷⁾ [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁸⁾ [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

<p>Casella I.17:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.24:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p>	<p>“Documenti di accompagnamento”: i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>va indicato il numero del sigillo.</p> <p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p> <p>“Specie”: indicare “<i>Ovis aries</i>” e/o “<i>Capra hircus</i>”, a seconda dei casi.</p> <p>“Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti, gli embrioni concepiti in vivo o gli embrioni prodotti in vitro della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.</p> <p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

	(3)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	(4)	Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
	(5)	Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.
	(6)	Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.
	(7)	Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.
	(8)	Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini e/o caprini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
Veterinario ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	
Timbro	Firma	

CAPITOLO 54

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI SUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "BOV-SEM-A-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione Data di raccolta/di produzione	Prova	

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che provengono da un paese terzo o territorio o da una loro zona:		
	II.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;		
	(1) [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]		
	(1) <i>oppure</i> [II.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (2) (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]		
	(1) [II.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]		
	(1) <i>oppure</i> [II.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il (3) (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]		
	II.1.4. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina e di peste suina africana almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;		
	II.1.5. in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina e la peste suina classica almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:		
	(1) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]		
	(1) <i>oppure</i> [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]		
	II.2. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, provenivano da stabilimenti:		

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY

	<p>II.2.1. situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti almeno nei 30 giorni precedenti e in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi precedenti,</p> <p>(i) [in cui non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]</p> <p>(ii) <i>oppure</i> [in cui sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e in cui il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto da un animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l'afta epizootica;]</p> <p>II.2.2. che sono indenni da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo IV, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p> <p>II.2.3. in cui, almeno nei 12 mesi precedenti, non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky;</p> <p>II.2.4. in cui, almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di ingresso nell'impianto di quarantena, nessun animale è stato vaccinato contro l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e non sono stati constatati casi di infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;</p> <p>II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽⁴⁾ che:</p> <p>II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che:</p> <p>II.4.1. non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina classica e l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;</p> <p>II.4.2. almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;</p> <p>II.4.3. non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;</p> <p>II.4.4. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY

	<p>II.4.5. almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.4.5.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica o peste suina africana o di una malattia emergente pertinente per i suini;</p> <p>II.4.5.2. sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, infezione da virus della rabbia, carbonchio ematico, infezione da virus della malattia di Aujeszky e infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;</p> <p>II.4.5.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.5.2;</p> <p>II.4.5.4. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;</p> <p>II.4.6. sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, il giorno della loro ammissione nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:</p> <p>II.4.6.1. non era situato in una zona soggetta a restrizioni a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;</p> <p>II.4.6.2. non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti;</p> <p>II.4.6.3. era situato in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena almeno nei 30 giorni precedenti;</p> <p>II.4.6.4. non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di ammissione degli animali nel centro di raccolta dello sperma;</p> <p>II.4.6.5. era indenne da infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>Brucella melitensis</i> e <i>Brucella suis</i> almeno nei tre mesi precedenti;</p> <p>II.4.7. sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:</p> <p>II.4.7.1. che non era situato in una zona soggetta a restrizioni istituita a causa delle malattie di cui al punto II.4.5.1;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY

	<p>II.4.7.2. in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.4.5.2 almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e:</p> <p>^{(1) (5)} [almeno nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]</p> <p>^{(1) (6)} oppure [fino alla data di spedizione della partita di sperma nell'Unione;]</p> <p>II.4.7.3. che era situato in una zona in cui l'afra epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni precedenti; e:</p> <p>^{(1) (5)} [era indenne da afra epizootica almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]</p> <p>^{(1) (6)} oppure [era indenne da afra epizootica almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita di sperma nell'Unione e sono rimasti in tale centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p> <p>II.4.7.4. in cui non sono state segnalate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di ammissione e almeno ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;</p> <p>II.4.8. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.4.8.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di <i>Brucella</i> in fase liscia;</p> <p>II.4.8.2. per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:</p> <p>⁽¹⁾ [nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ [II.4.8.3. per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]</p> <p>II.4.8.4. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica [prova dell'immunoperossidasi su monostrato (IPMA), saggio di immunofluorescenza (IFA) o ELISA];</p> <p>II.4.9. sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena di cui al punto II.4.6, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.4.9.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di <i>Brucella</i> in fase liscia;</p> <p>II.4.9.2. per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:</p> <p>⁽¹⁾ [nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]</p> <p>II.4.9.3. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica (IPMA, IFA o ELISA) e una prova per la ricerca del genoma virale [retrotrascrizione-reazione a catena della polimerasi (RT-PCR), nested RT-PCR e RT-PCR in tempo reale];</p> <p>II.4.10. nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>II.4.10.1. per quanto riguarda l'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>, una prova all'antigene di brucella tamponato (prova del rosa bengala), un saggio ELISA competitivo o un ELISA indiretto per la ricerca di anticorpi contro le specie di <i>Brucella</i> in fase liscia;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY

	<p>II.4.10.2. per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Aujeszky:</p> <p>⁽¹⁾ [nel caso di animali non vaccinati, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD) del virus o una prova di sieroneutralizzazione;]</p> <p>^{(1) oppure} [nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un saggio ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE) del virus della malattia di Aujeszky;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.4.10.3. per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]</p> <p>II.4.10.4. per quanto riguarda l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, una prova sierologica (IPMA, IFA o ELISA);</p> <p>II.4.11. sono stati sottoposti alle prove di cui al punto II.4.10, effettuate conformemente all'allegato II, parte 2, capitolo I, punto 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686, su campioni prelevati:</p> <p>⁽¹⁾ [da tutti gli animali immediatamente prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma o alla data di arrivo al macello e, in ogni caso, entro 12 mesi dalla data di ammissione nel centro di raccolta dello sperma;]</p> <p>^{(1) oppure} [ogni tre mesi, almeno dal 25 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>Brucella melitensis</i> e <i>Brucella suis</i>, dell'infezione da virus della malattia di Aujeszky e della peste suina classica, e ogni mese almeno dal 10 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;]</p> <p>^{(1) oppure} [ogni mese, almeno dal 10 % degli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma per effettuare prove per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>Brucella melitensis</i> e <i>Brucella suis</i>, dell'infezione da virus della malattia di Aujeszky, della peste suina classica e della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;]</p> <p>II.5. lo sperma di cui alla parte I:</p> <p>II.5.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.5.2. è collocato in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY

<p>II.5.3. è trasportato in un contenitore che:</p> <p>II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.6. in caso di aggiunta di un antibiotico o di una miscela di antibiotici allo sperma:</p> <p>II.6.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati:⁽⁷⁾</p> <p>II.6.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C o 15 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]</p> <p>Note</p> <p>“Suino”: un suino come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:</p> <p>https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.</p>	
---	--

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-A-ENTRY

<p>Casella I.12:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.24:</p> <p>Casella I.27:</p>	<p>“Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.</p> <p>va indicato il numero del sigillo.</p> <p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p> <p>“Tipo”: sperma.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p>
<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(3) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.</p> <p>(5) Applicabile allo sperma congelato.</p> <p>(6) Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.</p> <p>(7) Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.</p>	
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:</p> <p>II.1. il paese esportatore <i>(nome del paese esportatore) ⁽¹⁾</i></p> <p>⁽²⁾ [II.1.1. è stato indenne da afta epizootica, peste suina classica e peste suina africana negli ultimi 12 mesi, e che durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro alcuna di tali malattie;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [II.1.1. è riconosciuto indenne da afta epizootica senza vaccinazione dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e indenne da peste suina classica e peste suina africana conformemente alle raccomandazioni stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;]</p> <p>II.2. il centro di raccolta dello sperma ⁽³⁾ presso il quale è stato prelevato lo sperma contenuto nella presente partita:</p> <p>II.2.1. è stato riconosciuto per le esportazioni verso l'Unione dai servizi veterinari di <i>(nome del paese terzo) ⁽²⁾</i> e, alla data di raccolta, soddisfaceva le condizioni per il riconoscimento e la sorveglianza di cui all'allegato A, capitoli I e II, della direttiva 90/429/CEE;</p> <p>II.2.2. si trovava in una zona non soggetta a divieto nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma di questa partita e fino alla data della sua spedizione, a causa dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e stomatite vescicolare;</p> <p>II.2.3. è rimasto indenne da brucellosi e malattia di Aujeszky nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma di questa partita e fino alla data della spedizione;</p> <p>⁽²⁾ [II.2.4. conteneva unicamente animali che non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che soddisfacevano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE.]</p> <p>⁽²⁾⁽⁴⁾ e/o [II.2.4. era un centro in cui una parte o tutti gli animali sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky con vaccino privato di globulina gE e soddisfacevano i requisiti di cui all'allegato B della direttiva 90/429/CEE.]</p> <p>Condizioni per l'ammissione di animali nei centri di raccolta dello sperma</p> <p>II.3. Prima dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma, tutti gli animali:</p> <p>II.3.1. sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di almeno 30 giorni in impianti riconosciuti idonei a tal fine dalle autorità competenti, nei quali siano presenti soltanto animali aventi almeno lo stesso stato sanitario (impianti di quarantena);</p>	

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY

	<p>II.3.2. prima di entrare nell'impianto di quarantena, sono stati scelti da mandrie o da aziende:</p> <p>II.3.2.1. indenni da brucellosi conformemente al capitolo relativo alla brucellosi suina del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);</p> <p>II.3.2.2. nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afte epizootica era presente nei 12 mesi precedenti;</p> <p>II.3.2.3. non situate in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di afte epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky;</p> <p>II.3.2.4. nelle quali non siano state constatate manifestazioni cliniche sierologiche, virologiche o patologiche della malattia di Aujeszky nei 12 mesi precedenti;</p> <p>II.3.3. prima di entrare nell'impianto di quarantena non sono stati tenuti in una mandria di stato sanitario inferiore a quello descritto al punto II.3.2;</p> <p>II.3.4. nei 30 giorni precedenti l'ingresso nell'impianto di quarantena di cui al punto II.3.1 sono stati sottoposti, con risultati negativi, alle prove seguenti effettuate secondo le norme internazionali:</p> <p>II.3.4.1. per quanto riguarda la brucellosi, una prova all'antigene di <i>Brucella</i> tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;</p> <p>II.3.4.2. per quanto riguarda la malattia di Aujeszky,</p> <p>(²) [II.3.4.2.1. nel caso di animali non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);]</p> <p>(²) oppure [II.3.4.2.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);]</p> <p>(²) [II.3.5. sono stati ammessi nel centro dopo che tutti gli animali sono risultati negativi a una prova all'antigene di <i>Brucella</i> tamponato (test del rosa bengala) o a un test cELISA o iELISA effettuato su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1;]</p> <p>(²) oppure [II.3.5. sono stati ammessi nel centro dopo che tutti gli animali sono risultati negativi a una prova all'antigene di <i>Brucella</i> tamponato (test del rosa bengala) o a un test cELISA o iELISA effettuato su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1 e il sospetto della presenza della brucellosi è stato eliminato conformemente all'allegato B, capitolo I, punto 1.5, della direttiva 90/429/CEE;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY

	<p>II.3.6. sono stati sottoposti alle seguenti prove per la ricerca della malattia di Aujeszky effettuate su campioni prelevati durante gli ultimi 15 giorni del periodo di quarantena di cui al punto II.3.1:</p> <p>(2) [II.3.6.1. nel caso di animali non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.3.6.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);]</p> <p>(2) [II.3.6.2. le prove di cui al punto II.3.6.1 sono state effettuate in ciascun caso con esito negativo;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.3.6.2. gli animali risultati positivi in una delle prove di cui al punto II.3.6.1 sono stati immediatamente allontanati dall'impianto di quarantena e l'autorità competente ha adottato le misure necessarie per garantire che gli animali restanti avessero uno stato sanitario soddisfacente prima di essere ammessi nel centro di raccolta conformemente al punto II.3;]</p> <p>II.3.7. tutte le prove sono state effettuate presso un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente;</p> <p>II.3.8. gli animali sono stati ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro e tutti i movimenti di entrata e di uscita degli animali dal centro di raccolta dello sperma sono registrati;</p> <p>II.3.9. tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma erano esenti da segni clinici di malattia il giorno dell'ammissione; tutti gli animali provenivano direttamente da un impianto di quarantena che, il giorno della spedizione e durante il periodo di permanenza degli animali rispondeva ufficialmente alle condizioni seguenti:</p> <p>II.3.9.1. non era situato in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale a seguito dell'insorgenza di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare e malattia di Aujeszky;</p> <p>II.3.9.2. negli ultimi 30 giorni non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare dei suini e malattia di Aujeszky.</p> <p>Esami di routine obbligatori per gli animali del centro di raccolta dello sperma</p> <p>II.4. Tutti gli animali presenti nel centro di raccolta dello sperma vengono sottoposti ai seguenti esami di routine, effettuati in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:</p> <p>II.4.1. per quanto riguarda la brucellosi, una prova all'antigene di <i>Brucella</i> tamponato (test del rosa bengala) o un test cELISA o iELISA;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY

	<p>II.4.2. per quanto riguarda il virus della malattia di Aujeszky,</p> <p>(1) [II.4.2.1. nel caso di animali non vaccinati, una prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA per la ricerca degli anticorpi al virus intero della malattia di Aujeszky o alla sua glicoproteina B (ADV-gB) o glicoproteina D (ADV-gD);]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [II.4.2.1. nel caso di animali vaccinati con vaccino privato di globulina gE, un test ELISA per la ricerca degli anticorpi alla glicoproteina E (ADV-gE);]</p> <p>II.4.3. gli esami di routine di cui ai punti II.4.1 e II.4.2 sono effettuati su campioni prelevati conformemente all'allegato B, capitolo II, punto 1.2, della direttiva 90/429/CEE in modo da garantire che tutti gli animali nel centro siano stati sottoposti a prova almeno una volta nel corso della loro permanenza presso il centro e almeno ogni 12 mesi dalla data di ammissione se restano nel centro per più di 12 mesi;</p> <p>(2) [II.4.4. tutti gli animali sono risultati negativi agli esami di routine di cui ai punti II.4.1 e II.4.2, effettuati sui campioni di cui al punto II.4.3;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.4.4. non tutti gli animali sono risultati negativi agli esami di cui ai punti II.4.1 e II.4.2, effettuati sui campioni di cui al punto II.4.3:</p> <p>a) gli animali risultati positivi sono stati isolati;</p> <p>b) lo sperma raccolto da ciascun animale del centro successivamente alla data dell'ultimo test negativo effettuato su di esso è stato immagazzinato separatamente dallo sperma esportabile nell'Unione europea che è stato raccolto prima dell'ultimo test negativo o dopo che è stata ripristinata la situazione sanitaria di tale centro sotto la responsabilità dell'autorità competente del paese esportatore.</p> <p>Condizioni relative allo sperma raccolto presso un centro di raccolta dello sperma e destinato all'esportazione nell'Unione</p> <p>II.5. Lo sperma in questa partita proviene da animali che:</p> <p>II.5.1. hanno soggiornato in (<i>nome del paese terzo</i>⁽¹⁾) per un periodo minimo di tre mesi immediatamente prima della raccolta;</p> <p>II.5.2. non mostravano segni clinici di malattia il giorno della raccolta dello sperma;</p> <p>II.5.3. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;</p> <p>II.5.4. soddisfano i requisiti di cui al punto II.3;</p> <p>II.5.5. non sono stati ammessi alla monta naturale;</p> <p>II.5.6. sono stati tenuti in centri in di raccolta dello sperma che non sono situati in una zona di divieto delimitata secondo le disposizioni della normativa nazionale relativa ad afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare o malattia di Aujeszky;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY

II.6.	<p>II.5.7. si trovavano in centri di raccolta dello sperma nei quali nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta non sono state constatate manifestazioni cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, stomatite vescicolare dei suini e malattia di Aujeszky;</p> <p>nello sperma di questa partita dopo la diluizione definitiva, oppure nel diluente, è stata aggiunta una combinazione di antibiotici, efficaci in particolare contro le leptospire. In caso di congelamento, gli antibiotici sono stati aggiunti prima che lo sperma venisse congelato;</p> <p>II.6.1. la combinazione di antibiotici di cui al punto II.6 ha avuto un effetto almeno equivalente alle concentrazioni seguenti nello sperma diluito finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non inferiore a 500 µg di streptomicina per ml di diluito finale; b) non inferiore a 500 IU di penicillina per ml di diluito finale; c) non inferiore a 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale; d) non inferiore a 300 µg di spectinomomicina per ml di diluito finale; <p>II.6.2. subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 15 °C per non meno di 45 minuti;</p>
II.7.	<p>lo sperma della presente partita:</p> <p>II.7.1. è stato immagazzinato come previsto all'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera d), e capitolo II, punto 6, lettere a), b), e) ed f), della direttiva 90/429/CEE prima della spedizione;</p> <p>II.7.2. viene trasportato nel paese di destinazione in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati prima della loro uscita dai locali di immagazzinamento riconosciuti.</p>
	<p>Note</p> <p>“Suino”: un suino come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>

PAESE

Modello di certificato POR-SEM-B-ENTRY

Parte I	
Casella I.11:	<p>“Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita è spedita nell’Unione. Solo un centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE:</p> <p>http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm.</p>
Casella I.12:	<p>“Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita è destinata.</p>
Casella I.19:	<p>va indicato il numero del sigillo.</p>
Casella I.24:	<p>il numero totale di colli deve corrispondere al numero di recipienti.</p>
Casella I.27:	<p>“Tipo”: sperma.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri colli in cui è collocato lo sperma della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p>
Parte II	
(1)	Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di suini.
(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(3)	Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
(4)	Questa opzione deve essere cancellata se lo Stato membro o la sua regione di destinazione è indenne dalla malattia di Aujeszky conformemente all’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, ne ha informato la Commissione conformemente all’allegato C, punto 4, della direttiva 90/429/CEE e figura nell’elenco sul seguente sito: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 56

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI SUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "POR-OOCYTES-EMB-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale		I.26		
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione Data di raccolta/di produzione	Prova	

PAESE

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
II.1.	gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da un paese terzo o territorio o da una loro zona:	
II.1.1.	autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di suini ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
⁽¹⁾ [II.1.2.	in cui l'afte epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]	
⁽¹⁾ oppure	[II.1.2. in cui l'afte epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽²⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]	
⁽¹⁾ [II.1.3.	in cui la peste suina classica non è stata segnalata almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]	
⁽¹⁾ oppure [II.1.3.	in cui la peste suina classica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽³⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]	
II.1.4.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina e di peste suina africana almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;	
II.1.5.	in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina e la peste suina classica almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:	
⁽¹⁾	[nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afte epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]	
⁽¹⁾ oppure	[nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afte epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]	
⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ [II.1.6.	indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky;]	

PAESE

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

	<p>II.2. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da stabilimenti:</p> <p>II.2.1. in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini nei 42 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e in cui almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾</p> <p>⁽¹⁾ [II.2.2.1. sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti negli stabilimenti e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.2.2.2. è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> sui suini detenuti negli stabilimenti in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e durante tale periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza o le misure di biosicurezza; e — qualora siano stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini detenuti negli stabilimenti, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;] <p>II.2.2. in cui non sono state constatate evidenze cliniche, sierologiche, virologiche o patologiche di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>⁽¹⁾ [II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽⁵⁾ che:</p> <p>II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni ⁽⁵⁾ che:</p> <p>II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

	II.3.2.	soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]
II.4.		gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori che:
	II.4.1.	non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina classica e l'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
	II.4.2.	almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;
	II.4.3.	almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta:
	II.4.3.1.	sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica o peste suina africana o di una malattia emergente pertinente per i suini;
	II.4.3.2.	sono stati tenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> , infezione da virus della rabbia, carbonchio ematico, infezione da virus della malattia di Aujeszky e infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
	II.4.3.3.	non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.3.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.3.2;
	II.4.3.4.	non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;
	II.4.4.	sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario del gruppo o di un membro del gruppo, senza presentare sintomi di malattie trasmissibili alla data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ ;
	II.4.5.	sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;
	II.4.6.	soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l'afta epizootica:

PAESE

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

	<p>II.4.6.1. provengono da stabilimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - situati in una zona in cui l'afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno agli stabilimenti almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾; - in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾; <p>⁽¹⁾ [II.4.6.2. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;]</p> <p>^{(1) (6)} <i>oppure</i> [II.4.6.2. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni, e:</p> <p>II.4.6.2.1. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;</p> <p>II.4.6.2.2. lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all'allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.4.6.2.3. prima del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS ⁽⁷⁾;</p> <p>II.4.6.2.4. gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante tale periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]</p> <p>^{(1) (8)} [II.4.7. sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo; la seconda prova deve essere effettuata nei 15 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.5. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:</p> <p>II.5.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] ⁽¹⁾ [parte 3] ⁽¹⁾ [parte 4] ⁽¹⁾ [parte 5] ⁽¹⁾ e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

	<p>II.5.2. sono collocati in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p> <p>II.5.3. sono trasportati in un contenitore che:</p> <p style="padding-left: 20px;">II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p style="padding-left: 20px;">II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) (9) [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>(1) (10) [II.5.4. sono collocati in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.5.5. sono trasportati in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]</p> <p>(1) (11) [II.6. gli [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di suini o dall'autorità competente di uno Stato membro, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, capitolo I, e dell'allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686.]</p> <p>(1) (12) [II.7. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (13) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:]</p> <p>Note</p> <p>“Suino”: un suino come definito all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.

Casella I.27: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4) Non applicabile agli embrioni concepiti in vivo sottoposti a un trattamento con tripsina.

(5) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.

PAESE

Modello di certificato POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

	(6)	Opzione disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.
	(7)	<i>Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures</i> , pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874, USA (http://www.iets.org/).
	(8)	Applicabile agli embrioni concepiti in vivo.
	(9)	Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.
	(10)	Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
	(11)	Non si applica agli ovociti.
	(12)	Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.
	(13)	Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.
Veterinario ufficiale		
	Nome e cognome (in stampatello)	
	Data	Qualifica e titolo
	Timbro	Firma

CAPITOLO 57

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
- ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

PAESE

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ destinato/i alla spedizione nell'Unione;	
	II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:	
	II.1.1.1.	autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di suini ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;
	⁽²⁾ [II.1.1.2.	in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]
	⁽²⁾ oppure	[II.1.1.2. in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽³⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]
	⁽²⁾ [II.1.1.3.	in cui la peste suina classica non è stata segnalata almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]
	⁽²⁾ oppure	[II.1.1.3. in cui la peste suina classica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽⁴⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]
	II.1.1.4.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina e di peste suina africana almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;
	II.1.1.5.	in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina e la peste suina classica almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:

PAESE

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>(2) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]</p> <p>II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p> <p>II.2. [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni] (2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] (2) [prodotto/i] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in un centro di raccolta dello sperma] (2) (5) [da un gruppo di raccolta di embrioni] (2) (5) [da un gruppo di produzione di embrioni] (2) (5) e [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale (5) [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] (2) (5) conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] (2) [parte 2] (2) [parte 3] (2) [parte 4] (2) [parte 5] (2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, e</p> <p>(2) [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [situato in (6), ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di suini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]</p> <p>II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:</p> <p>(2) [nel modello POR-SEM-A-ENTRY (7);]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [nel modello POR-SEM-B-ENTRY (7);]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [nel modello POR-OOCYTES-EMB-ENTRY (7);]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [nel modello POR-GP-PROCESSING-ENTRY (7);]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [nel modello POR-GP-STORAGE-ENTRY (7);]</p> <p>II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:</p> <p>II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽²⁾⁽⁸⁾ [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁹⁾ [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>“Suino”: un suino come definito all’articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di suini, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.</p> <p>Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY

<p>Casella I.17:</p> <p>Casella I.19:</p> <p>Casella I.24:</p> <p>Casella I.27:</p> <p>Parte II</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p>	<p>“Documenti di accompagnamento”: i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p> <p>va indicato il numero del sigillo.</p> <p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p> <p>“Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.</p> <p>Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>(5) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.</p> <p>(6) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.</p> <p>(7) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(8) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(9) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 58

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
- ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

(MODELLO "POR-GP-STORAGE-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente		CODICE QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento					
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
		I.23.			
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione	Quantità Prova

PAESE

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
	II.1.	il centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ destinato/i alla spedizione nell'Unione:		
	II.1.1.	è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:		
	II.1.1.1.	autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ di suini ed elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;		
	⁽²⁾	II.1.1.2.	in cui l'afta epizootica non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	⁽²⁾ oppure	II.1.1.2.	in cui l'afta epizootica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽³⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	⁽²⁾	II.1.1.3.	in cui la peste suina classica non è stata segnalata almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	⁽²⁾ oppure	II.1.1.3.	in cui la peste suina classica non è stata segnalata nel periodo avente inizio il ⁽⁴⁾ (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa), immediatamente precedente la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
		II.1.1.4.	in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina e di peste suina africana almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;	
		II.1.1.5.	in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'infezione da virus della peste bovina e la peste suina classica almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati, e:	

PAESE

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY

	<p>(2) [nello stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica e nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona non sono stati introdotti animali vaccinati;]</p> <p>(2) oppure [nello stesso periodo sono state effettuate vaccinazioni contro l'afta epizootica o nel corso di tale periodo nel paese terzo o territorio o nella loro zona sono stati introdotti animali vaccinati;]</p> <p>II.1.2. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.1.3. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p> <p>II.2. [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni] (2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] (2) [prodotto/i] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in un centro di raccolta dello sperma] (2) (5) [da un gruppo di raccolta di embrioni] (2) (5) [da un gruppo di produzione di embrioni] (2) (5) [e] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] (2) (5) e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale (5) conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, [parte 1] (2) [parte 2] (2) [parte 3] (2) [parte 4] (2) [parte 5] (2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, e</p> <p>(2) [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]</p> <p>(2) e/o [situato in (6), ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di suini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]</p> <p>II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:</p> <p>(2) [nel modello POR-SEM-A-ENTRY (7);]</p> <p>(2) e/o [nel modello POR-SEM-B-ENTRY (7);]</p> <p>(2) e/o [nel modello POR-OOCYTES-EMB-ENTRY (7);]</p> <p>(2) e/o [nel modello POR-GP-PROCESSING-ENTRY (7);]</p> <p>(2) e/o [nel modello POR-GP-STORAGE-ENTRY (7);]</p> <p>II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY

	<p>II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:</p> <p>II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽²⁾⁽⁸⁾ [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁹⁾ [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>“Suino”: un suino come definito all’articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/686.</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di suini, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: “Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.</p> <p>Casella I.12: “Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY

Casella I.17:	“Documenti di accompagnamento”: i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
Casella I.27:	<p>“Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p>
Parte II	
(1)	Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .
(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(3)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato POR-GP-STORAGE-ENTRY

	(4)	Solo per un paese terzo o territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.	
	(5)	Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en .	
	(6)	Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di suini e gli Stati membri.	
	(7)	Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.	
	(8)	Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.	
	(9)	Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di suini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.	
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

CAPITOLO 59

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "EQUI-SEM-A-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che provengono:</p> <p>II.1.1. da un paese terzo o territorio o da una loro zona:</p> <p>II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di sperma di equini ed elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.1.1.2. indenni da peste equina almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in cui non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento delegato;</p> <p>II.1.1.3. in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;</p> <p>II.1.2. da uno stabilimento in un paese terzo o territorio o in una loro zona:</p> <p>(1) [II.1.2.1. in cui l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata almeno nei 36 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]</p> <p>(1) oppure [II.1.2.1. in cui l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]</p> <p>(1) [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]</p> <p>(1) oppure [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]</p> <p>(1) [II.1.2.3. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione;]</p>	

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.1.2.3. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data della sua spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]</p> <p>II.2. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che, prima della data di introduzione nel centro di raccolta dello sperma, provenivano da stabilimenti:</p> <p>II.2.1. in cui:</p> <p>⁽¹⁾ [la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dagli stabilimenti;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dopo la data in cui l'ultimo animale negli stabilimenti appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]</p> <p>II.2.2. in cui la durina non è stata segnalata nei sei mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, e:</p> <p>⁽¹⁾ [negli stabilimenti la durina non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [negli stabilimenti la durina è stata segnalata nei due anni precedenti la data di raccolta dello sperma e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>II.2.3. in cui:</p> <p>⁽¹⁾ [l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [l'anemia infettiva equina è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]]</p> <p>II.2.4. in cui nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma nessun equino ha mostrato segni di infezione da virus dell'arterite equina e di metrite contagiosa equina;</p> <p>II.3. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ che:</p> <p>II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte I, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

- II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato ottenuto da animali donatori che:
- II.4.1. non sono stati vaccinati contro la peste equina almeno nei 40 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;
 - II.4.2. non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana almeno nei 60 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;
 - II.4.3. almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;
 - II.4.4. almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:
 - II.4.4.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di peste equina o infezione da *Burkholderia mallei* (morva) o di una malattia emergente pertinente per gli equini;
 - II.4.4.2. sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (*Trypanosoma evansi*), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (*Taylorella equigenitalis*), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;
 - II.4.4.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.4.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.4.2;
 - II.4.5. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data della prima raccolta dello sperma, nè tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.4.8.1, II.4.8.2 e/o II.4.8.3 e la fine del periodo di raccolta;
 - II.4.6. non presentavano sintomi di malattie trasmissibili alla data di ammissione nel centro di raccolta dello sperma e alla data di raccolta dello sperma;
 - II.4.7. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
 - II.4.8. sono stati sottoposti alle seguenti prove di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686:
 - ⁽³⁾ II.4.8.1. per l'infezione da anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), con esito negativo;
 - II.4.8.2. per l'infezione da virus dell'arterite equina (EVA),

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

	<p>(1) [II.4.8.2.1. una prova di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [II.4.8.2.2. una prova di isolamento del virus, una reazione a catena della polimerasi (PCR) o una PCR in tempo reale effettuata, con esito negativo, su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]</p> <p>II.4.8.3. una prova di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuata su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e dalla fossa del glande. I campioni sono stati prelevati non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore e sono stati collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova:</p> <p>(1) [II.4.8.3.1. per l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i>, dopo la coltura in condizioni microaerofile per almeno sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [II.4.8.3.2. per la ricerca del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> tramite PCR o PCR in tempo reale, effettuata entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]</p> <p>II.4.9. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.8, ad almeno uno dei seguenti programmi di controllo specificati all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>(4) [II.4.9.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e in tale periodo nessun equino nel centro di raccolta dello sperma è venuto a contatto diretto con equini di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore; le prove di cui al punto II.4.8 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁵⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla data della prima raccolta di sperma destinato all'ingresso nell'Unione come sperma fresco, refrigerato o congelato, e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni che precede immediatamente la data della prima raccolta;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

	<p>⁽⁴⁾ [II.4.9.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato tale centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni durante il periodo di raccolta, o altri equini del centro di raccolta dello sperma sono venuti a contatto diretto con equini di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore;</p> <p>le prove di cui al punto II.4.8 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁵⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla data della prima raccolta di sperma destinato all'ingresso nell'Unione come sperma fresco, refrigerato o congelato, e non meno di 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni che precede immediatamente la data della prima raccolta, e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato all'ingresso nell'Unione come sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto alle prove di cui al punto II.4.8 nel modo seguente:</p> <p>a) per l'anemia infettiva equina, una delle prove di cui al punto II.4.8.1 è stata da ultimo effettuata su un campione di sangue prelevato ⁽⁵⁾ non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;</p> <p>b) per l'infezione da virus dell'arterite equina, una delle prove indicate:</p> <p>⁽¹⁾ [al punto II.4.8.2 è stata da ultimo effettuata su un campione prelevato ⁽⁵⁾ non più di 30 giorni immediatamente prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [al punto II.4.8.2.2, se è confermato lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'infezione da virus dell'arterite equina, è stata effettuata su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato ⁽⁵⁾ non più di sei mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato ⁽⁵⁾ dallo stallone donatore negli ultimi sei mesi è risultato positivo a una prova di sieroneutralizzazione per l'infezione da virus dell'arterite equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]</p> <p>c) per la metrite contagiosa equina, le prove di cui al punto II.4.8.3 sono state da ultimo effettuate su tre campioni (tamponi) prelevati ⁽⁵⁾ non più di 60 giorni immediatamente prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁾ [in due occasioni;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

- ⁽⁴⁾ [II.4.9.3. lo stallone donatore non soddisfaceva le condizioni di cui all'allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2020/686 e lo sperma raccolto era destinato all'ingresso nell'Unione come sperma congelato;
- le prove di cui ai punti II.4.8.1, II.4.8.2 e II.4.8.3 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁵⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo e le prove di cui ai punti II.4.8.1 e II.4.8.3 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁵⁾ dallo stallone donatore durante il periodo di stoccaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima della data di allontanamento dello sperma dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e:
- ⁽ⁱ⁾ [le prove per l'infezione da virus dell'arterite equina di cui al punto II.4.8.2 sono state effettuate su campioni prelevati ⁽⁵⁾ durante il periodo di stoccaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima della data di utilizzo o di allontanamento dello sperma dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]
- ⁽¹⁾ oppure [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'infezione da virus dell'arterite equina è stato confermato da una prova di isolamento del virus, PCR o PCR in tempo reale effettuate, con esito negativo, su campioni di una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevati ⁽⁵⁾ due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e lo stallone donatore è risultato positivo a una prova di sieroneutralizzazione per l'infezione da virus dell'arterite equina con una diluizione del siero almeno pari a 1:4;]

II.4.10. sono stati sottoposti alle prove di cui al punto II.4.9 effettuate su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio ⁽⁵⁾		Data del prelievo dei campioni per le prove sanitarie ⁽⁵⁾				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.4.8.1	EVA II.4.8.2		CEM II.4.8.3	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

- II.5. lo sperma di cui alla parte I:
- II.5.1. è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, parte I, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
- II.5.2. è collocato in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;
- II.5.3. è trasportato in un contenitore che:
- II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
- II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;
- ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
- ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [II.6. in caso di aggiunta di antibiotici allo sperma:
- II.6.1. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: ⁽⁸⁾
.....
- II.6.2. immediatamente dopo l'aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un'attività battericida equivalente documentata.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

Parte I	
Casella I.11:	<p>“Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo del centro di raccolta dello sperma da cui la partita di sperma è spedita. Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:</p> <p>https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.</p>
Casella I.12:	<p>“Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.</p>
Casella I.19:	<p>va indicato il numero del sigillo.</p>
Casella I.24:	<p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p>
Casella I.27:	<p>“Tipo”: sperma.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>“Prova”: indicare “Sì, cfr. punti II.4.9 e II.4.10”.</p>
Parte II	
Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.10.	
Abbreviazioni	
AIE-1	prima prova per l’anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	seconda prova per l’AIE
EVA-B1	prima prova per l’infezione da virus dell’arterite equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	seconda prova per l’EVA su un campione di sangue
EVA-S1	prima prova per l’EVA su un campione di sperma
EVA-S2	seconda prova per l’EVA su un campione di sperma

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

- CEM-11 prima prova per la metrite contagiosa equina (CEM) – 1° campione
- CEM-12 prima prova per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo la CEM-11
- CEM-21 seconda prova per la CEM – 1° campione
- CEM-22 seconda prova per la CEM – 2° campione prelevato sette giorni dopo la CEM-21

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella e indicata nella casella I.27, va descritto nella colonna B della tabella il programma di controllo (punti II.4.9.1, II.4.9.2 e/o II.4.9.3), mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per le prove di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.4.9.1, II.4.9.2 e II.4.9.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione delle prove di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.9.2 o II.4.9.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per le prove sanitarie				
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	AIE II.4.8.1	EVA II.4.8.2		CEM II.4.8.3	
					Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	AIE-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
				AIE-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: <https://ec.europa.eu/food/animals/sem/en>.
- (3) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il saggio ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovociti ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-A-ENTRY

(4)	Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.
(5)	Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.10 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).
(6)	Applicabile allo sperma congelato.
(7)	Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.
(8)	Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 60

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO

(MODELLO "EQUI-SEM-B-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese			
	Codice ISO del paese	Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese		
			N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.				
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno	I.23.			
Codice ISO del paese					
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo		Numero di riconoscimento di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	
				Prova	

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽¹⁾, certifica quanto segue: <i>(nome del paese esportatore)</i>	
	<p>II.1. il centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE ⁽³⁾;</p> <p>II.2. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui alla parte I e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio dello sperma congelato:</p> <p>II.2.1. era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁴⁾, in quella parte del territorio del paese esportatore che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE, - era indenne da encefalomyelitis equina venezuelana da almeno due anni, - era indenne da morva e durina da almeno sei mesi; <p>II.2.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, e in particolare:</p> <p>⁽⁵⁾ [II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili a tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ogni forma di encefalomyelitis equina per un periodo di almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia, - da anemia infettiva equina (AIE) da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) effettuato su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli animali rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti, - da stomatite vescicolare per un periodo di almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso, 	

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

	<ul style="list-style-type: none"> – da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, – da carbonchio ematico per un periodo di almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;]
(⁵) <i>oppure</i>	[II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da carbonchio ematico da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]
	II.2.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;
	II.3. prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:
	II.3.1. hanno soggiornato in modo continuativo per un periodo di tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importati da uno Stato membro nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo: <ul style="list-style-type: none"> – non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE, – era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni, – era indenne da morva e durina da almeno sei mesi;
(⁵)	[II.3.2. erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione nel centro, risultava indenne da stomatite vescicolare (SV) da almeno sei mesi;]
(⁵) <i>oppure</i>	[II.3.2. sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:32 o a un test ELISA per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, su un campione di sangue prelevato (⁶) nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro;]
	II.3.3. erano originari di aziende che, alla data di ammissione nel centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2;
	II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:
	II.4.1. non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione nel centro di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

	<p>II.4.2. per un periodo di almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;</p> <p>II.4.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;</p> <p>II.4.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento è equivalente a quanto prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽⁷⁾ e comprende i test elencati di seguito:</p> <p>⁽⁸⁾ [II.4.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]</p> <p>II.4.4.2. per l'arterite virale equina (EVA),</p> <p>⁽⁵⁾ [II.4.4.2.1. un test di sieroneutralizzazione con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]</p> <p>^{(5) e/o} [II.4.4.2.2. un test di isolamento del virus, una reazione a catena della polimerasi (PCR) o una PCR in tempo reale, con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]</p> <p>II.4.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuato su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo. I campioni sono stati prelevati almeno sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un eventuale trattamento antimicrobico dello stallone donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test:</p> <p>⁽⁵⁾ [II.4.4.3.1. per l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i>, dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]</p> <p>^{(5) e/o} [II.4.4.3.2. per l'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> tramite PCR o PCR in tempo reale, effettuato entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

	<p>II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4, ad almeno uno dei programmi di controllo specificati nell'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere a), b) e c), della direttiva 92/65/CEE come segue:</p> <p>⁽⁹⁾ [II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è venuto a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore;</p> <p>i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁶⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la prima raccolta;]</p> <p>⁽⁹⁾ [II.4.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato il centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo ininterrotto inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono venuti a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore;</p> <p>i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati almeno una volta l'anno su campioni prelevati ⁽⁶⁾ dallo stallone donatore all'inizio del periodo riproduttivo o precedentemente alla prima raccolta di sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato e non meno di 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza nel centro di almeno 30 giorni precedente la prima raccolta,</p> <p>e durante il periodo di raccolta dello sperma destinato all'importazione nell'Unione di sperma fresco, refrigerato o congelato lo stallone donatore è stato sottoposto ai test di cui al punto II.4.4, come segue:</p> <p>a) per l'anemia infettiva equina, uno dei test di cui al punto II.4.4.1 è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato ⁽⁶⁾ non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;</p> <p>b) per l'arterite virale equina, uno dei test descritti</p> <p>⁽⁵⁾ [al punto II.4.4.2 è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato ⁽⁶⁾ non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

	<p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [al punto II.4.4.2.2 è stato effettuato su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato ⁽⁶⁾ non più di sei mesi prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato ⁽⁶⁾ dallo stallone donatore durante il periodo di sei mesi è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4;]</p> <p>e) per la metrite contagiosa equina, il test di cui al punto II.4.4.3 è stato da ultimo effettuato su tre campioni (tamponi) prelevati ⁽⁶⁾ non più di 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I</p> <p>⁽⁵⁾ [in due occasioni;]</p> <p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale;]</p> <p>⁽⁹⁾ [II.4.5.3. lo stallone donatore non soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo II, punto 1.6, lettere a) e b), della direttiva 92/65/CEE e lo sperma prelevato è destinato all'importazione nell'Unione di sperma congelato;</p> <p>i test di cui ai punti II.4.4.1, II.4.4.2 e II.4.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁶⁾ dallo stallone donatore almeno una volta l'anno all'inizio del periodo riproduttivo,</p> <p>e i test di cui ai punti II.4.4.1 e II.4.4.3 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁶⁾ dallo stallone donatore durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di almeno 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che lo sperma sia allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui alla parte I,</p> <p>e ⁽⁵⁾ [i test per l'arterite virale equina di cui al punto II.4.4.2 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁶⁾ durante il periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data di raccolta dello sperma e prima che esso sia utilizzato o allontanato dal centro di raccolta dello sperma, non meno di 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p> <p>⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus, PCR o PCR in tempo reale effettuato con esito negativo su campioni di una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevati ⁽⁶⁾ due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e lo stallone donatore è risultato positivo con una diluizione del siero di 1:4 in un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

II.4.6. sono stati sottoposti ai test di cui ai punti II.3.2 ⁽⁵⁾ e II.4.5 effettuati su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio ⁽⁶⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁶⁾					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	SV ⁽⁵⁾ II.3.2	AIE II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

⁽⁵⁾ [II.5. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

⁽⁵⁾ oppure [II.5. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ⁽¹⁰⁾:

.....
.....;]

II.6. lo sperma di cui alla parte I è stato:

II.6.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto all'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.6.2. inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

Parte I	
Casella I.11:	il "Luogo di spedizione" deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.
Casella I.12:	"Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
Casella I.27:	"Tipo": sperma. "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore. "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita. "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto. "Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.
Parte II	
Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.	
Abbreviazioni	
SV	test per la stomatite vescicolare (SV), se richiesto a norma del punto II.3.2.
AIE-1	primo test per l'anemia infettiva equina (AIE)
AIE-2	secondo test per l'AIE
EVA-B1	primo test per l'arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue
EVA-B2	secondo test per l'EVA su un campione di sangue
EVA-S1	primo test per l'EVA su un campione di sperma
EVA-S2	secondo test per l'EVA su un campione di sperma
CEM-11	primo test per la metrite contagiosa equina (CEM) — 1° campione
CEM-12	primo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-11
CEM-21	secondo test per la CEM — 1° campione
CEM-22	secondo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-21

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella e indicata nella casella I.27, va descritto nella colonna B della tabella il programma di controllo (punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1, e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o II.4.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2, e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	SV II.3.2	AIE II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	SV	AIE-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
					AIE-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

(1) È autorizzato l'ingresso nell'Unione di sperma equino da un paese terzo o territorio elencato nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella zona indicata nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equini di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato.

(2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: <https://ec.europa.eu/food/animals/sem/en>.

(3) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(4) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(5) Cancellare la dicitura non pertinente.

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-B-ENTRY

<p>(6)</p> <p>(7)</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p>	<p>Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).</p> <p>Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).</p> <p>Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.</p> <p>Inserire i nomi e le concentrazioni.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽¹⁾, certifica quanto segue: <i>(nome del paese esportatore)</i>	
	II.1. il centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto I, e sezione II, punto I, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.2. il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui alla parte I e conclusosi allo scadere del periodo di 30 giorni di magazzinaggio dello sperma congelato:	
	II.2.1. era situato nel paese esportatore oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che:	
	<ul style="list-style-type: none"> - non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾, - era indenne da encefalomielite equina venezuelana da due anni, - era indenne da morva e durina da sei mesi; 	
	II.2.2. soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ , e in particolare:	
	⁽⁴⁾ [II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne: <ul style="list-style-type: none"> - da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia, - da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) effettuato su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli animali rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti, - da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso, - da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, - da carbonchio ematico da almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;] 	

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY

	<p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [II.2.2.1. successivamente al verificarsi di un caso delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomyelitis equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da carbonchio ematico da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]</p> <p>II.2.3. ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;</p> <p>II.3. prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:</p> <p>II.3.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importati da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾, in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾, – era indenne da encefalomyelitis equina venezuelana da almeno due anni, – era indenne da morva e durina da almeno sei mesi; <p>⁽⁴⁾ [II.3.2. erano originari del paese esportatore che, alla data di ammissione nel centro, risultava indenne da stomatite vescicolare (SV) da almeno sei mesi;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [II.3.2. sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:12 su un campione di sangue ⁽⁵⁾ prelevato nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro;]</p> <p>II.3.3. erano originari di aziende che, alla data di ammissione nel centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.2.2;</p> <p>II.4. lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:</p> <p>II.4.1. non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione nel centro e il giorno della raccolta dello sperma;</p> <p>II.4.2. per 30 giorni prima della raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina o di metrite contagiosa equina;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY

<p>e</p> <p>e</p>	<p>II.4.3. non sono stati utilizzati per la monta naturale almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, né tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3 e la fine del periodo di raccolta;</p> <p>II.4.4. sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri dell'OIE, effettuati su campioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.4.5. in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁶⁾ [II.4.4.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁶⁾ oppure [II.4.4.1. un test ELISA per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.4.4.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina (EVA) con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]</p> <p>⁽⁴⁾ oppure [II.4.4.2. un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina, effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore;]</p> <p>e II.4.4.3. un test di identificazione dell'agente per la metrite contagiosa equina (CEM) effettuato in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra sette e 14 giorni dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;</p> <p>II.4.5. sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.4.4, ad almeno uno dei programmi di controllo ⁽⁷⁾ di cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3:</p> <p>⁽⁴⁾ [II.4.5.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta dello sperma almeno per i 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, e in tale periodo nessun equide del centro di raccolta è venuto a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello dello stallone donatore;</p> <p>i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ precedentemente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di permanenza di almeno 30 giorni;]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.4.5.2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma almeno per i 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui alla parte I, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo ininterrotto inferiore a 14 giorni, o altri equidi del centro di raccolta sono venuti a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore;</p>
-------------------	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY

	<p>i test di cui al punto II.4.4 sono effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ precedentemente alla prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza di almeno 30 giorni;</p> <p><i>e</i> il test di cui al punto II.4.4.1 per l'anemia infettiva equina è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato ⁽⁵⁾ non più di 90 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;</p> <p><i>e</i> ⁽⁴⁾ [uno dei test di cui al punto II.4.4.2 per l'arterite virale equina è stato da ultimo effettuato su un campione prelevato ⁽⁵⁾ non più di 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p> <p>⁽⁴⁾ <i>oppure</i> [un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina è stato effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma dello stallone donatore prelevato ⁽⁵⁾ non più di sei mesi prima della raccolta dello sperma di cui alla parte I e un campione di sangue prelevato lo stesso giorno ⁽⁵⁾ è risultato positivo al test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con una diluizione del siero superiore a 1:4,]</p> <p><i>e</i> il test di cui al punto II.4.4.3 per la metrite contagiosa equina è stato da ultimo effettuato su campioni prelevati ⁽⁵⁾ non più di 60 giorni prima della raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.4.5.3. i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ precedentemente alla data della prima raccolta dello sperma nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto,</p> <p><i>e</i> i test di cui al punto II.4.4 sono stati effettuati su campioni prelevati ⁽⁵⁾ in un periodo compreso tra il 14° e il 90° giorno successivo alla raccolta dello sperma di cui alla parte I;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY

II.4.6. sono stati sottoposti ai test di cui ai punti II.3.2 ⁽⁴⁾ e II.4.5 effettuati su campioni prelevati nelle seguenti date:

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio ⁽⁵⁾		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari ⁽⁵⁾					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	SV ⁽⁴⁾ II.3.2	AIE II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione

⁽⁴⁾ [II.5. non sono stati aggiunti antibiotici allo sperma;]

⁽⁴⁾ oppure [II.5. sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ⁽⁸⁾:

.....
]

II.6. lo sperma di cui alla parte I è stato:

II.6.1. raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto all'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;

II.6.2. inviato al luogo di carico in un recipiente sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.19.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

- Casella I.11: il "Luogo di spedizione" deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.
- Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
- Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.
- Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
- Casella I.27: "Tipo": sperma.
 "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
 "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.
 "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.
 "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.
 "Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.4.6.

Abbreviazioni

- | | |
|--------|--|
| SV | test per la stomatite vescicolare (SV), se richiesto a norma del punto II.3.2. |
| AIE-1 | primo test per l'anemia infettiva equina (AIE) |
| AIE-2 | secondo test per l'AIE |
| EVA-B1 | primo test per l'arterite virale equina (EVA) su un campione di sangue |
| EVA-B2 | secondo test per l'EVA su un campione di sangue |
| EVA-S1 | primo test per l'EVA su un campione di sperma |
| EVA-S2 | secondo test per l'EVA su un campione di sperma |
| CEM-11 | primo test per la metrite contagiosa equina (CEM) — 1° campione |
| CEM-12 | primo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-11 |
| CEM-21 | secondo test per la CEM — 1° campione |
| CEM-22 | secondo test per la CEM — 2° campione prelevato sette giorni dopo il CEM-21 |

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY

Istruzioni

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A della tabella e indicata nella casella I.27, va descritto nella colonna B della tabella il programma di controllo (punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D della tabella vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire precedentemente alla prima raccolta dello sperma di cui alla parte I secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, EVA-B1 o EVA-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o II.4.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, EVA-B2 o EVA-S2 e CEM-21 e CEM-22.

Identificazione dello sperma	Programma di controllo	Data di inizio		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari					
		Permanenza del donatore	Raccolta dello sperma	SV II.3.2	AIE II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
A	B	C	D	SV	AIE-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
					AIE-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

- (1) È autorizzato l'ingresso nell'Unione di sperma equino da un paese terzo o territorio elencato nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella zona indicata nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equini di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato.
- (2) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/sem/en/equine_en.
- (3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
- (4) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (5) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).
- (6) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-C-ENTRY

(7)	Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.
(8)	Inserire i nomi e le concentrazioni.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 62

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI SPERMA DI EQUINI RACCOLTO, TRATTATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PRIMA DEL 1° SETTEMBRE 2010, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "EQUI-SEM-D-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽¹⁾ (nome del paese esportatore)	
	certifica quanto segue:	
	II.1. il centro di raccolta dello sperma ⁽²⁾ in cui lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione nell'Unione:	
	II.1.1. è stato riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.1.2. è situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽³⁾ , in una parte del territorio del paese esportatore che, dal giorno della raccolta dello sperma fino alla data di spedizione, era indenne da:	
	<ul style="list-style-type: none"> — peste equina a norma della legislazione UE, — encefalomielite equina venezuelana da due anni, — morva e durina da sei mesi; 	
	II.1.3. nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma e la data della spedizione non è stato sottoposto a misure di divieto per motivi zoonosanitari che comportassero una delle seguenti condizioni:	
	II.1.3.1. se non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:	
	<ul style="list-style-type: none"> — nel caso di encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia, — nel caso di anemia infettiva equina, per il tempo necessario ad effettuare, con esito negativo, due test di Coggins a un intervallo di tre mesi sugli animali rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti, — nel caso di stomatite vescicolare, sei mesi, — nel caso di rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, — nel caso di carbonchio ematico, 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso; 	
	II.1.3.2. se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e i locali disinfettati, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso di carbonchio ematico) a decorrere dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;	

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY

II.1.4.	nel periodo compreso fra i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e la data della spedizione ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale equina e di metrite contagiosa equina;
II.2.	prima di essere introdotti nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi presenti nel centro:
II.2.1.	hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importati da uno Stato membro nel corso di questi tre mesi) nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio ⁽⁴⁾ del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, era indenne da: <ul style="list-style-type: none"> — peste equina a norma della legislazione UE, — encefalomyelitis equina venezuelana da due anni, — morva da sei mesi, — durina da sei mesi;
⁽⁴⁾	[II.2.2. erano originari del territorio del paese esportatore che, alla data di ammissione nel centro, risultava indenne da sei mesi da stomatite vescicolare;]
⁽⁴⁾ oppure	[II.2.2. sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo a una diluizione del siero di 1:12, su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti l'ingresso nel centro, vale a dire il ⁽⁵⁾ ;
II.2.3.	erano originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, soddisfacevano le condizioni specificate al punto II.1.3;
II.3.	lo sperma di cui alla parte I è stato prelevato da stalloni donatori che:
II.3.1.	alla data di raccolta dello sperma non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;
II.3.2.	per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale;
II.3.3.	negli ultimi 30 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equino presentava segni clinici di arterite virale equina;
II.3.4.	negli ultimi 60 giorni prima della raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende in cui nessun equino presentava segni clinici di metrite contagiosa equina;
II.3.5.	per quanto è dato di sapere ed è stato possibile accertare, non sono venuti a contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma;
II.3.6.	sono stati sottoposti ai seguenti test zoosanitari, effettuati in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, secondo uno dei programmi di controllo di cui al punto II.3.7:

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY

	<p>II.3.6.1. un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina, con esito negativo ⁽⁶⁾;</p> <p>⁽⁴⁾ [II.3.6.2. un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale equina con esito negativo con una diluizione del siero di 1:4;]</p> <p>⁽⁴⁾ oppure [II.3.6.2. un test di isolamento del virus per l'arterite virale equina, effettuato con esito negativo su una percentuale di tutto lo sperma;]</p> <p>II.3.6.3. un test per la metrite contagiosa equina effettuato in due occasioni, a sette giorni di intervallo, mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dal liquido pre-eiaculatorio o da un campione di sperma e da tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, sempre con esito negativo;</p> <p>II.3.7. sono stati sottoposti a uno dei seguenti programmi di controllo ⁽⁷⁾;</p> <p>⁽⁴⁾ [II.3.7.1. lo stallone donatore ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta almeno per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta, e nello stesso periodo nessun equide del centro di raccolta è venuto a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello degli stalloni donatori; i test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati il ⁽⁵⁾ e il ⁽⁵⁾, almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di permanenza di cui sopra e almeno all'inizio del periodo riproduttivo;]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.3.7.2. lo stallone donatore non ha soggiornato in modo continuativo nel centro di raccolta, oppure altri equidi del centro di raccolta sono venuti a contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore a quello degli stalloni donatori; i test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati su campioni prelevati il ⁽⁵⁾ e il ⁽⁵⁾, entro i 14 giorni precedenti la prima raccolta di sperma e almeno all'inizio del periodo riproduttivo; il test di cui al punto II.3.6.1 è stato da ultimo effettuato su un campione di sangue prelevato non più di 120 giorni prima della raccolta dello sperma il ⁽⁵⁾;</p> <p>⁽⁴⁾ [il test di cui al punto II.3.6.2 è stato da ultimo effettuato non più di 30 giorni prima della raccolta dello sperma il ⁽⁵⁾;]</p> <p>⁽⁴⁾ oppure [lo stato di non eliminatore del virus di uno stallone risultato sieropositivo all'arterite virale equina è stato confermato da un test di isolamento del virus effettuato non più di un anno prima della raccolta dello sperma il ⁽⁵⁾;]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.3.7.3. i test di cui al punto II.3.6 sono stati effettuati nel periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio dello sperma congelato e non meno di 14 giorni dopo la raccolta dello sperma su campioni prelevati il ⁽⁵⁾ e il ⁽⁵⁾;</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY

Il.4. lo sperma di cui alla parte I è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto nell'allegato D, capitoli II e III, della direttiva 92/65/CEE.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

- Casella I.11: il "Luogo di spedizione" deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.
- Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.
- Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.
- Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.
- Casella I.27: "Tipo": sperma.
 "Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
 "Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.
 "Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.
 "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto.
 "Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

- ⁽¹⁾ È autorizzato l'ingresso nell'Unione di sperma equino da un paese terzo o territorio elencato nella colonna I della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella zona indicata nella colonna 2 della tabella figurante nella parte I di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equini di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte I di tale allegato.

PAESE

Modello di certificato EQUI-SEM-D-ENTRY

	(2)	Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .	
	(3)	GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.	
	(4)	Cancellare la dicitura non pertinente.	
	(5)	Indicare la data.	
	(6)	Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.	
	(7)	Barrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.	
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

CAPITOLO 63

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente		CODICE QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale					
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.			
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione		Quantità
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori provenienti:</p> <p>II.1.1. da un paese terzo o territorio o da una loro zona:</p> <p>II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di equini ed elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;</p> <p>II.1.1.2. indenni da peste equina almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in cui non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento delegato;</p> <p>II.1.1.3. in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;</p> <p>II.1.2. da uno stabilimento in un paese terzo o territorio o in una loro zona:</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.2.1. in cui l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata almeno nei 36 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [II.1.2.1. in cui l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]</p>	

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.1.2.3. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.1.2.3. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e fino alla data della loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]</p> <p>II.2. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori provenienti da stabilimenti:</p> <p>II.2.1. in cui:</p> <p>⁽¹⁾ [la surra non è stata segnalata nei due anni immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾];</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [la surra non è stata segnalata nei 30 giorni precedenti la [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dagli stabilimenti;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione e dopo la data in cui l'ultimo animale negli stabilimenti appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>II.2.2. in cui:</p> <p>⁽¹⁾ [la durina non è stata segnalata nei due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾];</p> <p>⁽¹⁾ oppure [la durina non è stata segnalata nei sei mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei due anni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e i locali sono stati puliti e disinfettati;]</p> <p>II.2.3. in cui:</p> <p>⁽¹⁾ [l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾];</p> <p>⁽¹⁾ oppure [l'anemia infettiva equina non è stata segnalata nei 90 giorni precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e, qualora siano stati segnalati casi della malattia negli stabilimenti nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾, dopo la data dell'ultimo focolaio gli stabilimenti sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti:</p> <p>⁽¹⁾ [fino alla data in cui gli equini rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del regolamento delegato (UE) 2020/688, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>⁽¹⁾ oppure [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino negli stabilimenti è stato abbattuto e distrutto o macellato e gli stabilimenti sono stati puliti e disinfettati;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni ⁽²⁾ che:</p> <p>II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]</p> <p>⁽¹⁾ [II.3. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni ⁽²⁾ che:</p> <p>II.3.1. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.3.2. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]</p> <p>II.4. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali donatori che:</p> <p>II.4.1. non sono stati vaccinati contro la peste equina almeno negli ultimi 40 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.4.2. non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana almeno negli ultimi 60 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.4.3. almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ sono rimasti nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui alla casella I.7;</p> <p>II.4.4. almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta:</p> <p>II.4.4.1. sono stati tenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di peste equina o infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) o di una malattia emergente pertinente per gli equini;</p> <p>II.4.4.2. sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (<i>Taylorella equigenitalis</i>), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;</p> <p>II.4.4.3. non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni in seguito all'insorgere di malattie di cui al punto II.4.4.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.4.4.2;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>II.4.5. non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ e tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.4.8.1 e II.4.8.2 e quella di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.4.6. sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data di [raccolta] ⁽¹⁾ [produzione] ⁽¹⁾ degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾;</p> <p>II.4.7. sono identificati individualmente come previsto all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;</p> <p>II.4.8. sono stati sottoposti alle seguenti prove di cui all'allegato II, parte 4, capitolo II, punto 2, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:</p> <p>⁽³⁾ [II.4.8.1. per l'anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) effettuato, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il⁽⁴⁾, almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di cui al punto II.4.5 e non più di 90 giorni prima della data di raccolta degli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ destinati all'ingresso nell'Unione;]</p> <p>II.4.8.2. per la metrite contagiosa equina (CEM), una prova di identificazione dell'agente effettuata, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.4.5 almeno dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei della giumenta donatrice:</p> <p>⁽¹⁾ [II.4.8.2.1. in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo, il⁽⁴⁾ e il⁽⁴⁾, nel caso dell'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo la coltura in condizioni microaerofile per almeno sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [II.4.8.2.2. in un'occasione il⁽⁴⁾, nel caso della ricerca del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i>, tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale effettuata entro le 48 ore immediatamente successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore;]</p> <p>i campioni di cui ai punti II.4.8.2.1 e II.4.8.2.2 sono stati prelevati comunque non prima di sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) da un eventuale trattamento antimicrobico della giumenta donatrice e sono stati collocati in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

- II.5. gli [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:
- II.5.1. sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III, [parte 2] ⁽¹⁾ [parte 3] ⁽¹⁾ [parte 4] ⁽¹⁾ [parte 5] ⁽¹⁾ e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;
- II.5.2. sono collocati in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;
- II.5.3. sono trasportati in un contenitore che:
- II.5.3.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
- II.5.3.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;
- ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ [II.5.3.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
- ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [II.5.4. sono collocati in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;
- II.5.5. sono trasportati in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]
- ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [II.6. gli [embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione o lo stoccaggio di sperma dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di equini o dall'autorità competente di uno Stato membro ⁽⁸⁾, e sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni dell'allegato III, parte 4, capitolo I, e parte I, del regolamento delegato (UE) 2020/686.]
- ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ [II.7. l'antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti ⁽¹⁰⁾ sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio:
.....]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.24: il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p> <p>Casella I.27: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

	(3)	Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il saggio ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equino, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta degli ovuli o embrioni e di utilizzo dello sperma per la fecondazione.
	(4)	Indicare la data nel seguente formato: gg/mm/aaaa.
	(5)	Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.
	(6)	Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
	(7)	Non si applica agli ovociti.
	(8)	Solo un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale elencato sui siti della Commissione per: — paesi terzi o territori o loro zone: https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en — Stati membri: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en
	(9)	Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.
	(10)	Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.
Veterinario ufficiale		
	Nome e cognome (in stampatello)	
	Data	Qualifica e titolo
	Timbro	Firma

CAPITOLO 64

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 30 SETTEMBRE 2014 E PRIMA DEL 21 APRILE 2021, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI

(MODELLO "EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
		I.4. Autorità locale competente			
		I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese			
		I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso			
		I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
		I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità	
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	
				Prova	

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽¹⁾, certifica quanto segue: (nome del paese esportatore)	
	II.1. gli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di cui alla parte I:	
	II.1.2. sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ dal gruppo ⁽³⁾ di cui alla casella I.11 che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ⁽⁴⁾ ed è stato oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;	
	II.1.3. sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ , trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.1.4. sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;	
	II.1.5. sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato alla casella II.1.6, e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;	
	II.1.6. provengono da giumente donatrici che:	
	II.1.6.1. hanno soggiornato in modo continuativo per un periodo di tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importate da uno Stato membro nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁵⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:	
	<ul style="list-style-type: none"> – non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE, – era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni, – era indenne da morva e durina da almeno sei mesi; 	
	⁽²⁾ [II.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare (SV) per un periodo di almeno sei mesi dopo tale data;]	
	⁽²⁾ oppure [II.1.6.2. sono state sottoposte a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare (SV) effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:32 o a un test ELISA per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, su un campione di sangue prelevato il ⁽⁶⁾ , nei 30 giorni precedenti la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ ;	

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

	<p>(2) [II.1.6.3. nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.1.6.3. in caso di [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ congelati, nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta sono state tenute in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e sino al termine del periodo di 30 giorni di magazzinaggio obbligatorio in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]</p> <p>(2) [II.1.6.3.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili a tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – da ogni forma di encefalomielite equina per un periodo di almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia, – da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) effettuato su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli equidi rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti, – da stomatite vescicolare per un periodo di almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso, – da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, – da carbonchio ematico per un periodo di almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;] <p>(2) <i>oppure</i> [II.1.6.3.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da carbonchio ematico da almeno 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

	<p>II.1.6.4. nel periodo di 30 giorni precedente la raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ hanno soggiornato in aziende in cui nessun equide ha manifestato segni clinici di metrite contagiosa equina da almeno 60 giorni;</p> <p>II.1.6.5. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e tra la data del prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6.1 e II.1.6.6.2 e la data di raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾;</p> <p>II.1.6.6. sono state sottoposte a test rispondenti almeno ai requisiti dei capitoli pertinenti del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE, effettuati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamento è equivalente alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 ⁽⁷⁾ e comprende i test elencati di seguito:</p> <p>⁽⁸⁾ [II.1.6.6.1. per l'anemia infettiva equina (AIE), un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) effettuato, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il ⁽⁶⁾, almeno 14 giorni dopo la data di inizio del periodo di cui al punto II.1.6.5 e non più di 90 giorni prima della data di raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ destinati all'importazione nell'Unione;]</p> <p>II.1.6.6.2. per la metrite contagiosa equina (CEM), un test di identificazione dell'agente effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni (tamponi) prelevati durante il periodo di cui al punto II.1.6.5 almeno dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei della giumenta donatrice</p> <p>⁽²⁾ [II.1.6.6.2.1. in due occasioni ad almeno sette giorni di intervallo, il ⁽⁶⁾ e il ⁽⁶⁾, nel caso dell'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo la coltura in condizioni microaerofile per un periodo almeno pari a sette giorni, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dei campioni dall'animale donatore, o 48 ore se i campioni sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [II.1.6.6.2.2. in un'occasione, il ⁽⁶⁾, nel caso dell'individuazione del genoma della <i>Taylorella equigenitalis</i> tramite reazione a catena della polimerasi (PCR) o PCR in tempo reale, effettuata entro 48 ore dal prelievo dei campioni dall'animale donatore;]</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

	<p>i campioni di cui ai punti II.1.6.6.2.1 e II.1.6.6.2.2 sono stati prelevati almeno sette giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un trattamento antimicrobico dell'animale donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per esempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio;</p> <p>II.1.6.7. per quanto è dato di sapere ed è stato possibile accertare, non sono venute a contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;</p> <p>II.1.6.8. alla data di raccolta gli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;</p> <p>II.1.7. sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ successivamente al riconoscimento del gruppo di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;</p> <p>II.1.8. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.2. gli embrioni di cui alla parte I sono stati concepiti mediante [inseminazione artificiale] ⁽¹⁾ [fecondazione in vitro] ⁽²⁾ con sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE ⁽⁹⁾, situati in uno Stato membro dell'Unione o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da allevamento e da reddito a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione e di quanto indicato all'allegato I, colonne 11, 12 e 13, del medesimo regolamento; ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾</p> <p>⁽¹²⁾ [II.3. gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni di cui alla parte I rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato sanitario.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE ed elencati sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.27: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti. "Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Quantità": indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.

Parte II

(1) Solo i paesi terzi o territori o le loro zone elencati nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equini non destinati alla macellazione, e secondo quanto indicato nella colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 del medesimo allegato.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

	<p>(4) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).</p> <p>(5) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).</p> <p>(6) Indicare la data. (seguire le istruzioni nella parte II delle note).</p> <p>(7) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).</p> <p>(8) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta degli ovuli o embrioni e di utilizzo dello sperma per la fecondazione.</p> <p>(9) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per lo sperma di equini o dall'autorità competente di uno Stato membro.</p> <p>(10) È autorizzato l'ingresso nell'Unione di sperma equino da un paese terzo elencato nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi contrassegnate alla colonna 11, 12 o 13 della tabella figurante nella parte 1 del medesimo allegato.</p> <p>(11) Non si applica agli ovuli.</p> <p>(12) Depennare se nessuno degli embrioni della partita è stato prodotto mediante la fecondazione in vitro degli ovuli.</p>
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

CAPITOLO 65

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI RISERVE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI EQUINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRATTATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO DOPO IL 31 AGOSTO 2010 E PRIMA DEL 1° OTTOBRE 2014, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI

(MODELLO "EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
			I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale						
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.				
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26		
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		Numero di identificazione	Quantità	
Tipo		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova	

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale del paese esportatore ⁽¹⁾, certifica quanto segue: (nome del paese esportatore)	
	II.1. gli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di cui alla parte I:	
	II.1.2. sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ dal gruppo ⁽³⁾ di cui alla casella I.11 che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ed è stato oggetto almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;	
	II.1.3. sono stati [raccolti] ⁽²⁾ [prodotti] ⁽²⁾ , trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.1.4. sono stati raccolti in un luogo in buone condizioni, separato da altri locali o parti dell'azienda e sottoposto a pulitura e disinfezione prima della raccolta;	
	II.1.5. sono stati esaminati, trattati e confezionati in un laboratorio situato in una zona non soggetta alle misure di divieto o di quarantena come enunciato alla casella II.1.6, e precisamente in un reparto distinto da quello in cui vengono immagazzinati i materiali e le attrezzature utilizzati a contatto con gli animali donatori e dalla zona in cui gli animali donatori vengono manipolati;	
	II.1.6. provengono da giumente donatrici che:	
	II.1.6.1. hanno soggiornato in modo continuativo per tre mesi (o dalla data di ingresso se direttamente importate da uno Stato membro nel corso di questi tre mesi) nel paese esportatore o, in caso di regionalizzazione a norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/156/CE ⁽⁴⁾ , in quella parte del territorio del paese esportatore che, durante lo stesso periodo:	
	<ul style="list-style-type: none"> - non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE, - era indenne da encefalomielite equina venezuelana da almeno due anni, - era indenne da morva e durina da almeno sei mesi; 	
	⁽²⁾ [II.1.6.2. erano originarie di un paese esportatore che, alla data di raccolta, risultava indenne da stomatite vescicolare da almeno sei mesi;]	
	^{(2) oppure} [II.1.6.2. sono state sottoposte a un test di neutralizzazione virale per la stomatite vescicolare effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:12, su un campione di sangue prelevato nei 30 giorni precedenti la raccolta, il ^{(5);]}	

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

	<p>⁽²⁾ [II.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e sino alla data della loro spedizione, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]</p> <p>⁽²⁾oppure [II.1.6.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende sottoposte a sorveglianza veterinaria che, dalla data di raccolta degli [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ e, nel caso di [ovuli] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ congelati, sino al termine del periodo di 30 giorni di magazzino obbligatorio in un impianto riconosciuto, soddisfacevano le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE, in particolare:]</p> <p>⁽²⁾ [II.1.6.3.1. successivamente al verificarsi di un caso di una delle malattie indicate di seguito, non tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti e l'azienda è rimasta indenne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – da ogni forma di encefalomielite equina da almeno sei mesi, calcolati a decorrere dalla data dell'abbattimento degli equidi affetti dalla malattia, – da anemia infettiva equina da un periodo di tempo corrispondente almeno a quello necessario a ottenere un esito negativo al test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) effettuato su campioni prelevati, in due occasioni e a un intervallo di tre mesi, da ciascuno degli equidi rimanenti dopo l'abbattimento degli animali infetti, – da stomatite vescicolare da almeno sei mesi dalla registrazione dell'ultimo caso, – da rabbia da almeno un mese dalla registrazione dell'ultimo caso, – da carbonchio ematico da almeno 15 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso;] <p>⁽²⁾oppure [II.1.6.3.1. successivamente al verificarsi di un caso delle malattie indicate di seguito, tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati macellati o abbattuti, i locali sono stati disinfettati e l'azienda è indenne da ogni forma di encefalomielite equina, anemia infettiva equina, stomatite vescicolare e rabbia da almeno 30 giorni e da carbonchio ematico da 15 giorni. Il termine rispettivamente dei 30 o 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distruzione degli animali, i locali sono stati adeguatamente disinfettati;]</p> <p>II.1.6.4. nei 30 giorni precedenti la raccolta hanno soggiornato in aziende in cui non sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagiosa equina da almeno 60 giorni;</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

	<p>II.1.6.5. non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della data di raccolta degli ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei primi campioni di cui ai punti II.1.6.6 e II.1.6.7 e la raccolta di ovuli ed embrioni;</p> <p>II.1.6.6. sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina effettuato su un campione di sangue prelevato il⁽⁵⁾, nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni e non più di 90 giorni prima della raccolta degli ovuli o degli embrioni⁽⁶⁾;</p> <p>II.1.6.7. sono state sottoposte a un test di identificazione dell'agente della metrite contagiosa equina mediante isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i>, dopo una coltura della durata compresa tra sette e 14 giorni, effettuato, sempre con esito negativo, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la prima raccolta di ovuli o embrioni dalle superfici mucosali della fossa clitoridea e dei seni clitoridei in due estri consecutivi il⁽⁵⁾ e il⁽⁵⁾, e su un ulteriore campione di coltura prelevato durante uno degli estri dalla cervice endometriale il⁽⁵⁾;</p> <p>II.1.6.8. per quanto è dato di sapere ed è stato possibile accertare, non sono venute a contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta;</p> <p>II.1.6.9. alla data di raccolta gli [ovuli]⁽²⁾ [embrioni]⁽²⁾ non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose;</p> <p>II.1.7. sono stati [raccolti]⁽²⁾ [prodotti]⁽²⁾ successivamente al riconoscimento del gruppo di [raccolta]⁽²⁾ [produzione]⁽²⁾ di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;</p> <p>II.1.8. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la [raccolta]⁽²⁾ [produzione]⁽²⁾ e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;</p> <p>II.2. gli embrioni di cui alla parte I sono stati concepiti mediante [inseminazione artificiale]⁽²⁾ [fecondazione in vitro]⁽²⁾ con sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo elencati nelle colonne 2 e 4 della tabella figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da allevamento e da reddito a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione e di quanto indicato all'allegato I, colonne 11, 12 e 13, del medesimo regolamento;⁽⁷⁾⁽⁸⁾</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

II.3. gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato sanitario ⁽²⁾.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita. Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio ed elencati sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.

Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.19: va indicato il numero del sigillo.

Casella I.24: il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.27: "Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette (provetta) o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

PAESE

Modello di certificato EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

	<p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette (provette) o altri contenitori con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo i paesi terzi o territori o le loro zone elencati nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equini non destinati alla macellazione, e secondo quanto indicato nella colonna 3 della tabella figurante nella parte 1 del medesimo allegato.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni elencati conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.</p> <p>(4) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>(5) Indicare la data.</p> <p>(6) Il test di immunodiffusione in gel di agar (test di Coggins) o il test ELISA per l’anemia infettiva equina non sono richiesti per gli equini donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l’Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovociti ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall’estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.</p> <p>(7) Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall’autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell’allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per lo sperma di equini o dall’autorità competente di uno Stato membro.</p> <p>(8) Non si applica agli ovuli.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

CAPITOLO 66

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENcato DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
- ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014

(MODELLO "EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
	Codice ISO del paese	I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	
	Codice ISO del paese	I.7. Paese di origine	I.9. Paese di destinazione	
	Codice ISO del paese	Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	
	Codice		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	Codice ISO del paese		Codice ISO del paese	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo	Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26.	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Tipo	Specie	Sottospecie/categoria Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Marchio di identificazione	Numero di identificazione Data di raccolta/di produzione	Quantità Prova

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i trasformato/i e immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ destinato/i alla spedizione nell'Unione:	
	II.1.1. è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:	
	II.1.1.1. autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di equini ed elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	II.1.1.2. indenni da peste equina almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in cui non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento delegato;	
	II.1.1.3. in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;	
	II.1.2. è uno stabilimento in cui:	
	⁽²⁾ [II.1.2.1. l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata almeno nei 36 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	⁽²⁾ oppure [II.1.2.1. l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]	
	⁽²⁾ [II.1.2.2. la durina non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

(2) oppure	[II.1.2.2. la durina non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]
(2) [II.1.2.3.	la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]
(2) oppure	[II.1.2.3. la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]
II.1.3. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;	
II.1.4. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;	
II.2. [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni] (2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:	
II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] (2) [prodotto/i] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in un centro di raccolta dello sperma] (2) (3) [da un gruppo di raccolta di embrioni] (2) (3) [da un gruppo di produzione di embrioni] (2) (3) e [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale (3) [e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale] (2) (3) che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] (2) [parte 2] (2) [parte 3] (2) [parte 4] (2) [parte 5] (2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:	
(2)	[situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione;]
(2) e/o	[situato in (4), ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo di spedizione nell'Unione in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di equini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692;]
II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nello stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:	
(2)	[nel modello EQUI-SEM-A-ENTRY (5);]
(2) e/o	[nel modello EQUI-SEM-B-ENTRY (5);]
(2) e/o	[nel modello EQUI-SEM-C-ENTRY (5);]

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

	<p>⁽²⁾ e/o [nel modello EQUI-SEM-D-ENTRY ⁽⁵⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁵⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY ⁽⁵⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY ⁽⁵⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁵⁾];</p> <p>⁽²⁾ e/o [nel modello EQUI-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁵⁾];</p> <p>II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;</p> <p>II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;</p> <p>II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:</p> <p>II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della spedizione dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;</p> <p>II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;</p> <p>⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]</p> <p>⁽²⁾⁽⁷⁾ [II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;</p> <p>II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

Parte I	
Casella I.11:	<p>“Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è spedita. Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:</p> <p>https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.</p>
Casella I.12:	<p>“Luogo di destinazione”: indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.</p>
Casella I.17:	<p>“Documenti di accompagnamento”: i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p>
Casella I.19:	<p>va indicato il numero del sigillo.</p>
Casella I.24:	<p>il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.</p>
Casella I.27:	<p>“Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p>

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

Parte II	
(1)	Solo gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(3)	Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en .
(4)	Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.
(5)	Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino allo stabilimento di trasformazione di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.
(6)	Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.
(7)	Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 67

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DEL MATERIALE GERMINALE ELENCATO DI SEGUITO, SPEDITE DOPO IL 20 APRILE 2021 DA UN CENTRO DI STOCCAGGIO DI MATERIALE GERMINALE:

- sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014,
- riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010,
- ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
- riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014

(MODELLO "EQUI-GP-STORAGE-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
			I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR		
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17.			
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo						
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Materiale germinale						
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
		I.23.				
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26.		
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione		Quantità	
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione	Prova	

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
	II.1.	il centro di stoccaggio di materiale germinale ⁽¹⁾ di cui alla casella I.11 in cui è/sono stato/i immagazzinato/i [lo sperma] ⁽²⁾ [gli ovociti] ⁽²⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽²⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽²⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽²⁾ destinato/i alla spedizione nell'Unione:		
	II.1.1.	è situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona:		
	II.1.1.1.	autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [sperma] ⁽²⁾ [ovociti] ⁽²⁾ [embrioni] ⁽²⁾ di equini ed elencati nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;		
	II.1.1.2.	indenni da peste equina almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, e in cui non sono state effettuate vaccinazioni sistematiche contro la peste equina almeno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento delegato;		
	II.1.1.3.	in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;		
	II.1.2.	è uno stabilimento:		
	⁽²⁾	II.1.2.1.	in cui l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata almeno nei 36 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	
	⁽²⁾ oppure	II.1.2.1.	in cui l'infezione da <i>Burkholderia mallei</i> (morva) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]	
	⁽²⁾	II.1.2.2.	in cui la durina non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] ⁽²⁾ [produzione] ⁽²⁾ [dello sperma] ⁽²⁾ [degli ovociti] ⁽²⁾ [degli embrioni] ⁽²⁾ e fino alla data della sua/loro spedizione;]	

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

	<p>(2) <i>oppure</i> [II.1.2.2. in cui la durina non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]</p> <p>(2) [II.1.2.3. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei 24 mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione;]</p> <p>(2) <i>oppure</i> [II.1.2.3. in cui la surra (<i>Trypanosoma evansi</i>) non è stata segnalata almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di [raccolta] (2) [produzione] (2) [dello sperma] (2) [degli ovociti] (2) [degli embrioni] (2) e fino alla data della sua/loro spedizione, e la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo;]</p> <p>II.1.3. è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio;</p> <p>II.1.4. soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;</p> <p>II.2. [lo sperma] (2) [gli ovociti] (2) [gli embrioni] (2) di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale, e:</p> <p>II.2.1. è/sono stato/i [raccolto/i] (2) [prodotto/i] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in un centro di raccolta dello sperma] (2) (3) [da un gruppo di raccolta di embrioni] (2) (3) [da un gruppo di produzione di embrioni] (2) (3) [e] (2) [trasformato/i] (2) [immagazzinato/i] (2) [in uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale] (2) (3) e immagazzinato/i in un centro di stoccaggio di materiale germinale (3) che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all'allegato I, [parte 1] (2) [parte 2] (2) [parte 3] (2) [parte 4] (2) [parte 5] (2), del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:</p> <p>(2) [situato nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona (4);]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [situato in (4), ed è/sono stato/i introdotto/i nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste per l'ingresso nell'Unione di [sperma] (2) [ovociti] (2) [embrioni] (2) di equini conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>II.2.2. è/sono stato/i spostato/i nel centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11 in condizioni rigorose almeno quanto quelle descritte:</p> <p>(2) [nel modello EQUI-SEM-A-ENTRY (5);]</p> <p>(2) <i>e/o</i> [nel modello EQUI-SEM-B-ENTRY (5);]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

(2) e/o	[nel modello EQUI-SEM-C-ENTRY ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello EQUI-SEM-D-ENTRY ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello EQUI-GP-STORAGE-ENTRY ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello 1 di cui all'allegato III, parte 1, sezione A, del regolamento (UE) 2018/659 ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello 2 di cui all'allegato III, parte 1, sezione B, del regolamento (UE) 2018/659 ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello 3 di cui all'allegato III, parte 1, sezione C, del regolamento (UE) 2018/659 ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello 4 di cui all'allegato III, parte 1, sezione D, del regolamento (UE) 2018/659 ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello 1 di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello 2 di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, della decisione 2010/471/UE ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[modello 3 di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, della decisione 2010/471/UE ⁽⁵⁾ ;
(2) e/o	[nel modello di cui all'allegato della decisione 96/539/CE della Commissione ⁽⁵⁾ ;
	II.2.3. è/sono stato/i raccolto/i, trasformato/i e immagazzinato/i conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/686;
	II.2.4. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;
	II.2.5. è/sono trasportato/i in un contenitore che:
	II.2.5.1. è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di stoccaggio di materiale germinale sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.2.5.2. è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;
	⁽²⁾⁽⁶⁾ [II.2.5.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
⁽²⁾⁽⁷⁾	[II.2.6. è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;
	II.2.7. è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Note	
<p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di equini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
Parte I	
Casella I.11:	<p>“Luogo di spedizione”: indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l'indirizzo del centro di stoccaggio di materiale germinale da cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è spedita. Solo un centro di stoccaggio di materiale germinale elencato conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione:</p> <p>https://ec.europa.eu/food/animals/semens/equine_en.</p>
Casella I.12:	<p>“Luogo di destinazione”: indicare l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma, ovociti e/o embrioni è destinata.</p>
Casella I.17:	<p>“Documenti di accompagnamento”: i numeri dei certificati sanitari originali annessi devono corrispondere ai numeri di serie dei singoli documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale di cui alla casella I.11. Gli originali o le copie autenticate di tali documenti o certificati sanitari devono essere allegati al presente certificato sanitario.</p>
Casella I.19:	va indicato il numero del sigillo.
Casella I.24:	il numero totale di imballaggi, che deve corrispondere al numero di contenitori.
Casella I.27:	<p>“Tipo”: precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p>

PAESE

Modello di certificato EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

	<p>“Marchio di identificazione”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>“Data di raccolta/di produzione”: indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>“Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma della partita è stato raccolto e/o del gruppo di raccolta di embrioni e/o del gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.</p> <p>“Quantità”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Solo i centri di stoccaggio di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/sem/en/equine_en.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Solo gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati conformemente all’articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sul sito della Commissione: https://ec.europa.eu/food/animals/sem/en/equine_en.</p> <p>(4) Solo un paese terzo o territorio o una loro zona elencati nell’allegato XII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e gli Stati membri.</p> <p>(5) Al presente certificato sanitario devono essere allegati gli originali o le copie autenticate dei documenti o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti o gli embrioni di cui alla parte I dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o dal gruppo di raccolta di embrioni e/o dal gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti e/o gli embrioni, e/o dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati trasformati e immagazzinati, e/o dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono stati immagazzinati, fino al centro di stoccaggio di materiale germinale da cui sono spediti lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni di cui alla casella I.11.</p> <p>(6) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(7) Applicabile alle partite in cui sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di equini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.</p>
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 68

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA, OVOCITI ED EMBRIONI DI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI IN STABILIMENTI CONFINATI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/692 DELLA COMMISSIONE (MODELLO "GP-CONFINED-ENTRY")

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese	
				Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17.	/
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per	<input type="checkbox"/> Materiale germinale			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo	Codice ISO del paese	I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26.		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Numero di identificazione	Quantità
Tipo	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro		Marchio di identificazione	Data di raccolta/di produzione
				Prova

PAESE

Modello di certificato GP-CONFINED-ENTRY

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. [lo sperma] ⁽¹⁾ [gli embrioni concepiti in vivo] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni prodotti in vitro] ⁽¹⁾ [gli embrioni micromanipolati] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è/sono destinato/i alla riproduzione artificiale ed è/sono stato/i ottenuto/i da animali donatori che:	
	II.1.1.	sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona autorizzati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali ed elencati negli allegati da II a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione o autorizzati a norma dell'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 dallo Stato membro di destinazione, a seconda delle specie in questione;
	II.1.2.	sono originari di uno stabilimento confinato nel paese terzo o territorio o nella loro zona di origine che figura in un elenco di stabilimenti confinati, stabilito dallo Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 117, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, da cui può essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali di determinate specie;
	II.1.3.	non provengono da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all'insorgere di una malattia di categoria A di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o di una malattia emergente pertinente per le specie di appartenenza di tali animali terrestri detenuti;
	II.1.4.	provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di categoria D di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 pertinenti per le specie di tali animali terrestri detenuti almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ destinati all'ingresso nell'Unione;
	II.1.5.	sono rimasti in un unico stabilimento confinato di origine almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ destinati all'ingresso nell'Unione;
	⁽¹⁾ ⁽²⁾ [II.1.6. sono bovini, suini, ovini, caprini o equini e sono identificati conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]	
	⁽¹⁾ ⁽³⁾ oppure [II.1.6. sono animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini e sono identificati e registrati conformemente alle norme dello stabilimento confinato;]	

PAESE

Modello di certificato GP-CONFINED-ENTRY

	II.1.7.	sono stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, senza presentare sintomi di malattia alla data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ ;
	II.1.8.	per quanto possibile, non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta [dello sperma] ⁽¹⁾ [degli ovociti] ⁽¹⁾ [degli embrioni] ⁽¹⁾ e durante il periodo di raccolta;
II.2.	[lo sperma] ⁽¹⁾ [gli ovociti] ⁽¹⁾ [gli embrioni] ⁽¹⁾ di cui alla parte I:	
	II.2.1.	è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui:
	^{(1) (2)}	[all'articolo 83, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;]
	^{(1) (3)}	[all'articolo 119, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e tale marchio è indicato nella casella I.27;]
	II.2.2.	è/sono collocato/i in un contenitore utilizzato per il trasporto che:
	II.2.2.1.	è stato sigillato e numerato, prima della data di spedizione dallo stabilimento confinato, dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;
	II.2.2.2.	è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell'uso, o è un contenitore monouso;
	^{(1) (4)}	[II.2.2.3. è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]
^{(1) (2) (5)}	[II.2.3.	è/sono collocato/i in paillette o altri imballaggi sigillati in modo sicuro ed ermetico;
	II.2.4.	è/sono trasportato/i in un contenitore in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari.]
II.3.	la partita di [sperma] ⁽¹⁾ [ovociti] ⁽¹⁾ [embrioni] ⁽¹⁾	
	II.3.1.	è destinata a uno stabilimento confinato nell'Unione, riconosciuto conformemente all'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429;
	II.3.2.	è trasportata direttamente nello stabilimento confinato di cui alla casella I.12.

PAESE

Modello di certificato GP-CONFINED-ENTRY

	<p>Note</p> <p>Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.11: "Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico, se assegnato dall'autorità competente, nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento confinato da cui è spedita la partita di sperma, ovociti o embrioni.</p> <p>Casella I.12: "Luogo di destinazione": indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento confinato nell'Unione a cui la partita di sperma, ovociti o embrioni è destinata.</p> <p>Casella I.27: "Tipo": precisare se si tratta di sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.</p> <p>"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.</p> <p>"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della partita.</p> <p>"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita è/sono stato/i raccolto/i o prodotto/i.</p> <p>"Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico, se assegnato dall'autorità competente, nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento confinato di raccolta o produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni della partita.</p> <p>"Quantità": indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato GP-CONFINED-ENTRY

	<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Applicabile alle partite di sperma, ovociti o embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini.</p> <p>(3) Applicabile alle partite di sperma, ovociti o embrioni di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini o equini.</p> <p>(4) Applicabile allo sperma, agli ovociti o agli embrioni congelati.</p> <p>(5) Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono collocati e trasportati in un unico contenitore.</p>	
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>	

ALLEGATO III

L'allegato III contiene i seguenti modelli di dichiarazioni ufficiali:

Modello

AT-TERRE-SEA	Capitolo 1: modello di dichiarazione ufficiale del comandante della nave - Addendum per il trasporto di animali terrestri che entrano nell'Unione via mare
EQUI-TRANS	Capitolo 2: modello di dichiarazione ufficiale per il trasbordo di equidi

CAPITOLO 1

MODELLO DI DICHIARAZIONE UFFICIALE DEL COMANDANTE DELLA NAVE - ADDENDUM PER IL TRASPORTO DI ANIMALI TERRESTRI CHE ENTRANO NELL'UNIONE VIA MARE (MODELLO "AT-TERRE-SEA") (*)

(Da compilare e allegare al pertinente certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale se il trasporto fino al confine dell'Unione comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un tragitto via nave)

Dichiarazione del comandante della nave

Il sottoscritto, comandante della nave (nome
dichiara che gli animali di cui al [certificato sanitario] ⁽¹⁾ [certificato sanitario/ufficiale] ⁽¹⁾ allegato ⁽²⁾ sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da in (paese terzo o territorio esportatore) a nell'Unione e che la nave non ha fatto scalo in alcun luogo al di fuori di (paese terzo o territorio esportatore) durante il viaggio verso l'Unione salvo che a (porti di scalo lungo la rotta). Inoltre, nel corso del viaggio gli animali non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore presenti a bordo.

Fatto a il

(Porto di arrivo) (Data di arrivo)

Timbro (Firma del comandante)

(Cognome, nome e qualifica, in stampatello)

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nella presente dichiarazione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Indicare il riferimento del certificato: il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio o dall'IMSOC.

Capitolo 2

Modello di dichiarazione ufficiale per il trasbordo di equidi (modello "EQUI-TRANS")

(Da compilare e allegare al pertinente certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale se il trasporto fino al confine dell'Unione comprende un trasbordo da un aeromobile a un altro o da una nave a un'altra in un paese o territorio o in una loro zona non elencati, rispettivamente, nelle colonne 1 e 2 della tabella figurante nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione)

Numero di serie:	
Numero di riferimento del manifesto di trasbordo del carico aereo: (1)	
Paese in cui ha luogo il trasbordo	
Aeroporto (2)/Porto (2) di arrivo	
Data di arrivo	
Data di trasbordo	
Vettore cedente	
Vettore ricevente	
Descrizione della partita:	Specie animale Numero complessivo di animali:
Riferimento del certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale (3)	Osservazioni
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale (2)/funzionario doganale (2) presso il summenzionato aeroporto (2)/porto (2), dichiara che il trasbordo ha avuto luogo sotto il proprio controllo e conformemente alle seguenti condizioni:</p> <p>a) gli equidi durante il trasbordo sono stati protetti dagli attacchi di insetti vettori di malattie trasmissibili agli equidi;</p> <p>b) gli equidi non sono venuti a contatto con altri equidi di stato sanitario diverso;</p> <p>c) le casse di trasporto, i container o i box e lo spazio aereo circostante nel compartimento di trasporto sono stati irrorati con un insettifugo adeguato in combinazione con un insetticida immediatamente dopo la chiusura delle porte dell'aeromobile (2)/della nave (2).</p> <p>La partita è stata trasbordata nella sua interezza e apparentemente in buono stato e buone condizioni, salvo quanto riportato nella colonna "Osservazioni".</p> <p>Fatto ail</p>	
..... (Firma del veterinario ufficiale o del funzionario doganale) (Cognome, nome e qualifica, in stampatello)	Timbro
<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione contenuti nella presente dichiarazione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>(1) Non completare se il trasbordo è da nave a nave.</p> <p>(2) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Indicare il riferimento del certificato: il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio o dall'IMSOC.»,».</p>	